298

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

#### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	Pag.	3
Commissioni riunite (I e II)	<b>»</b>	4
Commissioni riunite (III e IV)	<b>»</b>	5
Commissioni riunite (III e VI)	<b>»</b>	6
Commissioni riunite (VII e XI)	<b>»</b>	7
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	<b>»</b>	8
Giustizia (II)	<b>»</b>	23
Affari esteri e comunitari (III)	<b>»</b>	30
Difesa (IV)	<b>»</b>	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<b>»</b>	46
Finanze (VI)	<b>»</b>	73
Cultura, scienza e istruzione (VII)	<b>»</b>	103
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	<b>»</b>	107
TRASPORTI POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	108

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

Attività produttive, commercio e turismo (X)	Pag.	114	
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<b>»</b>	132	
Affari sociali (XII)	»	135	
Agricoltura (XIII)	<b>»</b>	143	
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	169	
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	177	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	199	
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	200	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	201	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	202	
INDICE GENERALE	Pag.	204	

# GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott.  Libero Mancuso (Rinvio dell'esame)	3
AVVERTENZA	3

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

La seduta comincia alle 13.55.

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso.

(Rinvio dell'esame).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, secondo quanto convenuto in ufficio di presidenza, in relazione al prolungamento dei lavori antimeridiani dell'Assemblea e dei concomitanti impegni dei colleghi nelle Commissioni di merito, rinvia alla prossima

seduta – che convoca fin d'ora per mercoledì 24 settembre 2014 alle ore 13 – l'esame della richiesta in titolo e dell'audizione dell'interessato.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20) (esame doc. IV-ter, n. 14 – rel. Garavini).

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bari nell'ambito del procedimento civile intentato dalla sig.ra Letizia La Selva nei confronti del deputato Gero Grassi (esame doc. IV-ter, n. 15 – rel. Daniele Farina).

## I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

4

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

#### La seduta comincia alle 13.50.

DL 119/2014 – Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014. Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che ieri si sono concluse le audizioni sul provvedimento in esame.

Avverte che, secondo quanto stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II svoltasi ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 10 di oggi, è stato prorogato alle ore 18 di oggi, e che gli emendamenti saranno esaminati a partire dalla seduta di martedì 23 settembre per concludere l'esame in sede referente entro la seduta di giovedì 25.

Ricorda inoltre che, secondo quanto unanimemente convenuto dai gruppi, è stato chiesto il rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, da lunedì 22 settembre a lunedì 29 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

## III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ...... 6

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni	per	favorire	la	funzionali	àε	e la	continuità	didattica	delle	scuole	situate	nei
territori d	li mo	ntagna, 1	nelle	e piccole is	ole	e n	ei territori a	a bassa de	nsità d	lemogra	fica. C.	353
Pes												

#### **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 17 settembre 2014.

Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica.

C. 353 Pes.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.05 alle 9.30.

7

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
5-03564 Toninelli: Sul procedimento di nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale	8
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	20
5-03565 Gelmini e Ciracì: Sulle iniziative in materia di riforma della pubblica amministrazione	ç
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	21
5-03566 Fiano e Lauricella: Sull'ambito di applicazione delle norme sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle forze di polizia di cui al DL n. 90 del 2014	ç
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	22
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.	
Sulla pubblicità dei lavori	10
Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, Raffaele Cantone (Svolgimento e conclusione)	10
Audizione di esperti (Svolgimento e conclusione)	10
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	11

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGO-STINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

# 5-03564 Toninelli: Sul procedimento di nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che in Italia manca una vera e propria cultura digitale che, peraltro, potrebbe contribuire a garantire la crescita dell'economia italiana. Evidenzia l'importanza di attuare giuridicamente le norme in materia di agenda digitale, istituto che, ad oggi, considera fallimentare.

Rileva che l'avviso pubblico per la nomina del nuovo direttore è illegittimo sotto vari profili e si dichiara stupito che nel sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale non siano stati pubblicati i *curricula* del nuovo direttore e dei candidati.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), precisando che il tema del digitale costituisce una priorità per il Governo anche in considerazione dell'arretratezza del nostro Paese nel confronto con gli altri Stati europei.

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, esprime un giudizio negativo sulla risposta fornita dal Governo ed evidenzia che, a distanza di più di due anni dalla sua nascita, la situazione relativa all'attuazione delle norme in materia di agenda digitale è sostanzialmente bloccata.

Sottolinea, inoltre, l'importanza di pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale i *curricula* dei partecipanti alla selezione per la nomina del nuovo direttore dell'Agenzia, anche al fine di evitare futuri contenziosi.

# 5-03565 Gelmini e Ciracì: Sulle iniziative in materia di riforma della pubblica amministrazione.

Nicola CIRACÌ (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a chiedere al Governo con quali modalità e in che tempi il Governo abbia intenzione di rendere la pubblica amministrazione meno costosa per i cittadini e per il bilancio dello Stato riducendo drasticamente l'apparato pubblico. Al riguardo, evidenzia che la riforma della pubblica amministrazione da ultimo approvata, pur recando singoli interventi positivi, è complessivamente, ad avviso degli interroganti, un enorme contenitore dentro il quale sono state riversate molte ambizioni sorrette da norme non altrettanto efficaci.

Stigmatizza, in particolare, come nella riforma si sia perso uno dei tasselli più innovativi della precedente riforma « Brunetta » ovvero la « cultura della valutazione » da parte dei cittadini, elemento indispensabile, idoneo al fine di incidere fortemente sulla *accountability* della pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Nicola CIRACÌ (FI-PdL) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, esprimendo il proprio dissenso soprattutto per quanto riguarda l'approccio seguito rispetto al sistema di valutazione.

Ritiene, inoltre, che i tempi per la realizzazione della trasparenza nella pubblica amministrazione siano eccessivamente lunghi, considerato che occorrerà attendere l'adozione dei decreti legislativi, previa approvazione del disegno di legge delega da parte delle Camere.

5-03566 Fiano e Lauricella: Sull'ambito di applicazione delle norme sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle forze di polizia di cui al DL n. 90 del 2014.

Giuseppe LAURICELLA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, nata dalla decisione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziari di non assumere, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 3-bis e 3-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, 170 idonei a un concorso bandito nel 2012, ma indetto e svolto nel 2013.

Il DAP ha dato un'interpretazione a suo avviso non corretta, in quanto la norma autorizza ai fini dell'assunzione lo scorrimento della graduatorie dei concorsi indetti « per » l'anno 2013, e il concorso in questione rientra in tale casistica.

L'interrogazione è rivolta al Ministro per la semplificazione e l'amministrazione, in quanto è l'unico, come estensore della norma medesima, a poter dare, anche con un intervento normativo, un'interpretazione autentica.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giuseppe LAURICELLA (PD), replicando, nell'apprezzare la disponibilità del Governo a intervenire per via normativa, si dichiara però perplesso in quanto, a suo avviso, l'interpretazione letterale della disposizione va senza dubbio nella direzione da lui indicata.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SI-STO.

La seduta comincia alle 14.35.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, Raffaele Cantone.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Riccardo FRACCARO (M5S), Francesco SANNA (PD), Gennaro MIGLIORE (Misto-LED), Celeste COSTANTINO (SEL), Francesco Paolo SISTO, *presidente*, Nazzareno PILOZZI (Misto-LED).

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il presidente Cantone per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.20.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe COLAVITTI, Ricercatore di Diritto dell'economia presso l'Università dell'Aquila, Daniele MAFFEIS, Professore ordinario di Diritto privato presso l'Università degli studi di Milano, Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Andrea PERTICI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni, i deputati Francesco Paolo SI-STO, presidente, Riccardo FRACCARO (M5S).

Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze, Andrea PERTICI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Daniele MAFFEIS, Professore ordinario di Diritto privato presso l'Università degli studi di Milano, Giuseppe COLAVITTI, Ricercatore di Diritto dell'economia presso l'Università dell'Aquila, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro contributo. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SI-STO.

La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo – collegato alla legge di stabilità per il 2014 – è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni alcune delle quali di contenuto identico o analogo a norme del decreto legge n. 91 del 2014.

Entrando nel merito del contenuto, partendo dalle disposizioni concernenti le materie « aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile », rileva che l'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, integra l'articolo 12 della legge n. 979 del 1982 (Disposizioni per la difesa del mare) al fine di disporre il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima per l'adozione delle misure necessarie nel caso di eventi che hanno determinato danni all'ambiente marino, anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.

L'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57.

L'articolo 2-bis è volto a destinare 35 milioni di euro, per l'anno 2015, alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti

a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti le cui finalità sono indicate nella norma (ad es. iniziative di *carpooling* e *bike-pooling*). La copertura della spesa avviene con l'utilizzo dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas a effetto serra.

L'articolo 35 riguarda la definizione della Strategia nazionale delle *Green Communities* da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata – destinata a prevedere un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane.

L'articolo 36 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, a costituire un « Fondo Italiano Investimenti *Green Communities* SGR S.p.A. », riservato ad Investitori Qualificati, per investimenti nel campo della *green economy*, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto « fallimento di mercato » al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori.

Per quanto concerne poi gli articoli riguardanti le procedure di valutazione ambientale, osserva che l'articolo comma 1, reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.

Fa presente che è stato, poi, introdotto un nuovo articolo 5, che consente la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS) – da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti – per i progetti riguardanti in sintesi le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

L'articolo 8-bis apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza.

L'articolo 8-ter inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

L'articolo 12-bis apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui al decreto del MISE del 6 luglio 2012).

Relativamente agli articoli concernenti la materia degli acquisti « verdi », segnala che l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di prevedere riduzioni entro determinate percentuali dell'importo della garanzia per i soggetti in possesso di specifici requisiti.

L'articolo 9-bis prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie, costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi.

L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice dei contratti pubblici, disciplina l'applicazione dei « criteri ambientali minimi » (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

L'articolo 10-bis reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici. Nello specifico, il comma 1 integra le competenze dell'Osservatorio dei contratti pubblici (istituito presso la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità nazionale anticorruzione) assegnando all'Osservatorio il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP). Il comma 2 prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Il comma 3 integra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo 10-ter, al comma 1, disciplina la procedura per l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale demandandola a un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene, quindi, alle disposizioni inerenti al settore gestione dei rifiuti, rileva che l'articolo 11 reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali « post consumo », che sono inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del decreto

legislativo n. 152 del 2006. In primo luogo, il nuovo articolo 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti è stata modificata, nel corso dell'esame in Commissione, al fine di ricomprendere anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali « post consumo » riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali « post consumo » per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Il nuovo articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter. Il nuovo articolo 206-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e compost di qualità. Il nuovo articolo 206-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006 detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al

raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla normativa tecnica in materia.

L'articolo 12-ter include i rifiuti in plastica compostabile certificata, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010.

L'articolo 12-quater consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni e il Comune territorialmente competente (comma 1).

L'articolo 12-quinquies interviene sul regolamento n. 161 del 2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, nella definizione di « materiali da scavo », il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.).

L'articolo 13 interviene al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente. Per l'espletamento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA. Al fine della realizzazione di quanto previsto dall'articolo in esame, il comma 4 detta disposizioni in merito al personale.

L'articolo 13-bis modifica gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. In particolare, i commi da 1 a 4 sono volti a porre a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all'« ecotassa », che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, che non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza.

L'articolo 14-bis modifica il comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disporre che agli oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, svolta dal Ministero dell'ambiente (anziché dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) provvedano il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e gli altri consorzi in base al valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno.

L'articolo 14-ter autorizza: il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. La norma prevede che alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

L'articolo 14-quater disciplina in via sperimentale l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici.

L'articolo 14-quinquies modifica l'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

L'articolo 14-sexies modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del

decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI.

L'articolo 14-septies modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

L'articolo 14-octies, aggiungendo l'articolo 232*-bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. In particolare, sono previsti i seguenti interventi: l'installazione da parte dei comuni nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare; l'attuazione di campagne di sensibilizzazione da parte dei produttori; l'istituzione di un Fondo per finanziare le suddette attività presso il Ministero dell'ambiente, alimentato dalle somme derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati.

L'articolo 14-nonies, attraverso una modifica all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel Disciplinare Tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

L'articolo 14-decies è finalizzato ad accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di stabilità 2014 per consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata

al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

L'articolo 15-bis disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi.

Le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 16 inseriscono i rifiuti di pile ed accumulatori tra le particolari categorie di rifiuti disciplinate dall'articolo 227 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le quali restano ferme le disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti.

È stato interamente sostituito l'articolo 17, che modifica l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffidi il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente.

L'articolo 18 novella l'articolo 233 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.

L'articolo 21 dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a un certo peso.

L'articolo 29-bis aggiunge all'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 il comma 1-bis, che consente ai comuni e ai loro enti strumentali, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

L'articolo 32 modifica l'articolo 40, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011 relativamente allo smaltimento di tipologie di rifiuti relativi a talune attività economiche. In particolare, sono considerati dalla nuova disposizione i soggetti esercenti attività quali Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, Servizi degli istituti di bellezza e Attività di tatuaggio e piercing. A tali soggetti è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, di rifiuti pericolosi.

Per quanto attiene, quindi, alle disposizioni inerenti al settore « difesa del suolo», evidenzia che l'articolo 22 detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo. In particolare, l'articolo: integra le definizioni presenti nel testo dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006; modifica la disciplina delle autorità di bacino distrettuale prevista all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006; prevede il mantenimento della sede operativa del bacino idrografico del fiume Serchio, al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio, e la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989; modifica la disciplina dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso una riduzione dei distretti e una riorganizzazione degli ambiti territoriali dei distretti; modifica le disposizioni in materia di monitoraggio previste dall'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali; prevede fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, la stipula da parte del Ministero dell'Ambiente e delle regioni di accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio « chi inquina paga » per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino; differisce i termini per l'adozione dei piani di tutela; prevede la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali.

L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Per quanto concerne poi gli articoli riguardanti le « risorse idriche », l'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).

L'articolo 24-bis disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economicosociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

L'articolo 26 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M, previa intesa in sede di Conferenza unificata, come specificato durante l'esame in Commissione.

L'articolo 26-bis stabilisce che il sovracanone, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt e si estenda a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano (BIM).

Quanto alle disposizioni relative a « capitale naturale e contabilità ambientale », l'articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.

L'articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

L'articolo 33 delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali.

Ulteriori disposizioni concernono, rispettivamente, il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (articolo 7), la raccolta di dati ambientali (articolo 7-bis), la tutela delle risorse idriche (articolo 26-ter), modifiche al Codice delle comunicazioni di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 (articolo 27), le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (articolo 28), l'istituzione delle « oil free zone » (articolo 34), delega il Governo in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico (articolo 37).

Relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il contenuto del nuovo testo del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure che riguardano, in particolare, la disciplina delle aree protette (sentenze della Corte n. 44 del 2011 e n. 263 del 2011), degli impianti termici civili (sentenza n. 250 del 2009), della gestione dei rifiuti (si vedano ex multis sentenza n. 10 del 2009 e sentenze nn. 277 e 62 del 2008). della difesa del suolo.

Per quanto riguarda gli articoli 9 e 10, che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006, ricorda che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 401/2007) ha ritenuto riconducibili i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici ad un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla com-

petenza statale rispettivamente dalle lettere *e)* ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Talune disposizioni riguardano poi il settore dell'energia: nel riparto di competenze legislative derivante dal titolo V la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è rimessa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Si ricorda peraltro che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico, pur trattandosi di materia di competenza concorrente, applicando il principio della « attrazione in sussidiarietà » elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.

Fa presente che la previsione di cui all'articolo 2-bis, che destina risorse per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, pur essendo nelle finalità riconducibile alla tutela dell'ambiente. di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è tuttavia suscettibile di produrre effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale in casi analoghi (si veda, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2008).

A suo avviso, andrebbe dunque valutata la necessità di prevedere il parere della Conferenza unificata nella relativa procedura, in aderenza con il principio di leale collaborazione, più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (*ex multis* sentenze n. 285 del 2005; n. 201 del 2007; n. 50 del 2008; n. 63 del 2008).

Fa presente altresì che l'articolo 12quater consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni il Comune territorialmente competente (comma 1). A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 (comma 2).

Al riguardo, segnala che andrebbero chiarite maggiormente le forme di coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell'estensione di cui al comma 2, anche in relazione alla procedura definita al comma 1.

Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, sottolinea che l'articolo 11, comma 1, capoverso Art. 206-quater.1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, la definizione degli incentivi, anche di natura fiscale, per i prodotti derivanti da materiali post consumo. Analogamente, l'articolo 14-octies, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze « l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati».

Riguardo a tali disposizioni, evidenzia quanto previsto dall'articolo 23 della Costituzione, in considerazione del fatto che le due norme prevedono una cornice non del tutto definita entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata, attribuendo implicitamente ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo (senza indicare un parametro o un limite massimo entro cui intervenire), secondo una procedura differente, in particolare, rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (regolamenti di

delegificazione), che non può dare, quindi, le medesime garanzie individuate da tale procedura.

Segnala, infine, che gli articoli 12-bis e 12-quinquies recano modifiche puntuali a decreti ministeriali. In proposito, ricordo che la circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare

modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi ».

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

# 5-03564 Toninelli: Sul procedimento di nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.

La legge, dunque, affida la scelta all'autorità politica, ma richiede che essa sia fatta con una procedura trasparente.

In attuazione delle citate disposizioni, la procedura ad evidenza pubblica è stata indetta con l'avviso pubblico sottoscritto il 6 giugno 2014 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicato il medesimo giorno sul sito istituzionale del Ministro. L'avviso non si è limitato a richiamare i criteri previsti dalla legge, ma ha altresì richiesto la presentazione di una sintetica descrizione delle linee programmatiche sull'espletamento dell'incarico. In tal modo, il Ministro ha ulteriormente limitato la propria discrezionalità.

Sono pervenute entro il termine previsto 154 candidature, che sono state valutate dal Ministro sulla base dei predetti tre criteri: la qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica, l'esperienza di elevato livello nei processi di

innovazione e le linee programmatiche sull'espletamento dell'incarico. All'esito di tale valutazione, la dr.ssa Alessandra Poggiani è risultata il candidato più idoneo in quanto, oltre ad essere in possesso delle qualificazioni professionali richieste in materia di innovazione, presenta una rilevante esperienza professionale nella gestione dei processi di innovazione. Infatti, la dr.ssa Poggiani ha ricoperto incarichi di natura manageriale nel settore ICT sia in ambito pubblico che privato – in particolare, il ruolo di direttore generale di società informatica pubblica - e detiene un'esperienza di respiro internazionale. Inoltre, è stata apprezzata la qualità delle linee programmatiche presentate per il loro respiro strategico, per la loro caratterizzazione operativa, nonché per la loro coerenza con le politiche del Governo.

In applicazione del principio di trasparenza, nella sezione « Amministrazione trasparente » del sito del Governo (sezione « enti controllati » — « enti pubblici vigilati ») è attivo il *link* al sito dell'Agenzia, cui è stata data l'indicazione di pubblicare il *curriculum* del direttore generale e gli altri dati previsti dalla normativa vigente. Sullo stesso sito è stato pubblicato l'elenco dei candidati, mentre ovvie ragioni di tutela della riservatezza hanno impedito, in questo caso come in qualsiasi concorso pubblico, di pubblicarvi i *curricula* dei candidati.

# 5-03565 Gelmini e Ciracì: Sulle iniziative in materia di riforma della pubblica amministrazione.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione pone alcune questioni generali, relative alle linee fondamentali della riforma amministrativa in corso, e alcune questioni più specifiche. Risponderò distintamente alle une e alle altre.

Cominciando dai quesiti posti a conclusione dell'interrogazione, osservo innanzitutto che il contenimento della spesa è un obiettivo del Governo, ma non specificamente del decreto-legge 90, né del disegno di legge in discussione al Senato, anche se molte delle relative previsioni (come quelle relative agli onorari degli avvocati pubblici e a quelli dei segretari comunali o alla soppressione e all'accorpamento di enti) produrranno rilevanti risparmi.

È un obiettivo del Governo anche liberare l'iniziativa economica privata dai vincoli derivanti da norme confuse e frammentarie e dalla loro cattiva attuazione e interpretazione. Ma per semplificare e liberalizzare realmente, non servono norme-manifesto o promesse legislative, come quelle spesso adottate in passato: servono un paziente lavoro di revisione legislativa (come quello consistente nella redazione di testi unici o nella precisa individuazione delle attività sottoposte a silenzio-assenso e segnalazione di inizio di attività, previsti dal disegno di legge) e una costante azione amministrativa (come quella che ha consentito la conclusione dell'accordo in Conferenza unificata sui moduli uniformi per i permessi di costruire e che, nelle prossime settimane, condurrà all'adozione l'Agenda per la semplificazione, prevista dal decreto 90).

Per quanto riguarda le questioni specifiche, mi limito a osservare:

Sulla soppressione dei trattenimenti in servizio, che la norma va valutata per il futuro (per i posti che saranno liberati) più che per il passato (per i trattenimenti in servizio venuti meno) e che, date le dinamiche contributive, il numero delle nuove assunzioni è molto più alto di quello dei trattenimenti in servizio che vengono meno;

Sul principio meritocratico, che esso è alla base dell'intervento sulla dirigenza pubblica, che contempla sistemi di reclutamento e di conferimento di incarichi dirigenziali basati sulla corrispondenza tra requisiti e competenze, oltre che la revisione della disciplina della responsabilità;

Sulla mobilità dei dipendenti pubblici, che il decreto-legge prevede misure particolarmente incisive in termini di mobilità obbligatoria, compresa la possibilità di trasferimento entro un raggio di cinquanta chilometri, e rimuove ostacoli – anche di ordine finanziario – alla mobilità volontaria, che può a sua volta risolvere rilevanti problemi di distribuzione del personale;

Sulla valutazione del rendimento degli uffici e dei dipendenti, che il decreto-legge consente una drastica semplificazione del macchinoso sistema delineato dalla legislazione vigente (senza per questo rinunciare all'apporto dei cittadini) e che il disegno di legge introduce il principio che la valutazione serve non solo a erogare una parte della retribuzione, ma anche a regolare la carriera dei dipendenti.

5-03566 Fiano e Lauricella: Sull'ambito di applicazione delle norme sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle forze di polizia di cui al decreto-legge n. 90 del 2014.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare va rilevato che l'articolo 2199 del « Codice dell'ordinamento militare » (decreto legislativo n. 66 del 2010) esclude la possibilità di applicare l'istituto dello scorrimento delle graduatorie ai fini dell'assunzione nei Corpi di polizia a ordinamento civile e militare; in tal senso si è pronunciata più volte la giurisprudenza amministrativa che riconosciuto la correttezza del comportamento delle amministrazioni interessate nell'escludere la possibilità di applicare, ai fini dell'assunzione nelle forze di polizia, l'istituto dello scorrimento delle graduatorie.

Al riguardo, l'articolo 3 del decretolegge n. 90 del 2014 ha recentemente introdotto una norma, di natura eccezionale, finalizzata a soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento di Expo Milano 2015.

Tale norma autorizza le forze di polizia, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare, ad assumere personale nei rispettivi ruoli iniziali, facendo ricorso, in via straordinaria, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno

2013, approvate entro il 31 ottobre 2014. Appare chiaro che la possibilità di far ricorso all'istituto dello scorrimento della graduatoria è quindi limitata esclusivamente alle graduatorie relative ai concorsi indetti per l'anno 2013 ed approvate entro il 31 ottobre 2014.

Peraltro, come è noto, trattandosi di norma di natura eccezionale e straordinaria, non è suscettibile di interpretazione analogica; deve quindi ritenersi esclusa la possibilità di applicare l'istituto dello scorrimento delle graduatorie anche ai concorsi indetti in anno diverso dal 2013.

In tal senso, il concorso a 170 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, a cui si fa riferimento, essendo stato indetto nell'anno 2012, non può rientrare nella fattispecie prevista dalla norma in esame.

Ciò premesso, il Governo è disponibile a valutare iniziative parlamentari volte a correggere la disposizione, peraltro a sua volta introdotta con un emendamento di iniziativa parlamentare in sede di conversione, volte a estenderla agli idonei del suddetto concorso.

# II COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Giustizia)

#### SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:	
Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A	23
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Audizione di Cesare Massimo Bianca, professore di diritto civile, di Paolo Morozzo della Rocca, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Urbino e di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata (Svolgimento e conclusione)	23
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03554 Daniele Farina ed altri: Sul ritardo nella nomina del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del capo del dipartimento politiche antidroga e del garante nazionale dei diritti dei detenuti	24
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	26
5-03555 Di Lello: Sull'efficienza degli uffici giudiziari in relazione alle risorse destinate al tirocinio formativo	24
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	28
5-03557 Businarolo: Sull'estensione dell'uso delle intercettazioni al fine di favorire il rafforzamento della lotta alla criminalità organizzata	25
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	29

#### COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 settembre 2014.

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.45 alle 12.15 e dalle 15.35 alle 16.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C.

1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Audizione di Cesare Massimo Bianca, professore di diritto civile, di Paolo Morozzo della Rocca, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Urbino e di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Cesare Massimo BIANCA, professore di diritto civile, Arnaldo MORACE PINELLI, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, e Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Urbino.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giuseppe BERRETTA (PD), Luisa BOSSA (PD), Donatella FERRANTI, presidente, Anna ROSSOMANDO (PD) e Michela MARZANO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Cesare Massimo BIANCA, professore di diritto civile, Arnaldo MORACE PINELLI, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, e Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Urbino.

Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

#### La seduta comincia alle 15.20.

Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03554 Daniele Farina ed altri: Sul ritardo nella nomina del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del capo del dipartimento politiche antidroga e del garante nazionale dei diritti dei detenuti.

Daniele FARINA (SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Daniele FARINA (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, che ritiene generica e poco incisiva. Si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla medesima questione.

5-03555 Di Lello: Sull'efficienza degli uffici giudiziari in relazione alle risorse destinate al tirocinio formativo.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, auspicando che non scada inutilmente il termine del 30 settembre indicato nell'atto di sindacato ispettivo e che il Governo voglia effettivamente intraprendere iniziative utili in favore dell'istituto del tirocinio formativo.

5-03557 Businarolo: Sull'estensione dell'uso delle intercettazioni al fine di favorire il rafforzamento della lotta alla criminalità organizzata.

Francesca BUSINAROLO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Francesca BUSINAROLO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per avere fornito una risposta piuttosto esauriente, riservandosi la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo per approfondire la questione prospettata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

Interrogazione 5-03554 Daniele Farina ed altri: Sul ritardo nella nomina del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del capo del dipartimento politiche antidroga e del garante nazionale dei diritti dei detenuti.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Il Dipartimento per le politiche antidroga, struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in tema di politiche di contrasto al diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze, è una delle strutture generali permanenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro della Giustizia non è titolare, al riguardo, di alcun potere di impulso delle procedure relative a tali strutture. Tuttavia si segnala, come da elementi ricevuti dalla Presidenza del Consiglio, che la nomina del Capo Dipartimento rientra nel processo di riorganizzazione degli uffici della Presidenza, che è in corso di ultimazione in questo periodo, e che ciò non ha impedito al Governo di esercitare il potere di indirizzo politico nella materia.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito dal decreto-legge n. 146 del 2013 ed esercita le funzioni di vigilanza, di controllo e di proposizione indicate dall'articolo 7 del citato decreto. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari. Il Garante nazionale si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia e dispone di un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, la cui struttura e composizione sono determinate con regolamento ministeriale,

che è stato già adottato e trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere. Il complesso procedimento volto alla nomina dei componenti del Garante ed all'effettiva entrata in funzione di tale nuovo organismo è stato pertanto tempestivamente avviato e sarà concluso in tempi brevissimi.

Quanto all'attuale vacanza del posto di Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Ministro ha compiuto un attento vaglio dei profili professionali di alcuni dei possibili candidati, trattandosi di scelta la cui delicatezza e rilevanza è di immediata comprensione, e si assicura che al più presto verrà individuato il nome di colui che andrà a ricoprire tale fondamentale ruolo.

Tale vacanza, peraltro, non ha comportato alcuna inerzia operativa, né il venir meno della costante attenzione del Ministro sulle questioni relative alla materia penitenziaria, ed in particolare sulle condizioni di vivibilità delle carceri.

A tale riguardo, il Ministro si è personalmente impegnato nella elaborazione di un piano di azione per un ripensamento complessivo del sistema penitenziario, i cui principali punti sono stati presentati lo scorso maggio alla Corte di Strasburgo, e che ha condotto, unitamente agli interventi normativi settoriali promossi anche dai precedenti Governi, alla sensibile riduzione della popolazione carceraria, calata di oltre 10.000 unità rispetto all'anno precedente, ed al palese cambiamento di composizione della popolazione detenuta, registrandosi una significativa riduzione

del numero dei detenuti non definitivi rispetto a quello dei detenuti condannati con sentenza passata in giudicato.

Infine le linee di indirizzo politico del Ministro in tale cruciale materia sono state ampiamente esposte in numerose occasioni anche in sede delle varie audizioni parlamentari e sono poi state compiutamente dettagliate nell'atto di indirizzo politico del Ministro emanato ad inizio di settembre e pubblicato sul sito del Ministero.

# Interrogazione 5-03555 Di Lello: Sull'efficienza degli uffici giudiziari in relazione alle risorse destinate al tirocinio formativo.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero della Giustizia, in applicazione dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato con la legge di stabilità 2013, ha finanziato i progetti formativi presso gli uffici giudiziari utilizzando le risorse iscritte sul proprio bilancio, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro.

La legge di stabilità 2014 ha prorogato il finanziamento del percorso di perfezionamento dei suddetti progetti formativi, incrementando il limite di spesa di ulteriori 7,5 milioni, per un totale di 15 milioni di euro; questa Amministrazione ha già utilizzato nel corrente anno, per i fini previsti dalla legge, i primi 7,5 milioni di euro.

L'articolo 50, comma primo, del decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato a seguito di un emendamento parlamentare approvato in sede di conversione in legge, ha previsto la possibilità di utilizzare nell'ambito dell'ufficio del processo i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi dall'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Questo Ministero ha pertanto immediatamente avviato con il Ministero dell'economia e delle finanze una opportuna interlocuzione per l'assegnazione di ulteriori 7,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse da contributo unificato derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di reperire le risorse necessarie al completamento dei progetti avviati nel corso del 2014, aggiuntive alle dotazioni ordinarie di bilancio; si è nel contempo assicurata la più ampia disponibilità a verificare con la Ragioneria Generale dello Stato eventuali soluzioni alternative di finanziamento, e si è allo stato in attesa della risposta del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle soluzioni avanzate dal Ministero della giustizia.

Preme ricordare come è comunque intendimento di questa Amministrazione assicurare il raggiungimento di ogni intervento utile al fine di non disperdere il prezioso bagaglio di professionalità acquisito dai tirocinanti presso gli uffici giudiziari.

Interrogazione 5-03557 Businarolo: Sull'estensione dell'uso delle intercettazioni al fine di favorire il rafforzamento della lotta alla criminalità organizzata.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'onorevole Businarolo ed alle richieste di chiarimento sulla regolarità delle indagini riguardanti il titolare del ristorante romano Assunta Madre comunico che è stata prontamente avviata una verifica ministeriale.

Gli esiti – riferibili soltanto in sintesi, attesa la ridotta tempistica necessitata dalla risposta al presente question time – permettono di escludere le paventate irregolarità essendo emerso che la trasmissione degli atti alle Procure di Palermo e di Perugia ha avuto luogo tempestivamente e che la nota relativa alla trascrizione delle conversazioni è stata correttamente depositata dalla Squadra Mobile di Roma.

Inoltre, alla luce delle risultanze documentali acquisite, è dato affermare che il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha autorizzato l'esecuzione di intercettazione delle conversazioni tra presenti in relazione al reato di riciclaggio con decreto del 15 aprile 2013 e che le operazioni di intercettazione, per difficoltà di carattere tecnico, hanno avuto concreto inizio soltanto in data 17 ottobre 2013, a differenza di quanto riportato dalla stampa e ripreso nell'interrogazione.

È altresì stato appurato che presso gli Uffici della Procura procedente nulla risulta in ordine all'affermazione contenuta in un articolo del settimanale Panorama « secondo cui uno o più componenti del Consiglio Superiore della Magistratura sarebbero stati al corrente dell'attività di intercettazione e, comunque, delle indagini in corso ».

Per quanto riguarda poi le iniziative di carattere normativo in materia di intercettazioni, segnalo che la disciplina processuale oggi vigente prevede, in via ordinaria, limiti stringenti idonei a garantire che il ricorso a tali indagini sia limitato a determinati ambiti delittuosi, sempreché sussistano gravi indizi di reato e che tale attività di indagine tecnica sia assolutamente indispensabile. Tanto il requisito dei gravi indizi quanto quello della indispensabilità assoluta, costituiscono strumenti di garanzia del sistema che, applicati nel rispetto della legge, consentono di contemperare l'esigenza di tutela dei beniinteressi potenzialmente confliggenti con quello che giustifica l'attività di indagine (ad esempio la tutela della riservatezza).

L'attenzione del Guardasigilli ad una più sensibile regolamentazione del ricorso allo strumento delle intercettazioni trova conferma nelle disposizioni contenute sul punto dal disegno di legge in materia di processo penale e criminalità organizzata, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 agosto ed in corso di pubblicazione.

I principi e i criteri direttivi cui si ispira la riforma tengono conto del fondamentale rilievo delle intercettazioni quale strumento di ricerca della prova nel contrasto alle più gravi forme di criminalità e considerano, al contempo, le esigenze di tutela relativamente alle comunicazioni relativamente non rilevanti a fini di giustizia penale.

# III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVI-LUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI:	
Audizione del viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, sugli strumenti normativi di attuazione della legge 11 agosto 2014 n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	30
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Esame e rinvio)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Esame e rinvio)	35
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Feame e rinvio)	3,9

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza del presidente Maria Edera SPA-DONI.

La seduta comincia alle 8.

Audizione del viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, sugli strumenti normativi di attuazione della legge 11 agosto 2014 n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Maria Edera SPADONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Lapo PISTELLI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lia QUAR-TAPELLE PROCOPIO (PD), Pia Elda LO-CATELLI (Misto-PSI-PLI) e Maria Edera SPADONI, presidente.

Lapo PISTELLI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Maria Edera SPADONI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri ed alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

#### La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura e Politiche dell'Unione europea, assegnatarie del provvedimento in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Franco Cassano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

C. 2574 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sandra ZAMPA (PD), relatore, riferisce che l'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale di cui al disegno di legge in titolo è ormai risalente, essendo stato firmato a Roma il 22 maggio 1995, tanto che nel 2003 è stato firmato dalle due Parti anche un Protocollo all'Accordo, anch'esso all'esame della Commissione. Lo scopo dell'Accordo, analogamente a quello di numerosi altri accordi della stessa specie, è quello di regolare alcuni aspetti previdenziali.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, questo si compone di 33 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati.

L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e canadesi cui si applicherà l'Accordo, prevedendo altresì l'estensione a eventuali successive modifiche legislative in Italia o in Canada.

In base all'articolo 3 l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano, o siano state, soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari o superstiti. L'articolo 4 stabilisce la parità di trattamento tra le persone di cui al precedente articolo 3 che risiedano sul territorio di uno Stato contraente e i cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione.

L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Canada.

L'articolo 6 prevede che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sia soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato; qualora invece si tratti di lavoratore autonomo che opera in entrambi i Paesi, questi sarà soggetto alla sola legislazione del Paese di residenza: ciò ove non sia diversamente previsto in altre sezioni dell'Accordo in esame.

L'articolo 7 prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi. Qualora il distacco si prolunghi oltre tale termine, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine. La relazione introduttiva al disegno di legge ricorda come con questa norma si venga incontro alle esigenze imposte dalla sempre maggiore mobilità delle imprese italiane e canadesi operanti all'estero, semplificando anche la tutela previdenziale dei lavoratori interessati, in capo ai quali viene mantenuta la legislazione nazionale anche per lunghi periodi di distacco nell'altro Paese contraente.

L'articolo 8 dispone in termini analoghi al precedente articolo, ma con specifico riferimento alle persone impiegate su installazioni marine per la ricerca di idrocarburi e minerali situate nell'area corrispondente alla piattaforma continentale di una delle due Parti dell'Accordo. L'articolo 9 prevede per i lavoratori impiegati su navi o aeromobili il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di bandiera della nave o in cui la compagnia aerea ha la sua sede legale.

L'articolo 10 salvaguarda le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Ugualmente, è previsto che saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente o ivi assunte.

In base all'articolo 11, tuttavia, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo.

L'articolo 13 prevede la possibilità della totalizzazione dei periodi contributivi accreditati nei due Paesi, sì da consentire il raggiungimento più agevole dei minimi contributivi e un più elevato livello delle prestazioni.

Con l'articolo 14 la totalizzazione viene estesa – in caso di carenza contributiva del soggetto interessato dopo la totalizzazione tra Italia e Canada – anche ai periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali di Paesi terzi, a condizione che tanto l'Italia quanto il Canada abbiano in vigore con detti Stati separati Accordi in materia previdenziale che includano la clausola di totalizzazione dei periodi contributivi. La relazione introduttiva al disegno di legge rileva come questa totalizzazione multipla serva per i lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa all'estero molto frammentata.

L'applicazione concreta delle previsioni sulla totalizzazione per il calcolo delle prestazioni è disposta dagli articoli 17 e 18 (per la legislazione canadese) e dall'articolo 19 (per la legislazione italiana). In particolare il comma 5 dell'articolo 19 prevede che, se la somma di prestazioni cui una data persona ha diritto ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti non

raggiunge l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, la competente istituzione del nostro paese concede l'integrazione per raggiungere tale importo. La relazione introduttiva al disegno di legge rileva come tale previsione interessi anche i connazionali rimpatriati dal Canada.

L'articolo 22 individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo, anche eventualmente in tema di accertamenti sanitari (articolo 24). In particolare, poi, in base all'articolo 23 le autorità e istituzioni competenti dei due Stati si comunicheranno sollecitamente le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Accordo: tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo, salvo il caso di diversa previsione nella legislazione dello Stato che le riceve.

L'articolo 25 esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo in esame, la necessità della legalizzazione o di altre simili formalità da parte delle autorità diplomatico-consolari. Inoltre è stabilito che qualsiasi riduzione o esenzione di imposte prevista dalla legislazione nazionale si applichi anche ai documenti presentati in applicazione dell'Accordo.

L'articolo 26 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede l'utilizzazione di una delle lingue ufficiali di entrambi i Paesi.

In base all'articolo 27, le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente verranno d'ufficio trasferite a cura delle autorità dello Stato in cui la domanda è stata presentata.

L'articolo 28 prevede la possibilità che ciascuna amministrazione nazionale paghi le prestazioni previste dall'Accordo in esame nella propria valuta.

L'articolo 29 stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non sia stato possibile dirimere dalle rispettive autorità competenti: in difetto di risoluzione della controversia, questa, a richiesta di una delle Parti, sarà sottoposta ad una Commissione arbitrale, le cui determinazioni saranno definitive e vincolanti.

In ragione del peculiare assetto istituzionale canadese, l'articolo 30 prevede la possibilità della conclusione di intese in materia di sicurezza sociale tra le competenti autorità italiane e una qualsiasi provincia canadese, purché tali intese non siano in contrasto con le disposizioni dell'Accordo in esame.

L'articolo 31 fissa alcuni principi in ordine a posizioni previdenziali pregresse rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame, e l'articolo 32, dopo aver previsto la cessazione del precedente Accordo di sicurezza sociale italo-canadese del 1977 a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame, stabilisce che le prestazioni erogate in applicazione dell'Accordo del 1977 potranno essere ricalcolate tenendo conto disposizioni dell'Accordo subentrante, ma il calcolo non potrà in alcun caso comportare una riduzione dell'ammontare delle prestazioni già in godimento.

Infine l'articolo 33 stabilisce che l'Accordo è concluso per un periodo indefinito: ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare l'Accordo per iscritto con preavviso di 12 mesi. La cessazione dell'Accordo non pregiudicherà alcuno dei diritti acquisiti conformemente alle disposizioni di esso, e le Parti collaboreranno per definire i diritti in corso di acquisizione al momento della cessazione dell'Accordo.

Quanto al Protocollo aggiuntivo del 2003, la cui entrata in vigore coinciderà con quella dell'Accordo, fa rilevare che esso consta di 8 articoli, che non recano alcuna novità sostanziale rispetto all'Accordo, bensì una serie di precisazioni e rilievi interpretativi.

Venendo al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, precisa che si compone di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.

L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 313.600 euro per il 2014, 521.600 euro per il 2015 e 2.555.500 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

Come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009), l'articolo reca poi la clausola di salvaguardia per il caso di scostamenti dell'andamento della spesa rispetto agli oneri finanziari previsti. L'INPS è chiamato a riferire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo comma 8 della legge 328/2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il sottosegretario Mario GIRO esprime l'auspicio che il disegno di legge sia approvato quanto prima, sia perché l'Accordo attende di essere ratificato da molti anni e il Canada vi ha già provveduto, sia perché, infine, con la prossima entrata in vigore del nuovo accordo commerciale tra l'Unione europea e il Canada (Canada-European Union Comprehensive Economic

Trade Agreement), le imprese italiane operanti in quel Paese rischiano di perdere in competitività. Aggiunge che, se fino ad oggi la difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie, peraltro di importo modesto, ha ritardato la ratifica dell'Accordo, ora che questo problema è stato superato, occorre procedere il più speditamente possibile.

Fabio PORTA (PD), anche in qualità di deputato eletto nella circoscrizione Estero e di presidente del Comitato permanente italiani nel mondo e promozione del sistema paese, esprime grande soddisfazione nel vedere finalmente presentato al Parlamento il disegno di legge relativo all'Accordo di sicurezza sociale con il Canada, la cui ratifica attende ormai da quasi venti anni, con danno non soltanto per l'immagine dell'Italia all'estero, ma anche per le imprese italiane e soprattutto per una delle maggiori comunità di italiani all'estero, appunto quella canadese.

Coglie quindi l'occasione per sollecitare il Governo alla tempestiva presentazione al Parlamento anche del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di sicurezza sociale stipulato dall'Italia con il Cile, paese del quale sottolinea i forti legami storici e politici con l'Italia.

Conclude riconoscendo al Governo il merito di adoperarsi per accelerare le procedure di ratifica di accordi come quello in esame, la cui importanza diventa sempre maggiore, anche in ragione dell'intensificarsi dei flussi migratori e della conseguente costituzione in Italia di comunità di stranieri spesso consistenti.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), premesso di condividere alcune delle considerazioni svolte dal deputato Porta, esprime però scetticismo in merito alla quantificazione e alle modalità di copertura dell'onere finanziario necessario per l'applicazione dell'accordo. Per queste ragioni, annuncia che il suo gruppo si riserva di formulare un giudizio complessivo sul provvedimento all'esito di un approfondimento in merito ai profili anzidetti.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 22 settembre prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco FEDI (PD), relatore, illustrando il provvedimento, riferisce che l'accordo bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, si prefigge di regolare i rapporti tra i due Paesi relativamente alla copertura e tutela previdenziale dei lavoratori.

Nel sottolineare l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge di ratifica, in considerazione del fatto che il Giappone ha già ratificato l'accordo, chiarisce che questo prevede la copertura previdenziale dei lavoratori al seguito delle imprese di uno Stato, distaccati nel territorio dell'altro Stato, e la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.

La ratifica di questo accordo internazionale arricchisce il quadro complessivo dei rapporti internazionali, bilaterali, tra Italia e Giappone, contribuisce a creare le condizioni per un aumento degli investimenti, diretti e reciproci, e rende più equa la protezione previdenziale dei lavoratori, sia quando sono al seguito di imprese, sia quando rientrano in Italia dopo periodi di lavoro all'estero.

La necessità di una tale intesa era stata rilevata in molteplici occasioni di incontro bilaterale. Evidentemente la ratifica da parte giapponese ha impresso maggiore urgenza alla necessità di un rapido *iter* parlamentare anche da parte italiana, sia per una questione di immagine internazionale e di posizione dell'Italia nei rapporti bilaterali, sia per una necessità di completamento del quadro complessivo dei rapporti bilaterali. L'Italia è infatti l'unico Paese del G8 con il quale il Governo giapponese non ha, ad oggi, un vigente accordo di sicurezza sociale.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, questo si compone di 24 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e giapponesi cui si applicherà l'Accordo in esame, indicando altresì le eccezioni dal campo di applicazione dell'Accordo medesimo.

In base all'articolo 3, l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché altre individuate categorie di persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari).

L'articolo 4 dispone che, salvo diversa previsione nell'Accordo, le persone di cui al precedente articolo 3 che risiedano sul territorio di uno Stato contraente riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato contraente nell'applicazione della pertinente legislazione di quello Stato.

L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Giappone. È tuttavia salvaguardata la legislazione giapponese che per alcuni casi di prepensionamento prevede necessariamente la presenza dell'interessato sul territorio nipponico.

L'articolo 6 prevede quindi che una persona che svolge attività lavorativa subordinata o autonoma nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato: ciò ove non diversamente previsto in altre sezioni dell'Accordo in esame.

L'articolo centrale dell'Accordo come rilevato anche dalla relazione di accompagnamento - è l'articolo 7, che prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a meno che il periodo del distacco superi i cinque anni (comma 1). Qualora il distacco si prolunghi oltre cinque anni, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine (comma 2). Ouanto previsto per il distacco di lavoratori dipendenti vale anche per il caso di una persona che presti lavoro autonomo in via temporanea nel territorio dell'altro Stato contraente (commi 4 e 5).

L'articolo 8 prevede, per i lavoratori impiegati su navi, il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di appartenenza della nave.

L'articolo 9 salvaguarda le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Ugualmente, è previsto che saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente.

In base all'articolo 10, tuttavia, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo nei confronti di particolari categorie di persone, e ciò su richiesta di un lavoratore autonomo o, congiuntamente, di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro.

Con l'articolo 11, che riguarda i coniugi e figli al seguito di un italiano che lavora in territorio giapponese, si prevede che a costoro verrà applicata la copertura assicurativa prevista dalla legge italiana, salvo espressa richiesta in senso contrario da parte del coniuge o dei figli del lavoratore italiano. L'articolo 12 opera precisazioni sulle gestioni previdenziali escluse dall'applicazione di alcune clausole dell'Accordo, mentre l'articolo 13 specifica l'ambito di applicazione del solo articolo 2.

L'articolo 14 individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 15 esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo in esame, la necessità della legalizzazione o di altre simili formalità da parte delle autorità diplomatico-consolari. Inoltre è stabilito che qualsiasi riduzione o esenzione di imposte prevista dalla legislazione nazionale si applichi anche ai documenti presentati in applicazione dell'Accordo.

L'articolo 16 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni, nonché nei confronti delle persone interessate: tale regime prevede le lingue italiana, giapponese o inglese.

In base all'articolo 17 le autorità e istituzioni competenti dei due Stati si comunicheranno informazioni eventualmente raccolte su persone, qualora sia necessario per l'applicazione dell'Accordo: tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo, e riceveranno un livello di protezione pari a quello assicurato dalla legislazione dello Stato che le riceve.

Le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente verranno d'ufficio trasferite a cura delle autorità dello Stato in cui la domanda è stata presentata (articolo 18).

L'articolo 19 prevede la possibilità di pagare le prestazioni previste dall'Accordo in esame nella valuta di ciascuno dei due Stati contraenti.

L'articolo 20 stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 21 prevede la non incidenza di quanto previsto dal precedente articolo 4, in riferimento alle norme sui periodi complementari riguardanti i soli cittadini giapponesi.

L'articolo 22 fissa alla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame la decorrenza del periodo di distacco di cui al precedente articolo 7, qualora tale distacco sia iniziato prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Infine gli articoli 23 e 24 contengono le clausole finali dell'Accordo, il quale è concluso per un periodo indefinito: ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare l'Accordo per iscritto e attraverso i canali diplomatici, con effetto dalla fine del dodicesimo mese successivo a quello di notifica.

Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che questo consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso.

L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 9.685.000 euro per il 2014, 9.862.000 euro per il 2015 e 10.740.000 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Fa presente che la relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica, molto analitica, rileva un consistente onere a carico dell'INPS, in ragione del numero quasi doppio di lavoratori giapponesi impiegati in Italia da imprese nipponiche rispetto ai lavoratori italiani attivi in Giappone per conto di imprese italiane. Tale onere è peraltro leggermente temperato dalla considerazione che, in caso di entrata in vigore dell'Accordo, cesserebbe la contribuzione dei lavoratori giapponesi all'INPS – in quanto questi rientrerebbero, come previsto dall'Accordo, esclusiva-

mente sotto la legislazione nipponica – e dunque verrebbe meno anche l'incremento della prestazione contributiva loro spettante in base alla legislazione italiana (ed in particolare in base alla legge n. 189 del 2002, cosiddetta « legge Bossi-Fini ») al momento del pensionamento e del rientro in Giappone.

Sulla base di tutto ciò, precisa che l'onere netto per l'INPS, nel periodo 2014-2023, avrebbe un andamento crescente da 9,685 milioni di euro nel 2014 a 10,24 milioni di euro nel 2023.

Segnala altresì che il comma 2. secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009), reca una specifica clausola di salvaguardia per il caso di eventuali scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio da parte dell'INPS. Questo è chiamato a riferire in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Ouest'ultimo, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è chiamato a provvedere con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali, previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

L'articolo 4, infine, fissa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica nel giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude rilevando che si tratta in sostanza di un accordo importante, che rafforzerà le già buone relazioni economiche tra i due paesi. Fa presente al riguardo che l'interscambio commerciale tra Giappone e Italia ha una bilancia commerciale nettamente in favore dell'Italia: le esportazioni del Giappone verso l'Italia ammontano a 292 miliardi di yen, mentre le esportazioni italiane verso il Giappone a 764 miliardi di yen.

Negli investimenti diretti, invece, il Giappone investe verso l'Italia 233 miliardi di yen ed attualmente sono circa 217 le aziende giapponesi inserite nel mercato italiano, mentre lo stock degli investimenti diretti dall'Italia verso il Giappone è di circa 83 miliardi di yen ed attualmente sono circa 68 le aziende inserite nel mercato giapponese. Ogni anno si stima che siano all'incirca tra gli 800 mila e il milione i turisti giapponesi che vengono a visitare l'Italia. Né va trascurato che i cittadini giapponesi che risiedono in Italia sono attorno ai 13.000 e che i cittadini italiani iscritti all'AIRE sono poco oltre i 2.700; e che la presenza culturale italiana in Giappone e giapponese in Italia negli anni ha rafforzato, anche a livello linguistico e culturale, gli scambi tra i due Paesi.

Per queste ragioni ritiene importante la rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Mario GIRO si associa al relatore nell'esprimere l'auspicio che il disegno di legge sia approvato al più presto, richiamandosi alle stesse ragioni di carattere generale che ha già illustrato con riguardo all'Accordo di sicurezza sociale con il Canada e ricordando che sono in corso negoziati tra l'Unione europea e il Giappone per la stipula di un trattato commerciale che rafforzerà ulteriormente l'interscambio commerciale tra i Paesi dell'Unione europea e il Giappone.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 22 settembre prossimo.

La seduta termina alle 14.40.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri ed alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

#### La seduta comincia alle 14.40.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Edera SPADONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'espressione del parere sul decreto-legge in titolo sia rinviata ad altra seduta, in considerazione del fatto che i commissari non hanno avuto il tempo di studiare il provvedimento, che è molto complesso, in quanto lo stesso è stato inserito successivamente nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, chiarisce che l'inserimento del decreto-legge in titolo all'ordine del giorno dei lavori della Commissione è dovuto alla circostanza che la prossima settimana la Commissione affari esteri non potrà riunirsi per la concomitante partecipazione all'Assemblea generale delle Nazioni unite a New York.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) chiede di rinviare a domani l'espressione del parere, per dar modo ai gruppi di approfondire i contenuti del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, propone di iniziare l'esame oggi, con lo svol-

gimento della relazione introduttiva e l'intervento del rappresentante del Governo, e di rinviare ad altra seduta, da convocare domattina, l'espressione del parere.

Vincenzo AMENDOLA (PD) concorda sulla proposta del presidente Cicchitto.

Fabio PORTA (PD), relatore, introduce l'esame, riferendo che il decreto-legge in titolo è costituito da 45 articoli, che dispongono misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive.

La competenza della III Commissione è richiamata dall'articolo 30 sulla promozione straordinaria del *made in Italy* e le misure per l'attrazione degli investimenti. La principale novità è rappresentata dal lancio di un Piano che il Ministero per lo sviluppo economico adotterà entro due mesi. Sottolinea positivamente la previsione dell'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nelle linee-guida del Piano ritrova molte delle sollecitazioni che il Comitato permanente di questa Commissione sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema-Paese – da lui presieduto – ha più volte svolto. Si riferisce in particolare al sostegno alle piccole e medie imprese, che riceveranno formazione ed informazione, anche attraverso l'acquisizione di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione.

Giudica altresì opportune le misure di incentivazione del *made in Italy* e parallelamente di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

Nel condividere poi la realizzazione di un segno distintivo unico in relazione all'Esposizione universale di Milano 2015, segnala alcune tipologie promozionali innovative in ordine alle reti di distribuzione ed al commercio elettronico.

L'altra significativa novità normativa riguarda l'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia che è accorpata all'Agenzia ICE, sopprimendosi il cosiddetto *Desk Italia* di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Poiché la rete estera della predetta agenzia opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari, ritiene necessaria la presenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel Comitato di coordinamento dell'attività in materia.

Nota invece in modo negativo la mancata previsione al comma 9 dell'intesa dello stesso dicastero nella predisposizione della relazione sul nuovo piano.

Infine richiama nuovamente l'attenzione sull'esigenza di coinvolgere, sia nella promozione che nell'attrazione degli investimenti, le comunità degli italiani all'estero, che offrono un enorme potenziale di canali e di contatti per le nostre imprese.

Il sottosegretario Mario GIRO, premesso che a causa di concomitanti impegni non potrà essere presente alla seduta di domani e che sarà quindi sostituito da altro rappresentante del Governo, si sofferma in modo particolare sull'articolo 30 del decreto-legge, che prevede l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.

Al riguardo, chiarisce che le attività promozionali individuate come contenuto del Piano corrispondono in gran parte ai suggerimenti provenienti dalla rete diplomatico-consolare, che è stata chiamata nei mesi scorsi a fornire valutazioni e proposte sull'attività promozionale alla luce dell'esperienza concreta nei Paesi di accreditamento, con l'obiettivo di fornire un contributo qualificato all'esercizio di programmazione in seno alla Cabina di Regia per l'Italia internazionale.

Fa presente che la Farnesina è pronta a collaborare attivamente nell'attuazione delle misure del Piano, sia di quelle di carattere informativo a beneficio delle piccole e medie imprese – come già accade con il *Roadshow* per l'internazionalizzazione, alla cui tappa di Bologna, il 9 ottobre, parteciperà lui stesso, – sia di

quelle finalizzate alla penetrazione dei mercati prioritari, attraverso la rete diplomatico-consolare.

Assicura che le iniziative per la valorizzazione della qualità dei prodotti italiani, soprattutto nel settore agroalimentare (anche in connessione con Expo' 2015), il contrasto all'*Italian sounding*, il massiccio inserimento nelle catene distributive locali vedranno ambasciate e consolati impegnati attivamente a supporto dell'ICE, anche con l'obiettivo di inquadrare tale sforzo in una strategia integrata di promozione dell'eccellenza del *Made in Italy* che includa cultura, scienza e territori e valorizzi quindi l'unicità dei nostri prodotti.

Ritiene che, una volta confermata l'entità dell'impegno finanziario nella legge di stabilità, le misure previste dal Piano saranno fondamentali per il sostegno alle imprese italiane, sia nei mercati maturi nei quali si concentra tuttora una larga fetta dell'export italiano, ed in particolare nei grandi Paesi dell'Unione europea e nell'America del Nord, alla luce delle grandi opportunità offerte dagli accordi commerciali appena conclusi o in corso di negoziazione, - sia in quei mercati emergenti dell'Asia, dell'Africa Subsahariana e dell'America latina che sono stati identificati come i più promettenti per le imprese italiane, per caratteristiche dei rispettivi sistemi produttivi, i modelli di consumo e i tassi di crescita.

Quanto all'ICE, ritiene che sia stata una scelta importante considerare l'Agenzia

ICE come unico « braccio operativo » delle attività che dovranno essere svolte per raggiungere i molteplici obiettivi che il Governo si è dato nell'ambito dell'internazionalizzazione e attrazione degli investimenti.

Ritiene, però, altrettanto importante che la strategia rimanga saldamente nelle mani del Governo e dei Ministeri di competenza. In particolare, nell'ambito della fissazione degli obiettivi che verranno attributi all'Agenzia ICE tramite convenzione con il Ministero per lo sviluppo economico, potrebbe essere interpellato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le materie più specificamente di sua competenza.

In particolare sul fronte dell'attrazione degli investimenti esteri considera strategica la funzione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso le segnalazioni che già costantemente pervengono dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel mondo. La rilevanza del ruolo del Ministero è del tutto evidente, dal momento che l'Agenzia ICE svolgerà l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete e che questa opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

41

42

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Difesa)

#### SOMMARIO

#### RISOLUZIONI:

7-00223 Artini: Sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di
classe strategica <i>Predator</i> .
7-00376 Sammarco: Sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica <i>Predator</i> .
7-00380 Scanu: Sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di

classe strategica Predator (Seguito della discussione congiunta e rinvio) ......

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti
all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli
ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado
equiparato. C. 2428 Carlo Galli (Esame e rinvio)

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.

#### La seduta comincia alle 14.05.

7-00223 Artini: Sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica *Predator*.

7-00376 Sammarco: Sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica *Predator*.

7-00380 Scanu: Sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica *Predator*.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta dell'11 giugno 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta è emersa l'opportunità di procedere a taluni approfondimenti conoscitivi e che, nell'ambito della discussione degli atti di indirizzo in titolo, la Commissione, lo scorso 14 luglio, ha svolto una missione nella cosiddetta Terra dei Fuochi.

Gian Piero SCANU (PD) chiede al rappresentante del Governo se ritiene di avanzare proposte in merito alle personalità di profilo tecnico che la Commissione potrebbe audire. Massimo ARTINI (M5S) si associa alla richiesta del collega Scanu con particolare riferimento al settore aeronautica, anche alla luce di quanto emerso nella citata missione nella Terra dei Fuochi.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ricorda che nella seduta dell'11 giugno scorso erano emersi spunti a favore di audizioni sia nell'ambito della Difesa che degli Interni. Ribadisce, quindi, piena disponibilità a fornire ogni elemento tecnico utile anche a rappresentare il contributo che la Difesa assicura alle Amministrazioni competenti per il controllo del territorio.

Gian Piero SCANU (PD), ad integrazione di quanto segnalato dal sottosegretario Rossi, di cui apprezza lo spirito collaborativo, chiede che la Commissione proceda anche all'audizione di rappresentanti dell'ENAC.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.10.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.

#### La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giorgio ZANIN (PD), relatore, osserva preliminarmente che il sistema di regole che presiede all'acquisizione dei programmi d'armamento costituisce uno dei principali argomenti di interesse nel settore della difesa.

Sottolinea quindi che, la normativa vigente, modificata dalla legge n. 244 del 2012, affida oggi al Parlamento, e in particolare alle Commissioni Difesa, un ruolo rafforzato nella valutazione e nel controllo sulla congruità di tali programmi, anche grazie alla previsione, di cui all'articolo 4 della citata legge, di un parere vincolante.

Evidenzia poi che su tale tematica questa Commissione ha condotto – sia in questa, sia nella precedente legislatura – due importanti indagini conoscitive, concluse con l'approvazione di documenti che prospettano talune soluzioni sugli aspetti di maggiore problematicità, riguardanti soprattutto il rafforzamento della funzione di controllo propria del Parlamento, i profili finanziari, la procedura parlamentare di esame dei programmi di armamento, l'adeguamento del diritto interno alla nuova disciplina europea.

Entrambi i documenti hanno evidenziato le opportunità che, in termini operativi, economici e industriali, potranno derivare da una maggiore integrazione europea nel settore della difesa. Al contempo, in piena continuità e coerenza, hanno posto l'attenzione sulla necessità di intervenire su alcune delle norme che disciplinano la materia, al fine di realizzare un sistema che conferisca al nostro Paese la massima affidabilità in ambito europeo e internazionale in un settore così delicato.

In particolare segnala che il documento approvato nel corso della precedente legislatura ha evidenziato che « considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del *procurement* militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio ».

Il documento approvato in questa legislatura, oltre a rilevare l'assenza nel nostro Paese di un organismo di controllo indipendente sulla qualità degli investimenti, ha anche evidenziato « l'autoreferenzialità connessa alla presenza di figure apicali nel mondo militare che vanno ad assumere posizioni di rilievo al vertice delle industrie della difesa ». Il documento conclusivo, pertanto, ha prospettato, oltre all'istituzione nel processo decisionale di un soggetto autonomo, credibile con capacità di controllo sulla spesa militare per sistemi d'arma, la definizione di una legge che disciplini il passaggio dai vertici militari a quelli delle industrie della difesa.

Fa presente, quindi, che la proposta di legge C. 2428, a prima firma del collega Carlo Galli, si inquadra nel novero delle iniziative legislative finalizzate ad un apparato normativo che garantisca la massima affidabilità delle procedure che regolano il sistema della pianificazione e dell'approvvigionamento dei programmi della Difesa, sul modello della disciplina già adottata in altri Paesi europei. Tale finalità è strumentale al rafforzamento delle capacità tecnologiche industriali nazionali e, in ultima analisi, ad una maggiore integrazione europea.

A titolo di esempio, rammenta che in Francia è previsto il divieto, per i militari - fino a quando sono in attività e per tre anni dalla cessazione delle loro funzioni di avere, direttamente o per interposta persona, sotto qualunque forma, interessi tali da compromettere la loro indipendenza nelle imprese soggette alla loro sorveglianza o controllo o con le quali abbiano negoziato contratti di qualsiasi natura. Inoltre, in Spagna è del tutto preclusa la possibilità per chi percepisce una pensione civile o militare di occupare un posto di lavoro nel settore pubblico o esercitare attività, per conto proprio o altrui, che dia luogo all'inclusione in un qualsiasi regime pubblico. Tale possibilità è ammessa limitatamente ai titolari di pensione per incapacità permanente al servizio, sempre che l'attività esercitata sia distinta e non abbia alcuna attinenza con quella già effettuata al servizio dello Stato in ragione della appartenenza del soggetto al corpo o alla categoria di cui è pensionato.

Sottolinea che i casi citati rafforzano la necessità che anche il nostro Paese si doti di un apparato di norme per colmare l'attuale lacuna legislativa.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolato della proposta di legge in esame, composta da un unico articolo, volto a novellare il codice dell'ordinamento militare, al fine di inserirvi nel libro IV, relativo al personale militare, due articoli (982-bis e 982-ter) che prevedono limitazioni all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte del personale militare che abbia lasciato il servizio con il grado di generale o grado equivalente, nonché specifiche sanzioni nel caso di violazione dei limiti posti dalle nuove disposizioni.

In particolare, il richiamato personale militare, nei tre anni successivi alla data di cessazione dal servizio permanente, non può ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa.

Tali disposizioni si applicano anche al personale militare collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego, laddove in tali casi sarebbe forse opportuno chiarire se il limite temporale è pari al tempo dell'aspettativa o della sospensione dal servizio.

Il provvedimento reca, inoltre, la definizione delle possibili tipologie di società, imprese ed enti, fino ad includere quelle che prestano attività di mera consulenza.

Alla violazione del divieto consegue una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico. Inoltre, le nuove disposizioni prevedono che all'accertamento della violazione consegua la decadenza dalla carica o dalla funzione e l'interdizione alla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

Le norme proposte attribuiscono all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sul rispetto del divieto, di accertare l'eventuale violazione delle norme sull'incompatibilità e di irrogare le sanzioni previste, il cui importo potrà essere commisurato alla gravità e alla durata della violazione.

Ciò premesso rileva che la proposta di legge intende riconoscere alla struttura militare le condizioni per esercitare in piena autonomia, con il senso di responsabilità che deve caratterizzare la committenza pubblica in un settore molto delicato, il ruolo che la legge le affida in materia di acquisizione e ammodernamento dei sistemi d'arma, nella convinzione che mantenere una netta distinzione tra le funzioni proprie del sistema industriale e quelle proprie del vertice militare contribuirà a migliorare le condizioni operative di chi produce e di chi utilizza i sistemi d'arma. Non solo. Ouesto intervento normativo muove nella direzione di consolidare ulteriormente l'autorevolezza e il prestigio delle nostre Forze armate, che con eccellente professionalità e senso dello Stato servono il nostro Paese sul territorio nazionale e nelle missioni internazionali.

Auspica pertanto che i lavori della Commissione possano svolgersi in un clima fattivo e collaborativo tra i gruppi, nella piena consapevolezza che le limitazioni introdotte da questa normativa gioveranno sia alla nostra industria sia alle nostre Forze armate.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'iter di esame.

Massimo ARTINI (M5S) ringrazia i colleghi Carlo Galli, in qualità di primo

firmatario della proposta di legge in titolo, e Zanin, in qualità di relatore, per avere posto all'attenzione della Commissione una tematica che ritiene in linea con lo spirito di talune proposte legislative del suo gruppo in materia di conflitto di interessi. Preannuncia, pertanto, che il Movimento Cinque Stelle non procederà alla presentazione di ulteriori proposte nella materia oggetto della proposta di legge C. 2428 ma contribuirà fattivamente ai lavori anche mediante la presentazione di eventuali emendamenti. In particolare, sottolinea l'opportunità di modificare l'ambito delle incompatibilità, estendendolo non solo ad aziende, imprese o soggetti operanti nella difesa ma anche organi giurisdizionali, quali ad esempio la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato.

Carlo GALLI (PD) manifesta compiacimento per l'avvio dell'esame in sede referente della proposta di legge da lui presentata, nonché per il contributo del collega Zanin e per la disponibilità alla collaborazione manifestata dai colleghi del Movimenti Cinque Stelle.

Sottolinea come il provvedimento non debba essere inteso in chiave punitiva ma, al contrario, esso è fondato sulla finalità di salvaguardia del prestigio e dell'autorevolezza dei vertici delle Forze armate. A tal proposito precisa che le disposizioni della proposta di legge vanno lette in un'ottica di contemperamento tra grado e funzioni ricoperte dal personale militare, con conseguente riduzione della platea dei soggetti coinvolti. Conclude evidenziando come i casi europei richiamati dal relatore confermino la fondatezza ed opportunità di questo intervento normativo.

Tatiana BASILIO (M5S), intervenendo a nome del suo gruppo, propone che il provvedimento sia trasferito alla sede legislativa.

Gian Piero SCANU (PD) si compiace per la proposta della collega Basilio, che dichiara di condividere pienamente.

Elio VITO, *presidente*, ricorda ai colleghi intervenuti i presupposti per il trasfe-

rimento del provvedimento alla sede legislativa, sottolineando che la Commissione potrebbe anche procedere ad una rapida conclusione dell'esame in sede referente per poi richiedere alla Conferenza dei presidenti di gruppo una celere calendarizzazione in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Elio VITO, presidente, avverte che la collega Basilio ha assunto le funzioni di capogruppo del Movimento Cinque Stelle, in linea con la prassi dell'avvicendamento periodico che tale gruppo ha fatto propria sin dall'avvio della legislatura. Coglie l'occasione per ringraziare il collega Gianluca

Rizzo, come pure la collega Emanuela Corda, per il lavoro svolto in tale funzione. Formula quindi gli auguri di buon lavoro all'onorevole Basilio.

Avverte, inoltre, di avere trasmesso, anche a nome di tutti i componenti della Commissione, una lettera al fuciliere di Marina Massimiliano Latorre al fine di esprimergli viva soddisfazione per il suo rientro in Italia, pur se motivato da esigenze di salute, e i migliori auguri per una rapida guarigione, con l'auspicio che la vicenda possa al più presto risolversi in modo positivo e che anche il secondo capo, Salvatore Girone, possa ritornare nel nostro Paese. Rappresenta, infine, di avergli esteso l'invito affinché, insieme ai suoi famigliari e non appena ve ne saranno le condizioni, possa incontrare questa Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

## (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

46
56
48
50
52
52

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

## La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2014.

Mauro GUERRA (PD), relatore, evidenzia come dall'esame della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri emerga la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dei competenti Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico, nonché

di un esame della compatibilità della normativa proposta con il diritto dell'Unione europea. Propone pertanto di chiedere al rappresentante del Governo la predisposizione di una relazione tecnica, possibilmente nel termine di sette giorni dalla data odierna. Evidenzia altresì come risulti opportuno, ai fini della predisposizione della relazione tecnica, che i dicasteri interessati prospettino eventuali riformulazioni delle disposizioni del provvedimento suscettibili di superare i profili problematici rilevati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e un'integrazione della nota dell'ufficio legislativo – economia del Ministero dell'economia e delle finanze depositata nella seduta di ieri (vedi allegato), concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), condividendo la richiesta del relatore di effettuare ulteriori approfondimenti, osserva che dalla documentazione depositata nella scorsa seduta dal rappresentante del Governo si possano rilevare alcuni punti critici.

In relazione all'articolo 2-bis, che autorizza la spesa di 35 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia l'inidoneità della copertura finanziaria proposta, in quanto la disposizione fa fronte ad oneri certi con entrate derivanti dai proventi delle aste concernenti le emissioni di gas ad effetto serra, la cui entità non è determinabile con certezza.

Con riferimento all'articolo 5, relativo alla semplificazione di VIA, VAS e AIA statali, soppresso dalla Commissione di merito, il Ministero dell'economia e delle finanze ne chiede il ripristino, in quanto la disposizione reca una diretta correlazione tra i contributi versati dagli operatori e le retribuzioni dei componenti della commissione unificata.

Infine, con riferimento all'articolo 36, che prevede la partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'istituendo Fondo Italiano Investimenti « Green Communities », la Ragioneria generale dello Stato osserva che tale partecipazione potrebbe porsi in contrasto con la classificazione di detto ente all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, per cui detto ente deve operare a condizioni di mercato perseguendo una adeguata redditività, con un'autonomia gestionale che non può essere compressa prevedendo per legge obblighi di partecipazione ad un fondo di sostegno finanziario avente obiettivi pubblici.

In relazione a quanto sopra evidenziato, chiede al rappresentante del Governo se sia possibile formulare proposte di modifica del provvedimento dirette a superare le suddette criticità. A tal proposito osserva, a titolo esemplificativo, che si potrebbe modificare l'articolo 2-bis, prevedendo che il finanziamento delle iniziative di mobilità sostenibile possa essere effettuato solo in seguito all'accertamento dell'entità delle entrate derivanti delle aste relative alle emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 36, si potrebbe prevedere una modalità di intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti compatibile con le finalità statutarie e con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Infine, esprime perplessità sulla soluzione prospettata dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardo alla reintroduzione dell'articolo 5, giacché non si tratta di una questione strettamente attinente alla copertura finanziaria.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime perplessità in ordine alla riformulazione dell'articolo 2-bis proposta dall'onorevole Marchi, giacché, a suo avviso, dovrebbero essere preventivamente quantificati gli oneri derivanti dalla disposizione e conseguentemente individuate con certezza le risorse da destinare alla relativa copertura finanziaria.

Mauro GUERRA (PD), relatore, nel replicare alle osservazioni dell'onorevole Palese, sottolinea come, in un recente atto del Governo esaminato dalla Commissione (Atto n. 90), sia stato previsto un meccanismo di copertura analogo a quello prospettato dal collega Marchi. Infine, evidenzia come la soppressione dell'articolo 5 da parte della Commissione di merito trovi la sua giustificazione nel fatto che una disposizione di analogo contenuto è stata inserita nel decreto-legge competitività.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ribadendo l'impossibilità di utilizzare come copertura risorse non ancora accertate, si dichiara in linea di principio favorevole alla possibilità di modificare il provvedimento allo scopo di consentire il proseguimento del suo *iter*.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di sette giorni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 731 e abb. (Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), relatore, osserva che il progetto di legge reca una delega al Governo per la riforma del Codice della strada. Fa presente che la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo unificato sulla base della proposta di legge n. 731, di iniziativa parlamentare, e del disegno di legge n. 1588, di iniziativa governativa. Quest'ultimo è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni

che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

Al riguardo osserva che, in assenza di elementi di dettaglio circa i possibili profili applicativi delle norme in esame, non appare possibile verificare la coerenza degli interventi previsti dal testo rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria disposto dall'articolo 3. Ciò sia per quanto riguarda taluni principi e criteri direttivi che potrebbero richiedere investimenti a carico delle pubbliche amministrazioni nei settori interessati dalla nuova disciplina (sistemi di interconnessione fra trasporto pubblico e privato; miglioramento della sicurezza per biciclette e ciclomotori; realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e della segnaletica; accessibilità dei dati sui veicoli e sulle infrazioni attraverso strumenti telematici), sia per quanto riguarda una serie di previsioni la cui attuale formulazione in termini generici non consente di escludere l'assenza di effetti finanziari (riordino dei compiti di polizia e dei servizi ausiliari; revisione della disciplina sanzionatoria; controlli di regolarità e di conformità). Su tali aspetti ritiene quindi che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo.

Nell'ambito di tali chiarimenti, in particolare, andrebbe acquisita una precisazione in ordine ai possibili effetti finanziari di una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati (articolo 2, comma 1, lett. i), numero 1). Infatti, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura incerta ed eventuale delle entrate da sanzioni, osserva che i riflessi finanziari connessi ad una loro riduzione vanno verificati tenendo conto, da una parte, dell'incidenza dei pagamenti che già attualmente vengono effettuati entro termini ravvicinati dalla contestazione o dalla notificazione, dall'altra, del possibile effetto di incentivazione al pagamento più celere per i trasgressori che attualmente non adempiono entro i termini.

Ritiene inoltre che andrebbe fornito un chiarimento in merito ai possibili riflessi onerosi connessi all'iscrizione volontaria del telaio delle biciclette nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, in mancanza di una specifica previsione di oneri a carico del richiedente.

Riguardo alla previsione in base alla quale il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni dovrebbe avere la durata di un anno e dovrebbe essere effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti, ritiene opportuno escludere espressamente eventuali effetti onerosi per la finanza pubblica. Ricorda, infatti, che, a normativa vigente, il rinnovo per i conducenti con età superiore a ottanta anni ha scadenza biennale.

Con riferimento alle nuove finalizzazioni dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice accertate dal personale dello Stato, ritiene che andrebbe chiarito il coordinamento fra tale norma. che prevede la costituzione di due appositi Fondi, alimentati da determinate quote di detti proventi, e la disciplina vigente. Quest'ultima, infatti, dispone che i proventi delle sanzioni pecuniarie devoluti allo Stato siano destinati ad una serie di finalità puntualmente individuate dal testo: attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; studi, ricerche e promozione della sicurezza stradale; educazione stradale; assistenza e previdenza del personale del comparto sicurezza; studi e ricerche sulla sicurezza dei veicoli.

Riguardo, infine, alla norma che prevede l'installazione di sistemi telematici di rilevazione delle infrazioni, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostanziale facoltatività delle misure previste dal testo per gli enti proprietari delle strade, ai quali dovrebbero essere rimesse le valutazioni circa la possibilità e la convenienza dell'introduzione dei nuovi dispositivi. Sul punto, pertanto, non ritiene di dover formulare osservazioni, nel presupposto che la delega abbia per oggetto misure volte a favorire, e non a prescrivere, la diffusione di tali sistemi telematici e che le pubbliche amministrazioni interessate possano provvedere compatibilmente con i loro equilibri finanziari.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 9), ricorda che tale disposizione reca un principio e criterio direttivo che stabilisce una revisione delle procedure concernenti l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo l'attribuzione al Ministero dell'interno di una quota non inferiore al 15 per cento ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una quota non inferiore al 20 per cento. In proposito, considerato che la quota complessiva riassegnata risulterebbe pari al 35 per cento e quindi ben superiore al 16,125 per cento previsto dalla legislazione attualmente vigente, ritiene che la norma predetta sia onerosa e non rechi i necessari mezzi di copertura. Ritiene, inoltre, che la citata disposizione possa dare luogo a questioni interpretative in quanto non è chiaramente specificato che si tratta di proventi di spettanza dello Stato e effettivamente riscossi, con conseguente possibile computo anche di quei proventi che, seppur accertati da funzionari dello Stato, sono in parte di spettanza degli enti locali, nonché di somme accertate ma non acquisite. Segnala infine che la diversa ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato potrebbe determinare ulteriori riflessi finanziari negativi, qualora le attività attualmente svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 208, comma 2, alimentate con le sanzioni di cui trattasi, siano connotate da relativa stabilità.

Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza il fatto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice dalla strada sono frequentemente utilizzate dai comuni per finalità diverse dall'implementazione della sicurezza stradale.

Simonetta RUBINATO (PD), relatore, nel far presente che la destinazione dei suddetti proventi al miglioramento della sicurezza stradale è già prevista dalla legislazione vigente, osserva tuttavia che non è prevista alcuna forma di controllo, né alcuna sanzione, a carico degli enti che utilizzino i proventi in questione per finalità diverse.

Rocco PALESE (FI-PdL) rileva la necessità che venga introdotto un vincolo esclusivo di destinazione dei proventi in questione, con conseguenze eventualmente anche di carattere penale.

Maino MARCHI (PD) osserva che l'introduzione del vincolo esclusivo di destinazione proposto dall'onorevole Palese finirebbe con rendere del tutto ingestibili i bilanci degli enti locali, la cui capacità finanziaria già incontra rilevanti limitazioni in ragione dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno e dalla riduzione dei trasferimenti statali.

Rocco PALESE (FI-PdL) evidenzia come alcune amministrazioni locali utilizzino i proventi in questione per il finanziamento di iniziative di dubbio interesse culturale.

Mauro GUERRA (PD) contesta l'affermazione dell'onorevole Palese, evidenziando che molti amministratori locali, con gli stringenti vincoli finanziari attualmente vigenti, si prodighino ogni giorno per evitare di sprecare risorse, svolgendo, alla luce dei propri livelli retributivi, quasi una funzione di volontariato civile.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, reca norme in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali e che il testo, composto di quattro articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 4, concernenti la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, riguardo ai profili di quantificazione, osserva che l'articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno delle piccole imprese del commercio senza indicarne la dotazione. Poiché il Fondo è espressamente finalizzato all'erogazione di contributi, la cui determinazione è demandata ad un apposito decreto ministeriale previsto dal testo, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo circa l'entità dell'onere derivante dall'istituzione del Fondo, la sua proiezione temporale e le relative modalità di copertura.

Riguardo all'articolo 2, comma 5, rileva che l'adozione di incentivi anche di natura fiscale da parte di regioni e comuni ha, in base al testo, carattere facoltativo. È quindi presumibile che tali agevolazioni potranno essere attivate compatibilmente con gli equilibri finanziari delle regioni e dei comuni interessati. In proposito, reputa opportuno acquisire una conferma del Governo.

Con riferimento, infine, all'articolo 2, comma 7, che prevede l'istituzione degli osservatori regionali per la verifica dell'attuazione della nuova disciplina in esame, segnala che il testo esclude effetti onerosi per la finanza pubblica. Al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, ritiene che andrebbe confermato che detti organismi potranno operare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente e che inoltre ai componenti, fra i quali il testo include anche i rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali, non potranno essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore circa la necessità di prevedere espressamente che ai membri degli osservatori regionali non siano corrisposti compensi, indennità e rimborsi spese comunque denominati e di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 7, specificando che all'attuazione delle relative disposizioni si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva infine che l'articolo 4 dovrebbe prevedere un'espressa autorizzazione di spesa per il finanziamento del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio e un'apposita clausola di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Giampaolo GALLI (PD) osserva che il provvedimento in esame si pone in contrasto con le politiche di liberalizzazione perseguite dall'attuale Governo e presenta profili contrastanti con il diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, prevedendo la predisposizione di accordi territoriali che potrebbero configurarsi quali veri e propri « cartelli » tra imprese, passibili di sanzioni da parte dell'Autorità antitrust. Esprime, inoltre, perplessità in merito alla prevista istituzione, in un momento come quello attuale, nel quale si sta procedendo a consistenti interventi di riduzione della spesa pubblica, del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, che rappresentano un settore con profili di criticità sul piano dell'efficienza economica e della competitività, in ragione dell'incapacità di realizzare economie di scala.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, segnalando che il proprio intervento è stato limitato agli aspetti finanziari del provvedimento e non ha riguardato il merito dello stesso, si dichiara disponibile ad un approfondimento degli aspetti sostanziali.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene opportuno approfondire l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), ritiene necessario svolgere una più approfondita riflessione sulle questioni emerse nel corso del dibattito.

Francesco BOCCIA, presidente, nel concordare con le considerazioni svolte dall'onorevole Marchi, ritiene che sarebbe opportuno inviare una lettera, a propria firma, al presidente della Commissione di merito, al fine di segnalare i profili problematici di carattere finanziario, che potrebbero essere risolti tramite opportune modifiche al testo del provvedimento.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Galli, sottolineando l'esigenza di procedere ad una più ampia riflessione sui possibili risvolti che, in tema di liberalizzazioni del mercato, potranno conseguire dalle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che, qualora la Commissione decida di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori sui temi oggetto della proposta di legge in titolo, ciò avvenga entro breve termine, comunque non oltre l'inizio dell'esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015.

Marco MARCHETTI (PD), relatore, concorda con la proposta del presidente Boccia di procedere all'invio di una lettera al presidente della Commissione di merito per evidenziare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Francesco BOCCIA, presidente, alla luce della discussione testé svoltasi, nel riservarsi di inviare una lettera al presidente della Commissione attività produttive per evidenziare i profili problematici del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge prevede l'istituzione del « Giorno del dono », da commemorare annualmente il giorno 4 del mese di ottobre, prevedendo la possibilità di organizzare cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione e presentazioni, in particolare per sensibilizzare i giovani delle scuole di ogni ordine e grado a riconoscere alla pratica del dono maggiore importanza. Osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

Rileva, infine, che il provvedimento, il quale reca all'articolo 2 una esplicita clausola di neutralità finanziaria, in analogia con quanto previsto da analoghi provvedimenti istitutivi di giornate commemorative, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ritiene, tuttavia, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere, in analogia con altre leggi di analogo contenuto, di introdurre una esplicita disposizione in base alla quale la ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concorda sull'opportunità di prevedere, in analogia con altre leggi di analogo contenuto, di introdurre una esplicita disposizione in base alla quale la ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Paola BRAGANTINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2422, approvato dal Senato, recante Istituzione del « Giorno del dono »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il « Giorno del dono » di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

## ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2014.

Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che, nel corso della precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in considerazione della particolare rilevanza dei chiarimenti richiesti, chiede di poter disporre di ulteriore tempo al fine di svolgere un supplemento di istruttoria sulle questioni emerse nel corso dell'ampio dibattito svoltosi nelle precedenti sedute.

Francesco CARIELLO (M5S), nel ribadire la propria contrarietà rispetto all'inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come previsto dallo schema di regolamento in esame, segnala che il richiamo esplicito agli immobili scolastici di proprietà di tale Fondo, accanto a quelli di proprietà dello Stato e degli enti locali territoriali, in attuazione del disposto del comma 206 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, appare fuori luogo, giuridicamente ridondante ed anzi errato per diversi profili.

In particolare, il citato comma 206 della legge di stabilità 2014 prevede l'aggiunta all'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale degli interventi straordinari (accanto a quelli per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali) per la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, dicitura questa che già ricomprende gli immobili scolastici di proprietà del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno e dunque non si comprende la necessità di

introdurre nel decreto attuativo l'esplicitazione di questa « sottocategoria » di edifici adibiti all'istruzione scolastica.

Inoltre, la risposta fornita dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'inserimento degli immobili adibiti ad uso scolastico del Fondo edifici di culto tra gli stabili di proprietà pubblica destinatari dei contributi « otto per mille destinati all'edilizia scolastica » non può dirsi soddisfacente ed anzi conferma esplicitamente che non si vuole privare la possibilità per gli immobili afferenti a tale « sottocategoria » di beneficiare dei contributi, «trattandosi in ogni caso di beni rientranti nella proprietà pubblica statale », rimarcando dunque l'inutilità di tale specificazione essendo tali immobili già inclusi nella dicitura di cui al comma 206 della legge di stabilità 2014.

Nella risposta fornita dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri si sottolinea peraltro come «gli unici locali adibiti ad aule scolastiche del Fondo edifici di culto si trovino nel comune di Monreale (PA), all'interno del Complesso di San Martino delle Scale », con ciò rimarcando ulteriormente l'anomalia dell'introduzione della « sottocategoria » degli immobili adibiti ad uso scolastico del Fondo edifici di culto tra gli stabili di proprietà pubblica destinatari dei contributi « otto per mille destinati all'edilizia scolastica», che per di più di fatto priverebbe la disposizione in questione dei requisiti di generalità e astrattezza che devono imprescindibilmente connaturare i provvedimenti normativi pena l'illegittimità degli stessi.

Dal momento che all'interno degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica si esplicita inutilmente la « sottocategoria » degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà del Fondo edifici di culto, si pone la questione se esistono anche altre « sottocategorie » di edifici adibiti all'istruzione scolastica afferenti, ad esempio, ad altri fondi o ad altre istituzioni, nel qual caso nella errata logica che già vuole l'esplicitazione della prima « sottocategoria » andrebbero naturalmente anch'essi menzionati ed inseriti nella disciplina in esame.

Rileva inoltre che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto attuativo presenta ulteriori profili di criticità, in quanto sovrappone la categoria degli edifici adibiti ad uso scolastico a quella dei beni culturali creando confusione normativa, in quanto i beni culturali sono già disciplinati dal comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che il decreto attuativo va a modificare e integrare. Si introducono anche in questo caso dunque disposizioni normative del tutto inutili e destinate solo a creare confusione nell'interprete: si riferisce in particolare alla dicitura «, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «, così come all'ultimo periodo della citata lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto attuativo, il quale non fa altro che ripetere quanto già stabilito nel comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

Fa presente che, oltre ai rilievi sopra svolti, bisogna poi aggiungere che, anche laddove si volesse pervicacemente e ostinatamente mantenere fisso il richiamo esplicito agli immobili scolastici di proprietà del Fondo edifici di culto nella disciplina in esame – il che lascerebbe comunque presupporre la volontà di poter utilizzare in futuro tale previsione per poter aggirare la normativa vigente, dal momento che, come dimostrato, tale introduzione è allo stato delle cose del tutto inutile, ridondante e dunque errata, nonché destinata a creare confusione normativa -, andrebbero in ogni caso riformulate le disposizioni introdotte con il decreto attuativo in esame, che prevedono l'introduzione di questa « sottocategoria », in quanto la formulazione attualmente proposta si presta letteralmente ad interpretazioni discordanti e nella sua applicazione pratica potrebbe creare grossi problemi specie per i soggetti chiamati a concedere o negare i fondi legati alla quota di otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Infatti, osserva che la dicitura « degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222 « potrebbe anche essere letta in fase di applicazione nel senso di ammettere alla distribuzione dei fondi, accanto agli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato e degli enti locali territoriali, la particolare categoria degli immobili del Fondo edifici di culto (anche non adibiti all'istruzione scolastica) di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con ciò falsando e negando l'intera ratio della novella normativa in esame. Fa presente che quest'ultima questione può essere facilmente risolta riformulando le disposizioni coinvolte.

Ritiene, infine, opportuno, in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del presente provvedimento, prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente previsto al 30 settembre, per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo connesso alle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione diretta statale.

Dario PARRINI (PD), nel ribadire come, a suo avviso, la formulazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come novellato dal provvedimento in esame, sia pienamente conforme alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014 e non dia adito ai dubbi interpretativi testé sollevati dall'onorevole Cariello, concorda, comunque, sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento delle questioni trattate.

Maino MARCHI (PD), con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), dello schema di decreto in esame, concorda con l'onorevole Cariello in merito alla necessità di appro-

fondire la questione relativa alla sovrapposizione della categoria degli edifici adibiti all'istruzione scolastica con quella dei beni culturali, già disciplinati dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Rileva, infatti, che, qualora si verificasse tale sovrapposizione, potrebbe determinarsi una restrizione dei soggetti legittimati a richiedere il contributo connesso alle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Francesco BOCCIA, presidente, alla luce del dibattito testé svoltosi ed in attesa che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**ALLEGATO** 

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.

# DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

S Winiste

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER OLI AFFARI ECONOMICI UFFICIO VIII Roma, 15 SET, 2014

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

Prot. n. 72153/2014

Rif. Prot. Entrata n.71334

Allegati:

Risposta nota n.

e,p.c All' Ufficio Legislativo - Economia

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

OGGETTO: A.C. 2093- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di Stabilità 2014) – Verifica delle quantificazioni.

Con riferimento al dossier del Servizio Bilancio, si fa presente quanto segue.

#### Articolo 1 - soppresso

Il servizio bilancio chiede una valutazione del Governo circa la soppressione dell'articolo in esame, al quale erano stati ascritti effetti di risparmio, ancorché non quantificati, e di razionalizzazione della spesa.

Fermo restando che il conseguimento di risparmi connessi allo snellimento delle procedure è stato prospettato in relazione tecnica come mera possibilità, si rinvia a valutazioni politiche.

#### Articolo 2-bis

La norma autorizza la spesa di 35.000.000 di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti dirette a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car- pooling e bike -pooling, a valere sulle risorse rinvenienti dai proventi delle aste di cui all'art.19, comma 6 del digs n.30/2013.

Il servizio bilancio chiede se dalle previsioni dell'articolo possa derivare pregiudizio per gli interventi già previsti a valere su tali risorse.

Al riguardo si ritiene che la norma non possa avere ulteriore corso in quanto presenta rilevanti criticità finanziarie e comunitarie.

In primo luogo, la formulazione della copertura finanziaria non è idonea in quanto la disposizione determina oneri cui si fa fronte con entrate derivanti da proventi delle aste, la cui entità non è determinabile con certezza.

Inoltre, la destinazione dei proventi delle aste di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 del 2013 è vincolata, secondo norme comunitarie, a finalità ambientali, riconducibili all'elenco ivi previsto.

Ciò posto, qualora il Ministero dell'ambiente ritenga, e su tale aspetto risulta determinante anche il parere del Dipartimento delle politiche europee, che gli interventi di mobilità sostenibile rientrino tra le finalità ammesse, la norma è ultronea in quanto i progetti potranno essere finanziati secondo le procedure ordinarie, nei limiti dei proventi delle aste.

Qualora, invece i progetti medesimi non possano essere considerati nel novero delle finalità ammesse dalla direttiva comunitaria e riportate nel citato comma 6, la disposizione non potrà avere ulteriore corso in quanto in contrasto con norme comunitarie con apertura di una procedura di infrazione con rilevanti conseguenze finanziarie.

#### Articolo 5-bis

L'articolo introduce il comma 5-bis all'art. 26 del d. lgs. 152/2006, prevedendo l'inclusione, nei provvedimenti di impatto ambientale, di prescrizioni che attengono ad aspetti di impatto sanitario. Si prevede che per le attività di controllo l'autorità competente si avvalga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per l'ulteriore corso della norma, si ritiene che debba essere aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attività previste dal presente comma dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente", con contestuale predisposizione di relazione tecnica da parte del Ministero della salute volta a dimostrare la sostenibilità amministrativa, ad invarianza di costi, dell'affidamento di tale compito all'Istituto superiore di sanità.

#### Articolo 8-bis

La disposizione reca modifiche al Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008.

Circa le osservazioni del Servizio bilancio riguardo alla norma che modifica la "nozione di sistema energetico efficiente di utenza", nonché le altre condizioni che regolano l'accesso al sistema elettrico, nel rinviare agli ulteriori elementi che potrà fornire il competente Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza si conferma che tali modifiche non determinano effetti per la finanza pubblica in quanto le eventuali alterazioni tariffarie saranno ammortizzabili nel quadro del costi del servizio energetico a carico dei soggetti fruitori del medesimo servizio.

#### Articolo 8-ter

La disposizione prevede che i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri mediante fermentazione siano inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, al fine dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al DM 6 luglio 2012.

Circa le osservazioni del Servizio bilancio, nel rinviare agli ulteriori elementi che potrà fornire il competente Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza si assicura che dall'impiego dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione negli impianti a biomasse e biogas con l'applicazione degli specifici meccanismi di incentivo previsti dalla vigente normativa, non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le tariffe incentivanti di cui al DM 6 luglio del 2012 fanno parte degli oneri generali di sistema (voce A3 tariffa elettrica) a carico degli utenti.

#### Articolo 9

La norma reca disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti circa l'eventualità che la riduzione della quota di garanzia negli "appalti verdi" per talune tipologie di soggetti, in possesso degli specifici requisiti in materia di sostenibilità ambientale, possa indebolire tale istituto volto ad assicurare la sostenibilità dell'investimento prospettato.

Al riguardo si rinvia all'Amministrazione competente, confermando l'assenza di effetti per la finanza pubblica

#### Articolo 10

La norma reca l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e servizi.

Il Servizio Bilancio rileva che le disposizioni in esame, disponendo l'obbligo per gli appalti di forniture di beni e di servizi di prevedere l'inserimento di specifiche tecniche e di clausole contrattuali recanti criteri ambientali minimi, appare suscettibile di comportare l'incremento degli oneri dei relativi appalti, anche alla luce delle ulteriori integrazioni apportate durante l'esame in sede referente. In proposito, chiede maggiori elementi di valutazione circa il possibile incremento stimato e i relativi risparmi di spesa, ipotizzati nella relazione tecnica in ragione della maggior durata dei prodotti e dalla riduzione dei costi di smaltimento, al fine di verificare l'invarianza finanziaria della disposizione in esame.

Al riguardo si rinvia all'Amministrazione competente, pur segnalando che l'inserimento negli appalti di specifiche tecniche, non appare direttamente connesso ad un incremento dei costi rientrando nei requisiti posti a base della procedura di assegnazione degli appalti.

## Articolo 10-bis

La disposizione prevede che la sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici si avvalga delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, del monitoraggio dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Il Servizio Bilancio chiede conferma dal Governo che gli adempimenti connessi al monitoraggio siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per l'ulteriore corso della norma, in accordo con le perplessità sollevate dal Servizio Bilancio, si ritiene che debba essere previsto che le attività assegnate all'Osservatorio e alle sezioni regionali dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, con contestuale predisposizione di relazione tecnica volta a dimostrare la sostenibilità amministrativa, ad invarianza di costi, dell'affidamento di tale compito alle sezioni regionali.

Si rinvia comunque al competente Dipartimento per le Politiche Europee per la valutazione della compatibilità con la normativa comunitaria.

#### Articolo 10-ter

La disposizione prevede la qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

Il Servizio Bilancio chiede maggiori elementi al fine di determinare il livello di coinvolgimento delle amministrazioni e gli eventuali oneri che potrebbero insorgere a loro carico a seguito delle svolgimento delle azioni previste del piano.

Al riguardo, al fine di chiarire l'assenza di onerì a carico della finanza pubblica, si ritiene necessario introdurre un ulteriore comma volto a precisare che:

"All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente".

Si segnala inoltre che appare opportuno prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze in luogo del "sentito" ora previsto.

#### Articolo 11

La disposizione prevede la concessione di incentivi fiscali per la produzione di beni derivanti da materiali post consumo e per l'acquisto di tali beni, aumentando la platea dei beneficiari e che gli stessi possano essere concessi in forma di credito d'imposta, detrazione fiscale o riduzione dell'IVA.

Il Servizio Bilancio chiede elementi per quantificare i costi derivanti dalla concessione dei predetti incentivi e per individuare in maniera più specifica le risorse cui farvi fronte.

Con riferimento all'utilizzo in prima battuta delle risorse rinvenienti dall'articolo 14, si rileva che le stesse derivano dalla rimodulazione, per i comuni che non rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata, della misura dell'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in

discarica. Tale rimodulazione, pertanto, appare delinearsi come una sanzione a carico dei comuni non in linea con il rispetto degli obiettivi. Non si può, pertanto, automaticamente presupporre che detta rimodulazione, avendo come finalità quella di incentivare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, possa determinare entrate certe che possano essere utilizzate come fonte di finanziamento degli incentivi previsti dalla presente disposizione.

Preliminarmente, si rileva che in relazione alla norma appare necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze anche in relazione alla possibilità che con accordi e contratti di programma si provveda ad individuare i benefici fiscali da attribuire, che non appare coerente con il dettato costituzionale di cui all'articolo 23 che prevede una riserva di legge in materia fiscale. In ogni caso risultano preliminari al parere di questo Dipartimento, le valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Inoltre, in considerazione delle modifiche apportate in Commissione, non appare più idonea a garantire gli equilibri di finanza pubblica la disposizione del successivo comma 4, la quale - a copertura dei predetti oneri (peraltro non quantificati e riferiti ad una platea potenzialmente vastissima di beneficiari, come si evince dalla formulazione dei nuovi artt. 206 quater e quinquies) prevede l'emanazione - di concerto tra il Ministero delle sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della tutela dell'ambiente, del mare e del territorio - di un decreto volto a individuare le necessarie risorse finanziarie in quelle "disponibili a legislazione vigente".

Si evidenzia, al riguardo, che la concessione dei benefici fiscali aggiuntivi previsti dagli articoli 206 ter, quater e quinquies, introdotti dall'articolo in esame nel citato d. Igs. 152/2006, non potrebbe essere prevista a valere su risorse già previste in bilancio – che sono destinate a coprire oneri, del pari, scontati a legislazione vigente - senza che si determinino conseguenti squilibri a carico della finanza pubblica.

Di contro, a copertura dei maggiori oneri determinati dall'articolo in esame, dovrebbero necessariamente essere reperite le risorse finanziarie per mezzo di appositi provvedimenti legislativi che assicurino corrispondenti maggiori entrate o minori spese rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

In ogni caso si esprime parere contrario in relazione alla genericità delle disposizioni fiscali stante anche l'assenza di limiti temporali e di meccanismi di monitoraggio, in quanto suscettibile di generare minori entrate a carico della finanza pubblica privi di compensazione.

Infine, allo scopo di rendere compatibili le disposizioni di cui al presente articolo rispetto alla nuova disciplina comunitaria, si ritiene opportuno che il riferimento al Regolamento (CE) n.1998/2006 venga sostituito con il vigente Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti "de minimis".

#### Articolo 13

La disposizione modifica l'articolo 206-bis del decreto legislativo 152/2006 eliminando l'Osservatorio nazionale sui rifiuti e attribuendone le funzioni al MATTM che si avvale dell'ISPRA per il controllo in materia di rifiuti.

Il Servizio Bilancio, nel ritenere che la copertura a valere con i contributi di cui all'articolo 206-bis, comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti obbligati, prima destinata

15

al funzionamento della segreteria tecnica valga ora in relazione all'utilizzo dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, chiede dati ed elementi volti a chiarire le esigenze di spesa poste alla base della quantificazione delle risorse necessarie.

Il Servizio Bilancio chiede inoltre di verificare se, in assenza del titolo di spesa originario (funzionamento dell'Osservatorio), le somme siano state comunque iscritte nei tendenziali secondo la previsione iniziale.

Riguardo al meccanismo finanziario indicato dal testo per la copertura delle spese di funzionamento della segreteria tecnica, viene inoltre richiesto di chiarire il coordinamento di tali previsioni rispetto ai limiti alle riassegnazioni introdotti dalla legge 244/2007.

Andrebbe inoltre escluso che, per effetto delle modifiche in esame, la dinamica di spesa per cassa scontata a legislazione vigente risulti alterata e si possano determinare, quindi, riflessi non previsti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Al riguardo, occorre acquisire idonea relazione tecnica che dimostri che le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 206-bis siano sufficienti a far fronte alle modifiche introdotte, anche tenuto conto che l'articolo 14-bis del testo in esame modifica i criteri di calcolo del contributo. Conseguentemente alle modifiche apportate, appare necessario che venga soppresso il comma 2, che prevede che il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-bis del d. lgs. 152/2006 venga adottato dopo il perfezionamento della procedura di riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo 206-bis, anche al fine di favorire il funzionamento della segreteria tecnica.

#### Articolo 14

La disposizione reca misure per incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio modificando l'articolo 205 del d. lgs. 152/2006.

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle disposizioni, tenuto conto che si introducono riduzioni e/o esenzioni del tributo e dell'addizionale in relazione, rispettivamente, ai comuni che realizzano elevati obiettivi di raccolta differenziata e ai comuni che, per specifiche motivazioni, non possono raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma statale.

Tenuto conto che i riferimenti normativi non appaiono riferibili, è necessario acquisire idonea relazione tecnica al fine di chiarire che dalle modifiche apportate alla disciplina non viene meno la copertura integrale del servizio. Infatti occorre una conferma che il comma 3-ter permetta effettivamente una verifica dei costi l'anno successivo a quello in cui ha luogo lo smaltimento.

Appare altresì necessario confermare in relazione tecnica l'attuale destinazione alle Regioni dell'addizionale dovuta ai sensi del comma 3-octies dell'articolo 205.

In merito alle modalità applicative, Il Servizio Bilancio chiede se possano determinarsi diversificazioni nelle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata tra le varie Regioni suscettibili di eventuali riflessi finanziari, tenuto conto che il dato ottenuto rileva ai fini di eventuali variazioni del tributo.

Viene richiesto inoltre di chiarire il coordinamento tra il comma 3-bis.1, che dispone che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti, ed il comma 3-quinquies, in base al quale l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis. Il combinato disposto delle predette disposizioni, a parere del Servizio Bilancio, non sembrerebbe infatti contemplare il caso dei comuni che, oltre ad incorrere nell'ipotesi di omessa o inesatta trasmissione dei dati, non realizzano gli obiettivi fissati dalla

norma statale. Andrebbe quindi confermato che in queste ultime ipotesi trovi comunque applicazione l'addizionale di cui all'art.3, comma 24, della legge n. 549/95.

Al riguardo, si rinvia al competente Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Servizio Bilancio chiede inoltre ulteriori chiarimenti in merito alla previsione di un adeguamento delle situazioni pregresse da effettuare ai sensi del comma 2, esplicitando a quali situazioni si faccia riferimento, con quali modalità si debba procedere all'adeguamento delle stesse e se detta procedura possa determinare effetti finanziari, anche di carattere retroattivo.

Al riguardo si rinvia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i dettagli richiesti, anche al fine di escludere possibili effetti finanziari. Si segnala inoltre che l'articolo, nel prevedere un ulteriore differimento dell'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata, appare in contrasto con la normativa comunitaria e che l'Italia è già sottoposta a numerose procedure d'infrazione comunitaria in materia di rifluti. In ogni caso si rinvia al competente Dipartimento per le Politiche Europee per la valutazione della compatibilità con la normativa comunitaria.

#### Articolo 14-bis

L'articolo modifica il comma 6 dell'articolo 206-bis del Codice dell'ambiente, prevedendo che i contributi pagati dai Consorzi per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti siano versati sulla base del valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e della quantità dei rifiuti riciclati nello stesso anno.

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito al profilo finanziario relativo alla compensazione degli oneri di cui all'art. 206-bis del Codice ambientale, tenuto conto che la modifica introdotta non ribadisce la necessità che i contributi da versare, a carico dei medesimi soggetti previsti dalla normativa vigente, debbano risultare di "pari importo complessivo" rispetto agli oneri medesimi.

Sulla norma in esame, nel rinviare al MATTM in mancanza di indicazioni sul valore delle produzioni che possano garantire l'effettiva copertura delle risorse necessarie, pari a 2 milioni di euro, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 206-bis del Codice dell'ambiente, come modificato dall'articolo 13 del provvedimento in esame, si esprime parere contrario.

## Articolo 14-ter

Al comma 1, si autorizza il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche, con riduzione sulle tariffe dovute per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Servizio Bilancio chiede se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal comma 1 trovi compensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti.

Al riguardo, anche in considerazione dei chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio, occorre che nella disposizione venga stabilito che la riduzione delle tariffe sia calcolata proporzionalmente al volume dei rifiuti oggetto di compostaggio, al fine di garantire la copertura integrale del servizio.

#### Articolo 14-quater

La nuova disposizione prevede che in via sperimentale si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, prevedendo agevolazioni per la tariffa per la gestione dei rifiuti per le utenze commerciali obbligate.

Il Servizio Bilancio chiede che venga chiarito se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal testo del nuovo art. 219-bis del codice dell'ambiente trovi compensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti.

Al riguardo si rinvia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la predisposizione di una relazione tecnica volta a chiarire gli aspetti evidenziati dal Servizio del Bilancio

#### Articolo 14-octies

Prevede l'introduzione dell'articolo 232-bis nel Codice dell'ambiente, con obblighi a carico dei Comuni in materia di rifiuti da fumo e gomme da masticare.

La norma prevede oneri non quantificati la cui copertura è prevista su un Fondo presso il MATTM, alimentato dall'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo di tabacchi lavorati.

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito al profilo finanziario tenuto conto che la disposizione introduce un obbligo a carico dei Comuni la cui compensazione finanziaria è a valere sul maggior gettito di un tributo erariale (accise sui tabacchi) nonché sul gettito, di ammontare eventuale e incerto, derivante dall'applicazione delle sanzioni.

Sul punto, vengono chieste maggiori indicazioni sia in merito al profilo temporale sia in merito al profilo quantitativo, in particolare su come assicurare l'allineamento temporale tra le spese che i Comuni dovranno sostenere e la relativa compensazione finanziaria a carico del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e su come saranno determinate le quote del fondo da attribuire a ciascun Comune e se, a tal fine, si dovrà tener conto anche delle spese effettivamente impegnate o sostenute.

Vengono inoltre richiesti elementi di quantificazione al fine di verificare la effettiva possibilità di realizzare le maggiori entrate necessarie per la compensazione degli oneri previsti.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti al fine di escludere oneri per il Ministero dell'ambiente connessi alla realizzazione delle campagne di sensibilizzazione previste dal comma 2, tenuto conto che la disposizione prevede a tali fini forme di collaborazione del medesimo Ministero.

Infine, poiché si dispone che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata dei bilanci dei Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e destinati, oltre che alla installazione dei raccoglitori, alle predette campagne pubblicitarie,

vengono richiesti chiarimenti in merito all'effettivo coinvolgimento dei comuni in tale attività, considerato che il comma 2 dell'art. 232-bis pone invece tali attività a carico dei produttori.

Nell'evidenziare che non risulta valutato l'onere recato dalla disposizione, cui si dovrebbe provvedere con gli indicati mezzi di copertura, si reputa necessaria la preliminare redazione di apposita relazione tecnica che quantifichi detti oneri. Ferma restando l'esigenza di acquisire elementi di valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rinvia altresì al Dipartimento delle finanze, oltre all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ordine alla modalità di copertura prevista dalla disposizione di cui trattasi.

#### Articolo 14-nonies

Modifica l'art.40 comma 3 del D.lgs 49/14 introducendo previsioni specifiche in materia di pannelli fotovoltaici.

Il servizio bilancio chiede una conferma circa l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si conferma l'esigenza di una relazione tecnica per la quale si rinvia al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Articolo 14-decies

La norma dispone che il Ministro dell'ambiente stabilisca criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

In riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio, anche tenuto conto della proroga contenuta nell'articolo rispetto a quanto previsto dal comma 667 dell'articolo I della legge 147/2013, in relazione alla configurabilità di effetti finanziari, si conferma l'assenza di effetti finanziari negativi.

#### Articolo 18

La norma prevede la facoltà, per le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi organici esausti nonché per quelle che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio, di partecipazione al relativo Consorzio nazionale di raccolta (CONOE), a fronte dell'obbligo previsto a legislazione vigente.

Il Servizio Bilancio chiede una valutazione circa i possibili effetti riflessi, anche indiretti, per la finanza pubblica che una eventuale alterazione degli equilibri di bilancio del medesimo Consorzio potrebbe determinare, soprattutto in termini di eventuali richieste di ulteriori forme di contribuzione a soggetti pubblici che il CONOE potrebbe avanzare.

Al riguardo si rileva che, poiché l'articolo 7 dello Statuto del CONOE prevede il suo finanziamento da parte di enti pubblici come mera eventualità, è da escludersi che la norma in esame possa avere effetti riflessi per la finanza pubblica, prevedendo invece una diversa

ripartizione tra soggetti privati delle modalità con le quali far fronte agli oneri connessi alla gestione degli oli e grassi esausti.

#### Articolo 22

La norma modifica la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

La modifica approvata durante l'esame presso la Commissione di merito prevede tra l'altro che si possa prevedere un'articolazione territoriale delle Autorità di bacino a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale.

Il Servizio Bilancio chiede se la nuova configurazione organizzativa eventualmente disposta sia idonea a garantire l'invarianza della spesa prevista dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge.

A tal proposito, si conferma l'esigenza di una relazione tecnica, per la quale si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al comma 2-bis viene previsto che, per assicurare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 30 della legge 183/1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Serchio, venga mantenuta la sede operativa esistente per garantire il presidio e la pianificazione del territorio. Ai sensi del citato articolo 30, il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 luglio 1989 ha individuato il bacino del fiume Serchio quale bacino pilota in cui effettuare la sperimentazione relativa alla pianificazione di bacino attraverso studi, progetti ed interventi.

Il Servizio Bilancio, alla luce delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, chiede conferma dell'operatività della clausola di invarianza finanziaria per passaggio dalle "vecchie" alle "nuove" Autorità di bacino debba avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Si ribadisce la necessità di relazione tecnica circa i costi relativi al previsto mantenimento della sede operativa e alle risorse con cui farvi fronte.

Il nuovo comma 9 prevede la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico ed il conseguente programma di manutenzione anche per la prevenzione del rischio idraulico. Il Servizio Bilancio chiede se la disposizione abbia un carattere essenzialmente procedurale e organizzatorio con riferimento a adempimenti comunque già previsti a normativa vigente e riguardanti la manutenzione idrogeologica del territorio.

Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si ritiene infine necessario acquisire apposita relazione tecnica anche relativamente al comma 6 della disposizione in esame

La norma reca disposizioni in materia di immobili abusivi

Il Servizio Bilancio chiede conferma che le modifiche introdotte in sede referente non pregiudichi lo svolgimento di programmi già avviati a valere sulle medesime.

A tal proposito, si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Articolo 24

La norma, al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo le prescrizioni dell'Unione europea, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico nel rispetto della normativa vigente.

Il Servizio Bilancio chiede una valutazione circa i possibili effetti negativi in termini di gettito derivanti dalla maggiore deducibilità dalle imposte dirette e dall'IRAP per le imprese, derivante dall'incremento delle tariffe idriche.

Si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

#### Articolo 26

Le modifiche introdotte in sede referente prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisca le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità degli utenti del servizio idrico integrato anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua.

Il Servizio Bilancio, tenuto conto di quanto affermato in RT, chiede un chiarimento in merito alla possibilità di utilizzazione dello strumento della leva tariffaria anche relativamente alla copertura dei possibili oneri derivanti dalle modifiche apportate in sede di esame in sede referente con particolare riferimento all'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua di cui al comma 3.

Si rinvia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

#### Articolo 26-bis

Viene prevista l'applicazione del sovra canone secondo quanto disposto dalle leggi 959/53 e 925/80 per gli impianti con potenza nominale media superiore a 200 KW.

L'applicazione del sovra canone viene estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica che ricadono nei comuni compresi all'interno di un Bacino imbrifero montano.

Si ribadisce la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che illustri gli effetti finanziari della norma per la quale si rinvia al Ministero dello Sviluppo Economico.

#### Articolo 26-ter

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi. Vengono inoltre previsti obblighi di comunicazione per i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione. Si prevede infine che le violazioni di tali prescrizioni determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti circa la neutralità finanziaria della norma in caso di decadenza dal titolo concessorio o dal permesso.

Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire idonea relazione tecnica per la quale si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Articolo 28

La norma reca disposizioni in materia di acque reflue dei frantoi oleari

Si rinvia al competente dipartimento delle Politiche europee, nonché al Ministero per la tutela del territorio e del mare, la valutazione circa la possibile assimilazione, nel rispetto della normativa, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari con le acque reflue domestiche.

#### Articolo 29-bis

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che i comuni possano individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta previsti dal medesimo Codice ambientale, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo.

Il Servizio Bilancio chiede precisate le modalità applicative della norma, con particolare riferimento alle risorse finanziarie ed ai soggetti cui spetterebbe sostenere i costi di gestione degli spazi e delle attività previste dal testo.

Trattandosi di una mera facoltà, si ritiene che l'eventuale individuazione del soggetti e delle risorse con cui fare fronte alle previsioni contenute nell'articolo verrà effettuata nei limiti delle risorse disponibili.

#### Articolo 30

Il Servizio Bilancio chiede conferma che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa fornire il supporto logistico ed amministrativo necessario al Comitato per il capitale naturale, istituito dalla norma in esame, utilizzando le risorse strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente.

In considerazione delle modifiche apportate in sede referente, si ritiene necessario acquisire idonea relazione tecnica, per la quale si rinvia al MATTM

L'articolo istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il servizio Bilancio chiede chiarimenti circa le modalità (digitali o non digitali) di gestione, pubblicazione e condivisione delle informazioni, contenute nel Catalogo.

Trattandosi di richiesta concernente i profili operativi di funzionamento del Catalogo, si rinvia al Ministero dell'Ambiente.

#### Articolo 32

L'articolo prevede che i rifiuti speciali derivanti da talune attività economiche a ridotto impatto ambientale quali aghi, siringhe ed oggetti taglienti, possano essere trasportati in conto proprio dall'esercente l'attività, senza gli obblighi previsti per i gestori dei rifiuti speciali.

Al riguardo la direttiva 2008/98/CE, all'art. 35, prevede che coloro che producono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi devono tenere un registro cronologico in cui indicare quantità, natura ed origine dei rifiuti e, inoltre, se opportuno, la loro destinazione, frequenza di raccolta, mezzo di trasporto e metodo di trattamento.

Si dubita pertanto della compatibilità comunitaria dell'esenzione dalla tenuta del registro prevista nella disposizione in esame. Pertanto, ferma restando la necessaria valutazione del Ministero della Salute sull'impatto che tale norma potrebbe comportare sulla salute pubblica, si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento per le Politiche Europee.

#### Articolo 33

La norma, introdotta in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'adozione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi economici e ambientali (PSEA). Vengono conseguentemente fissati dei criteri da seguire.

Il Servizio Bilancio chiede elementi in ordine alle modalità applicative della norma, con particolare riferimento ai meccanismi di finanziamento del sistema e ai soggetti sui quali dovrebbero gravare i costi dei corrispettivi economici da riconoscere agli operatori. Viene inoltre richiesto di fornire chiarimenti in merito all'assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di beni naturalistici e alla previsione di programmi per la remunerazione degli imprenditori agricoli, oltre che riguardo ai benefici per i i comuni che utilizzino sistemi di contabilità ambientale e urbanistica

Al riguardo, si ribadisce la necessità di acquisire idonea relazione tecnica, per cui si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

La norma, introdotta in sede referente prevede l'istituzione di aree "Oil Free" nelle quali l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati sia progressivamente sostituito con l'impiego di energie da fonti rinnovabili.

Circa le osservazioni del Servizio bilancio, si conferma che la facoltà - attribuita alle regioni e alle province autonome - di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste dal testo sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità

#### Articolo 35

La norma prevede che la Presidenza del Consiglio d'intesa con altri Ministeri promuova la costituzione della strategia nazionale delle Green Communities.

Si ribadisce la necessità di acquisire idonea relazione tecnica, per cui si rinvia al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

#### Articolo 36

L'articolo prevede l'istituzione del Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A., per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, riservato ad investitori qualificati e diretto a sostenere operazioni ed interventi di sostegno finanziario a favore delle imprese operanti nel campo della green economy. L'ammontare del Fondo è pari ad un 1.000.000.000 di euro, di cui il 51% è assicurato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il 20% dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) che si avvale di risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020 e la restante parte dagli investitori qualificati di cui al comma 2.

Al riguardo, si ribadisce il parere contrario, in quanto la copertura dell'onere per il MEF, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro (ossia tra il 20% e il 49% della dotazione) e, peraltro, non attribuito puntualmente ad una o più annualità, è individuata genericamente nelle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014-2020. Si segnala che tale copertura non è da ritenersi idonea ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/2009.

Inoltre, in merito allo stato della programmazione comunitaria 2014-2020, si rappresenta che è stato inviato alla Commissione europea l'Accordo di partenariato che segna l'avvio del dialogo formale con la Commissione per la condivisione delle scelte strategiche. La Commissione europea ha sei mesi di tempo per l'approvazione del programma, che pertanto è prevedibile che venga approvato non prima della fine del 2014. Pertanto la concreta fruibilità di tali risorse difficilmente potrà essere operativa per l'anno 2014.

Si rinvia, inoltre, al Dipartimento del Tesoro sul coinvolgimento di CDP, la quale, in considerazione della sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, deve operare a condizioni di mercato e perseguendo una adeguata redditività. Le disposizioni recate dalla norma non appaiono sufficienti a garantire tale circostanza. Nel caso di riclassificazione all'interno della PA, inoltre, è necessario accertare che le finalità del Fondo non si pongano in contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, finalizzata ad armonizzare la disciplina nazionale in materia di inquinamento acustico con la normativa europea, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, in merito alle caratteristiche tecniche degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, nonché all'adeguamento del regime sanzionatorio e la definizione delle modalità di utilizzo del proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni già previste per macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nei casi di irregolarità previsti dall'articolo 15 del D. Lgs. 262/2002.

Il Servizio Bilancio chiede elementi circa i profili applicativi della nuova disciplina sull'abbattimento dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento degli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni, al fine verificare l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare effetti onerosi.

Il Servizio rileva inoltre che l'impiego per nuove finalità dei proventi di sanzioni già previste a normativa vigente potrebbe determinare effetti onerosi nel caso in cui tali risorse siano attualmente acquisite al bilancio dello Stato.

Al riguardo, si ravvisa la necessità di idonea relazione tecnica, per la quale si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ragioniere Gezerale dello Stato





dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

1-5257

Roma, 16 SET 2014

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

Alla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

E p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- Ufficio legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AC 2093 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti.

Ad integrazione della nota di quest'Ufficio prot. n. 1-5231 del 15 settembre 2014 riguardante il parere sul provvedimento indicato in oggetto, fermo restando quanto in essa indicato, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni riguardo all'articolo 14-octies, previa acquisizione dei relativi elementi di risposta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

## Articolo 14-octies (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticarc)

L'aliquota di base sulle sigarette è stata di recente aumentata dal 58,5% al 58,6% con la determinazione direttoriale 4691 del 15 luglio 2014 che prevede, in ossequio a quanto stabilito

dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, un incremento del prelievo fiscale sui prodotti sopracitati in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con tale atto amministrativo è stata fissata l'accisa minima sulle sigarette a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale (elevandola da 125,78) e l'accisa minima sui trinciati a euro 108,00 il chilogrammo (elevandola da 105,30). Peraltro, il settore dei tabacchi ed il relativo regime di tassazione sono oggetto di un'articolata riforma contenuta nello schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 23 del 2013, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014 e, allo stato, all'esame delle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'espressione dei prescritti pareri, che nel complesso porterà ad un ulteriore aumento della fiscalità gravante su detti prodotti.

Per tutte le osservazioni sopra esposte e considerato l'equilibrio delicato e precario del settore dei tabacchi, anche alla luce degli ultimi dati non proprio rassicuranti sui consumi e attese le misure già adottate e in corso di emanazione, si sottolinea che la disposizione in esame potrebbe addirittura provocare ripercussioni sulle entrate previste dalla determinazione direttoriale che confluiranno in quelle di cui al decreto legislativo di attuazione della delega.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Cons. Vincenzo Fonti

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

## SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-03560 Busin: Vicenda relativa alle richieste di risarcimento avanzate dalla società di scommesse StanleyBet nei confronti di funzionari dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanzia a seguito di indagini in corso nei confronti della stessa società
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-03561 Barbanti: Conferimento dell'incarico di Direttore generale onorario della Banca d'Italia all'ex Ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-03562 Causi: Questioni relative agli strumenti di finanziamento del sistema bancario posti in essere dalla Banca centrale europea
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-03563 Sottanelli: Questioni relative al calcolo del patrimonio di vigilanza dei Consorzi di garanzia collettiva fidi
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
Sui lavori della Commissione
AVVERTENZA 90

ERRATA CORRIGE .....

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

— Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

90

Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03560 Busin: Vicenda relativa alle richieste di risarcimento avanzate dalla società di scommesse StanleyBet nei confronti di funzionari dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanzia a seguito di indagini in corso nei confronti della stessa società.

Guido GUIDESI (LNA) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come essa sottoponga all'attenzione del Governo una serie di dati allarmanti relativi al complesso fenomeno delle agenzie di scommesse, il quale sfugge sempre di più al controllo e alla gestione dei governi. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare, evidenzia come il numero di punti scommessa che sono fuori dal controllo statale sia pari a circa 5.000, l'importo del gettito sottratto all'Erario sia del valore di circa 530 milioni di euro e il contenzioso nazionale e comunitario che coinvolge tale settore perduri da quindici anni.

Ricorda che, a seguito delle sentenze e decisioni degli organi di giustizia nazionale e comunitari richiamate dall'interrogazione, si sono sviluppate di fatto due categorie di punti vendita: una rete autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, composta da circa 7.400 punti vendita e un *network* di agenzie e internet point collegati a bookmaker e casinò offshore senza concessione italiana aventi sede all'estero, spesso in paradisi fiscali, passato da circa 3.800 a circa 5.000 punti negli ultimi due anni.

In tale contesto sottolinea come l'aspetto più grave e insolito della vicenda sia peraltro costituito dal fatto che la società *Stanleybet Malta Limited*, la quale opera nel settore dei giochi e delle scommesse, a carico della quale la Procura di

Roma ha avviato un'indagine, a seguito dei sequestri effettuati in alcune delle sue sedi da parte della Guardia di Finanza, ha presentato querele nei confronti dei finanzieri che hanno operato il sequestro dei materiali. Evidenzia quindi la gravità di tale strategia difensiva, in conseguenza della quale avviene che alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e militari della Guardia di Finanza ricevano dalla *Stanleybet* citazioni dirette in sede civile per risarcimento danni.

L'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo se sia a conoscenza dei fatti esposti con l'atto di sindacato ispettivo e come intenda intervenire a tutela dei funzionari delle Agenzie e degli agenti della Guardia di finanza coinvolti nella vicenda.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Guido GUIDESI (LNA) ringrazia il sottosegretario per la risposta ed esprime l'auspicio che sia al più presto risolto il « cortocircuito » normativo che, come ricordato nella risposta del Governo, è causato dalla contraddizione tra il diritto comunitario e il diritto positivo nazionale, il quale esprime la volontà del legislatore di contrastare con forza la liberalizzazione fuori controllo del settore delle agenzie di scommesse.

Ribadisce altresì come sia assolutamente prioritario che l'Esecutivo assuma idonee iniziative innanzitutto per tutelare i dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza i quali sono stati destinatari di querele e citazioni civili esclusivamente per aver svolto il proprio lavoro. Ritiene inoltre che tale intervento del Governo sia necessario per ripristinare la legalità in tale settore, per combattere efficacemente la concorrenza sleale nella quale si trovano ad operare le società che agiscono nel rispetto delle norme, nonché per ottenere l'emersione delle ingenti somme che, ad oggi, risultano sottratte all'Erario per effetto dei comportamenti elusivi di molte società e che risulterebbero particolarmente importanti nell'attuale fase di difficoltà del bilancio pubblico.

5-03561 Barbanti: Conferimento dell'incarico di Direttore generale onorario della Banca d'Italia all'ex Ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni.

Sebastiano BARBANTI (M5S), illustra la propria interrogazione, la quale sottopone al Governo la questione, emersa dalle notizie apparse sugli organi di stampa, della nomina dell'ex Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, a «Direttore generale onorario» della Banca d'Italia. Con riferimento a tale vicenda, rileva come essa non sia stata resa nota in alcun modo dalla Banca d'Italia e come essa abbia scatenato le proteste di associazioni di tutela di consumatori, quali in particolare l'Abusdef e Federconsumatori, le quali espresso formalmente a Governo e gruppi parlamentari le loro critiche rispetto all'istituzione di una nuova carica, che risulta incompatibile con le misure di austerità affermate dal Governatore in carica, nonché dalla Banca centrale europea. Sottolinea inoltre come, più in generale, il conferimento di cariche onorarie da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia non trovi alcun fondamento nello Statuto delle Banca stessa, e come, comunque, nel conferire questa carica, non sia stato rispettata la procedura prevista per le nomine del Direttore generale e dei Vice Direttori generali dal comma 5 dell'articolo 18, dello Statuto, il quale prevede che « Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore Generale e dei Vice Direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri ».

L'atto di sindacato ispettivo chiede quindi di sapere se il Governo sia al corrente di tale vicenda, quali notizie possa fornire al Parlamento in merito alla stessa e se sia stato coinvolto istituzionalmente nella relativa procedura di nomina, così come richiesto dalle citate norme dello statuto della Banca d'Italia.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ringrazia il Sottosegretario per l'esaustiva risposta, evidenziando tuttavia come essa non affronti il tema principale in discussione, costituito dal segnale estremamente negativo che tale vicenda lancia nei confronti dell'opinione pubblica.

Ritiene infatti che la nomina dell'ex Ministro dell'economia a Direttore generale onorario della Banca d'Italia vada ricollegata al ruolo svolto dallo stesso ex Ministro nella definizione del decreto – legge n. 133 del 2013, con il quale l'Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro.

Nel ricordare che il Movimento 5 Stelle, in occasione del dibattito parlamentare svoltosi nel corso della conversione in legge del suddetto provvedimento, abbia denunciato con forza come tale rivalutazione del capitale della Banca d'Italia costituisse un vero e proprio regalo fatto alle banche italiane partecipanti al capitale della stessa Banca, evidenzia come la nomina conferita a Saccomanni, decisa dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, nel quale siedono anche gli esponenti delle banche private partecipanti, confermi i sospetti circa gli evidenti conflitti di interesse sottesi a quella decisione.

5-03562 Causi: Questioni relative agli strumenti di finanziamento del sistema bancario posti in essere dalla Banca centrale europea.

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marco CAUSI (PD) ringrazia il sottosegretario per la risposta, che ritiene ampiamente soddisfacente, in quanto fornisce utili e interessanti dettagli sulla questione posta dall'interrogazione, finora non resi noti attraverso gli organi di stampa.

Accoglie, infatti, con favore sia le notizie relative alla posizione della BCE per l'attuazione del nuovo programma di acquisto di titoli, sia gli elementi forniti dalla risposta in relazione al ruolo svolto dal-l'Italia nell'ambito della riunione dell'Ecofin che ha avuto recentemente luogo a Milano e, in linea più generale, nell'ambito delle iniziative che intende assumere nel corso del semestre di Presidenza europea.

Concorda in particolare con la considerazione del Governo in base alla quale, oltre ad azioni della BCE, sono necessari interventi di natura politica e finanziaria, di carattere strutturale, a favore dell'economia reale, ritenendo a tale riguardo urgente attuare il più rapidamente possibile tali misure. In tale contesto ritiene altresì opportuno che l'Esecutivo valuti la questione del coordinamento tra l'attività legislativa comunitaria, che dovrà intervenire al fine di rivitalizzare il mercato azionario e obbligazionario per le PMI, con i tempi di attuazione delle operazioni effettuate dalla BCE.

Concorda inoltre con l'intento, espresso nella parte finale della risposta, di perseguire un'armonizzazione dei sistemi fiscali e del diritto societario dei Paesi dell'Unione europea, che costituiscono il presupposto per il superamento dei comportamenti elusivi posti in essere da molte società.

Reputa tuttavia opportuno che il Governo svolga un ulteriore approfondimento della questione, sollevata nella parte finale dell'interrogazione, circa il possibile impatto indesiderato degli strumenti che la BCE intende mettere in atto nei prossimi mesi sulla domanda di titoli dei debiti sovrani. Ritiene infatti che, poiché con la nuova operazione di prestito *LTRO* (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) si immetteranno risorse che verranno sterilizzate al fine di garantire che vengano effettivamente utilizzate per l'ero-

gazione del credito a favore delle imprese e delle famiglie, evitando che vengano utilizzate per l'acquisto di titoli di Stato, sussista il rischio di un effetto negativo di tale operazione finanziaria della BCE sulla domanda di titoli del debito pubblico.

5-03563 Sottanelli: Questioni relative al calcolo del patrimonio di vigilanza dei Consorzi di garanzia collettiva fidi.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale è volta a evidenziare la necessità di rafforzare la patrimonializzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, favorendo la raccolta di risorse da parte dei Confidi stessi, i quali rappresentano, nel momento di grave difficoltà attraversato dalle piccole e medie imprese ad accedere al credito, uno strumento importante a sostegno dell'economia reale.

Rileva tuttavia come, secondo l'impostazione dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia, che si basa sul presupposto di estendere ai Confidi i principi dettati per la valutazione della patrimonializzazione delle banche e degli enti finanziari al fine di presidiare i rischi del cosiddetto shadow banking, i Confidi medesimi potrebbero risultare non adeguatamente patrimonializzati.

In tale ambito, l'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo di assumere, nell'ambito dell'attuazione della delega per la riforma della normativa in materia di Confidi, iniziative volte a stabilire linee di indirizzo che consentano alla Banca d'Italia di individuare le modalità tecniche per computare i fondi pubblici concessi ai Confidi, e dagli stessi utilizzati per sostenere le piccole e medie imprese nell'accesso al credito bancario, tra gli elementi dei fondi propri del patrimonio di vigilanza.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Salvatore MATARRESE (SCpI), ringrazia il sottosegretario per la risposta, che ritiene molto esaustiva e puntuale.

Dichiara, in particolare, di accogliere con favore la decisione del Ministero dell'economia e delle finanze di innalzare da 75 a 150 milioni la soglia relativa al volume di attività finanziaria in presenza della quale i Confidi saranno tenuti a chiedere l'iscrizione all'albo degli intermediari vigilati, ritenendo che tale misura costituisca un segnale dell'intenzione del Governo di sostenere concretamente il sistema dei Confidi.

Auspica quindi che in tempi brevi si possa addivenire ad una sistemazione organica della normativa in materia.

Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

## La seduta termina alle 14.30.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

## La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso. Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pelillo, ha illustrato il provvedimento ed ha proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pelillo, ha illustrato il provvedimento e che nella mattinata odierna lo stesso relatore ha predisposto e trasmesso via mail a tutti i componenti della Commissione una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 5), la quale riprende tutti i dubbi e le perplessità sugli aspetti del provvedimento di competenza della VI Commissione emersi nel corso della precedente seduta.

Daniele PESCO (M5S), nel rilevare come la condizione di cui al n. 1) della proposta di parere rilevi opportunamente come l'articolo 11 del provvedimento preveda incentivi, anche fiscali, all'acquisto di prodotti derivanti da materiali *post* consumo, senza tuttavia specificare nella norma legislativa criteri, condizioni e limiti di tali misure agevolative, ritiene che analoga condizione dovrebbe essere formulata con riferimento all'articolo 14-*quater*, il quale prevede agevolazioni in favore delle utenze commerciali che uti-

lizzano imballaggi in vetro per la distribuzione di bevande e applicano il sistema del vuoto a rendere.

Michele PELILLO (PD), relatore, con riferimento alla richiesta del deputato Pesco, rileva come sussista una differenza fondamentale tra le previsioni agevolative dell'articolo 11 e quelle recate dall'articolo 14-quater, in quanto, mentre la prima disposizione si riferisce esplicitamente a crediti d'imposta, detrazioni fiscali o riduzioni dell'IVA, l'articolo 14-quater prevede agevolazioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, riferendosi dunque ad un aspetto applicativo di un tributo locale che dovrà necessariamente essere specificato successivamente dagli enti locali.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene complessivamente ragionevoli le condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, esprimendo tuttavia perplessità sulla prima parte della condizione di cui al n. 4), dove si chiede la soppressione dell'articolo 36 motivando tale richiesta con il fatto che la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti all'istituendo Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR Spa rischierebbe di far computare il patrimonio del Fondo stesso nel debito del settore pubblico allargato. Non considera infatti opportuno che la Commissione, sostituendosi in qualche modo alla Ragioneria generale dello Stato, si erga ad arcigno difensore dell'ortodossia dei vincoli di bilancio, intervenendo su un aspetto che è affidato principalmente alle competenze della Commissione Bilancio.

Michele PELILLO (PD), relatore, rileva di essersi a sua volta posto la questione sollevata dal deputato Paglia, rilevando, tuttavia, come, rispetto alla definizione del contenuto dell'articolo 36, rilevi sia il parere della Commissione Finanze, sia quello che sarà espresso dalla Commissione Bilancio. In tale contesto, nel rilevare come la Cassa Depositi e Prestiti abbia espresso una valutazione negativa sull'articolo me-

desimo, chiedendo di sopprimerlo, ritiene opportuno mantenere l'attuale formulazione della condizione n. 4), pur riconoscendo che, in presenza del parere della V Commissione, sarebbe stato possibile affrontare in termini più puntuali e specifici tali ordini di questioni.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

## La seduta termina alle 14.40.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

## La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).

Al riguardo ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega legislativa conferita dalla legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi, la quale, reca, all'articolo 13, comma 2, una delega spe-

cifica al Governo per introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995), oltre che delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti (argomenti non trattati dal presente schema).

Rammenta che tale delega indica i seguenti princìpi e criteri direttivi:

- *a)* semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
- *b)* accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
- c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale (tale ultimo criterio sembra peraltro riferirsi alle imposte non trattate dallo schema di decreto legislativo in esame).

In tale ambito ricorda che, per quanto riguarda la materia delle accise (ma non con riguardo ai tabacchi), l'articolo 15 della legge n. 23, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo,

nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 2 articoli, fa presente che l'articolo 1 interviene innanzitutto sulla tassazione delle sigarette.

Al riguardo ritiene opportuno descrivere in via preliminare il quadro normativo vigente, rammentando che il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, in applicazione delle previsioni del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è ripartito tra le seguenti componenti:

aggio al rivenditore, che ai sensi dell'articolo 39-*septies* del TUA è pari al 10 per cento del prezzo di vendita;

imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 39-sexies del TUA, che è pari al 18,03 per cento del prezzo di vendita al pubblico (cosiddetta « aliquota di scorporo », corrispondente all'aliquota del 22 per cento applicata alla base imponibile, cioè al prezzo di vendita al netto della stessa imposta);

accisa (articolo 39-octies del TUA);

ricavo del fornitore, che è residuale ed è pari al prezzo di vendita dedotte tutte le altre componenti.

In tale ambito, ricorda che l'attuale struttura delle accise sulle sigarette è armonizzata sulla base delle Direttive comunitarie (da ultimo dalla Direttiva n. 2011/64/UE) ed è di tipo misto, ovvero vi è una componente specifica (in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, che è uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo) ed una componente ad

valorem (calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto) e che, a seconda della predominanza dell'una o dell'altra componente, si favoriscono le classi di prezzo più alte oppure l'accisa risulta neutrale. È preponderante la componente ad valorem nei Paesi ex monopolisti, quali Italia e Spagna, ed è invece preponderante quella specifica nei Paesi non monopolisti (UK). Un altro elemento di raffronto fra l'accisa (o la componente) specifica e l'accisa (o la componente) ad valorem riguarda l'effetto moltiplicatore presente nell'imposta ad valorem e non in quella specifica. Questo effetto si verifica quando i prodotti hanno prezzi di fabbrica diversi, in quanto l'accisa (componente) ad valorem « moltiplica » le differenze fra i prezzi finali di vendita e i prezzi di fabbrica.

Sottolinea come l'ordinamento italiano adotti un sistema di tassazione delle sigarette prevalentemente ad valorem, ossia in prevalenza commisurato al prezzo delle sigarette: di conseguenza, e come tale combinazione comporti una diversa incidenza dell'accisa secondo il prezzo di vendita del prodotto. Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 2, del TUA) l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base, attualmente pari al 58,6 per cento, al prezzo di vendita al pubblico: tale importo costituisce « l'importo di base ».

In tale contesto, ricorda che la misura dell'aliquota di base è stata elevata dal 58,5 al 58,6 per cento a decorrere dal 15 luglio 2014, in virtù della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli adottata nella medesima data, in ottemperanza all'articolo 14, comma 3, del decreto – legge n. 91 del 2013. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

elemento specifico, cioè fisso per unità di prodotto. L'elemento specifico dal 1º gennaio 2014 è pari al 7,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa ed IVA) gravante sul « prezzo medio ponderato » (cosiddetto « WAP » o « PMP ») di tutte le sigarette (attualmente pari a euro 228 il chilogrammo). Tale componente specifica è pari a circa 13 euro per 1.000 sigarette (corrispondente ad 1 chilogrammo convenzionale).

elemento *ad valorem*, cioè rapportato al prezzo di vendita, espresso in un valore percentuale: tale elemento si calcola applicando alla « classe di prezzo più richiesta » (MPPC, pari a euro 215,00 il chilogrammo) l'aliquota di base. Dall'importo così ottenuto viene poi tolto l'elemento specifico; l'ammontare risultante viene rapportato alla classe di prezzo più richiesta e il rapporto così determinato costituisce la misura dell'accisa.

Accanto al regime ordinario, appena descritto, l'articolo 39-octies, comma 4, del TUA stabilisce il regime dell'accisa minima, il quale ha sostituito il criterio del prezzo minimo, che è stato ritenuto non compatibile con il diritto UE dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione (Causa C-571/08 del 24 giugno 2010).

Con riguardo al regime dell'accisa minima, evidenzia come essa risponda sostanzialmente alla finalità di tutelare anche la salute pubblica applicandosi alle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, in misura pari al centoquindici per cento del richiamato importo di base (ai sensi del comma 4 del vigente articolo 39-octies del TUA). Ricorda che, tuttavia, il regime dell'accisa minima, nella formulazione adottata dal citato articolo 39-octies, è stato sospettato di non compatibilità comunitaria dalla Commissione europea che, per questo, ha avviato una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia. Dall'altro lato il giudice nazionale (Consiglio di Stato, Sezione IV, ordinanza n. 3885/2013 del 17 luglio 2013, su appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione n. 3142 del 5 aprile 2012, già sfavorevole all'Amministrazione e pronunciata su ricorso di un produttore) ha rimesso alla Corte di Giustizia la valutazione della compatibilità comunitaria del regime dell'accisa minima. In particolare, fa presente che il Consiglio di Stato ha osservato come l'articolo 8. n. 2, della direttiva n. 95179/CE e l'articolo 7, n. 2, della direttiva 2011/64/CE sanciscano che l'accisa proporzionale (ora accisa « ad valorem »), oltre che l'importo dell'accisa specifica, devono essere eguali per tutte le sigarette. Si deve intendere dunque che l'aliquota di applicazione dell'accisa (ossia il rapporto tra la misura dell'accisa e il prezzo base) non possa divergere a seconda della classe di prezzo delle sigarette. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che, stante l'esplicita possibilità per gli Stati membri di fissare una misura minima dell'accisa, occorre chiarire se tale misura possa essere fissata in misura più che proporzionale (115 per cento) rispetto all'importo di base, gravante sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta. Tale regime determina, a parte dei giudici, un duplice effetto:

costringe i produttori a vendere a prezzi più elevati di quelli che potrebbero altrimenti praticare, e quindi di rinunciare a eventuali vantaggi concorrenziali connessi alla propria organizzazione tecnico-produttiva e alla capacità di approvvigionarsi di materie prime a costi inferiori e/o di sostenere costi inferiori di lavorazione;

rende relativamente indifferenti per i consumatori l'acquisto delle sigarette aventi prezzo di vendita inferiore a quelle delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, in funzione della minore convenienza del loro prezzo d'acquisto connesso al correlato aumento in misura pari alla più elevata accise imposta. Ciò finisce per orientarli, quale effetto indiretto, verso le sigarette di classe di prezzo più elevata.

In tale contesto, rammenta che, in attesa della ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia, i giudici nazionali hanno tuttavia già provveduto a disapplicare il regime dell'accisa minima e che, a causa della dovuta ottemperanza alle decisioni del giudice nazionale l'accisa minima sulle sigarette, nella misura prevista dalla normativa vigente (cioè pari attualmente ad euro 144,65 il chilogrammo per tutti i prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta) è di fatto disapplicata nella quasi generalità dei casi; trova dunque applicazione l'accisa minima pari a 125,78 euro, calcolata secondo il sistema previgente (pari al 100 per cento, e non al 115 per cento, dell'accisa sulla classe di prezzo più richiesta).

In materia ricorda che la già richiamata determinazione direttoriale del 15 luglio 2014 ha poi fissato l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE in misura pari a 126,80 euro per chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo, a decorrere dal 1º agosto 2014.

In quest'ambito segnala altresì come la struttura dell'accisa vigente in Italia abbia influenzato profondamente le tendenze del mercato dei tabacchi e, di conseguenza, anche l'andamento delle entrate erariali derivanti dalla vendita delle sigarette.

A tale riguardo segnala che, secondo le indicazioni contenute nella Relazione illustrativa dello schema di decreto, la storica tendenza di tali entrate è stata caratterizzata (fino al 2011) da un costante incremento, registratosi anche in presenza di un calo nei consumi: dal 2006 al 2011 il consumo delle sigarette è diminuito di circa 8,3 milioni di chilogrammi (dell'8,89 per cento) mentre il gettito, a titolo di accisa, è aumentato del 10,65 per cento, con un maggior gettito, nei sei anni, di 1.025 milioni di euro. Agli aumenti di prezzo, tuttavia, sono corrisposte contenute ripercussioni sui volumi venduti, comunque in costante calo. Sottolinea come dal 2011 al 2013 in poi è stata invece rilevata una riduzione dei consumi di circa 11,5 milioni di chilogrammi, cui è conseguita una contrazione del gettito, a titolo di accisa, di circa 500 milioni di euro. Nel luglio del 2011 i produttori di sigarette hanno chiesto un incremento generalizzato dei prezzi di euro 0,10 il pacchetto, cui hanno fatto seguito aumenti di euro 0,20 e di euro 0,10 il pacchetto; tali aumenti sono stati indotti, rispettivamente, dall'aumento dal 20 al 21 per cento (settembre 2011) dell'aliquota ordinaria dell'IVA e della tassazione per effetto della modifica della classe di prezzo più richiesta (febbraio-marzo 2012). In relazione a tali aumenti di prezzo il mercato ha successivamente registrato una forte riduzione dei consumi e, di conseguenza, la diminuzione delle entrate erariali.

Segnala quindi come la Relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto imputi ulteriori conseguenze negative per le entrate erariali alla richiamata disapplicazione comunitaria dell'accisa minima, operata dal giudice nazionale. Infatti le vicende giudiziarie sulla accisa minima e la nuova misura applicata non si sono dimostrate un efficace contrasto alla riduzione dei prezzi. Quasi tutti i produttori hanno ridotto i prezzi di alcune marche di sigarette. Tale riduzione dei prezzi non è stata limitata alle sigarette assoggettate ad accisa minima (nel qual caso non si sarebbero registrate conseguenze per l'Erario particolarmente rilevanti, poiché l'accisa dovuta sarebbe stata comunque pari a quella minima e il minor prezzo di vendita avrebbe solo diminuito le entrate da IVA). Essa ha invece riguardato anche importanti marche di sigarette (il cui prezzo è stato abbassato da 4,60 a 4 euro per pacchetto da 20 sigarette), cui si applicava un'accisa superiore a quella minima, con un pregiudizio erariale rilevante.

In tale contesto normativo, e nel quadro della crisi del mercato del tabacco e del contenzioso relativo all'accisa minima, pone in evidenza come le modifiche apportate dallo schema di decreto in tale settore abbiano la finalità esplicita di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, di porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e di generare nuove entrate per l'Erario. In estrema sintesi, rileva come si intenda

incidere sulla struttura dell'accisa sulle sigarette, modificando il rapporto tra componente fissa e proporzionale, innalzando le aliquote dell'accisa globale e della componente specifica e riferendo le modalità di calcolo dell'accisa al solo prezzo medio ponderato per le sigarette. Per effetto delle modifiche proposte la variazione dell'imposta dovrebbe – complessivamente – risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), modifica il comma 2 dell'articolo 39-quinquies del TUA, il quale definisce le modalità con cui vengono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, eliminando il riferimento al parametro della « classe di prezzo più richiesta » (« MPPC ») che viene sostituito con quello del « prezzo medio ponderato » (« PMP » o « WAP ») di vendita per chilogrammo convenzionale. Dal momento che si trasfonde nel comma 2 il contenuto dell'attuale comma 2-bis del medesimo articolo 39-quinquies del TUA (in relazione alle modalità di calcolo del PMP), tale comma è conseguentemente soppresso dal numero 2) della lettera b).

Fa presente quindi come, alla luce di tali modifiche, le tabelle di riparto dei prezzi di vendita saranno stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto (in euro) tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette. Il comma 1, lettera c), sostituendo integralmente l'articolo 39-octies del TUA, modifica la struttura dell'accisa sulle sigarette - in quanto incide sul rapporto tra componente fissa e proporzionale – innalza le aliquote dell'accisa globale e della componente specifica e semplifica le modalità di calcolo dell'accisa, riferendola al solo PMP. Per effetto delle modifiche proposte, la variazione dell'imposta diventa complessivamente meno influenzata dalla variazione del prezzo.

Rileva infatti come, in primo luogo, siano modificate le modalità di calcolo della cosiddetta accisa globale (attraverso la novella dell'articolo 39-octies, comma 4, del TUA), elemento che – alla luce delle modifiche proposte – sarà utilizzato nel calcolo dell'accisa complessiva. L'accisa globale verrà calcolata applicando l'aliquota di base, la cui misura è fissata nel 58,7 per cento (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 1), dello schema di decreto) al prezzo medio ponderato vigente per le sigarette (in base al novellato comma 4 dell'articolo 39-octies del TUA).

Al riguardo rammenta, come già indicato in precedenza, che la norma vigente (di cui all'articolo 39-octies, comma 3, del TUA) fissa il cosiddetto «importo di base» come elemento per il calcolo dell'accisa combinata, che si ottiene applicando l'aliquota di base alle sigarette della classe di prezzo più richiesta. Tale accisa globale (ai sensi del novellato articolo 39-octies, comma 10) non potrà comunque essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal PMP delle sigarette.

In secondo luogo, evidenzia che la composizione dell'accisa sulle sigarette continuerà ad essere mista, ossia costituita dalla somma di una componente fissa e di una *ad valorem*, venendo tuttavia eliminato il riferimento alle diverse modalità di calcolo riferita alla classe di prezzo dei vari prodotti.

Per quanto riguarda la componente specifica (disciplinata dal novellato articolo 39-octies, comma 3, lettera a) per unità di prodotto, essa sarà pari al 10 per cento (soglia così innalzata dall'attuale 7,5 per cento) della somma di accisa globale ed IVA, calcolate con riferimento al « PMP-sigarette », con modalità di computo analoghe alla legislazione vigente. Per tale componente, dunque, l'elemento innovativo consiste nell'innalzamento dell'aliquota.

Segnala quindi come venga altresì innovata la modalità di computo della componente *ad valorem*. In particolare (ai sensi del novellato articolo 39-octies, comma 3, lettera *b*), l'importo di tale elemento verrà calcolato applicando un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, che corrisponde all'incidenza percentuale sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP) dell'accisa globale sul medesimo PMP, diminuita della componente fissa.

Rammenta che, anche a legislazione vigente, la componente proporzionale deriva dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, con una sostanziale differenza: attualmente essa corrisponde all'incidenza percentuale del cosiddetto «importo di base » (aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, diminuito dell'importo specifico fisso. Di conseguenza, per la determinazione della componente ad valorem lo schema di decreto intende superare il parametro « classe di prezzo più richiesta » (« MPPC ») sostituendolo con quello del « prezzo medio ponderato » (« PMP » o « WAP ») di vendita per chilogrammo convenzionale, ovvero del medesimo parametro che, ai sensi del citato articolo 39-quinquies, comma 2-bis, rileva per il calcolo dell'elemento specifico, in coerenza con l'articolo 8, comma 1, della direttiva 2011/64/UE. Tale modifica comporta un aumento della fiscalità (intorno a 0,3 punti percentuali) su tutti i prezzi non gravati dall'onere fiscale minimo (introdotto in sostituzione dell'accisa minima).

A tale proposito, ritiene che l'opportunità della modifica risieda anche nella possibilità di calcolare le due componenti della tassazione delle sigarette con riferimento ad un unico oggettivo parametro (WAP), in linea con la maggioranza dei Paesi UE.

Passando a illustrare le disposizioni dei commi da 6 a 8 del novellato articolo 39-octies del TUA, rileva come esse introducano poi un cosiddetto « onere fiscale minimo » per le sigarette, in luogo della vigente « accisa minima », per contemperare le esigenze di gettito fiscale con la necessità sia di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea sia di evitare la disapplicazione della normativa vigente da parte delle autorità nazionali.

In merito ricorda che, secondo la legislazione vigente, l'accisa minima corrisponde al centoquindici per cento dell'imposta di base e grava sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta. Per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato precedentemente richiamata, tale misura è di fatto stata disapplicata, ripristinando il sistema previgente (100 per cento dell'importo di base, 125,78 euro). La determinazione direttoriale del 15 luglio 2014 ha poi fissato la misura dell'accisa minima sulle sigarette in 128,6 euro a decorrere dal 1º agosto 2014.

In particolare, segnala che, per effetto del comma 6 del novellato articolo 39octies, le sigarette sono colpite da un onere fiscale minimo pari a 170 euro per chilogrammo convenzionale (1.000 sigarette), il quale si applica, in base al comma 7 del medesimo articolo 39-octies, ai prodotti i cui prezzi di vendita per i quali la somma dell'IVA (ad « aliquota di scorporo » del 18,03 per cento del prezzo di vendita al pubblico ai sensi dell'articolo 39-sexies del TUA, non modificato dalle norme in commento) e dell'accisa, sia inferiore a 170 euro/chilo (cioè fino al prezzo di circa 220 euro/chilogrammo). In base al comma 8 del citato articolo 39-octies l'accisa su tali prezzi di vendita è quindi pari alla differenza tra l'onere fiscale minimo e l'importo dell'IVA.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto introduce altresì un meccanismo di modificabilità delle aliquote così previste, consentendone la variazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del

maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto. Tale variazione riguarda:

- *a)* le aliquote di base sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del TUA, nella nuova formulazione) fino a 0,5 punti percentuali;
- *b)* la misura della componente fissa dell'accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;
- *c)* le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro.

Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che per il solo 2015 le variazioni previste dal comma 2 potranno essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con le norme in commento; dal 2016 le variazioni potranno essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.

Rileva come lo schema di decreto apporti inoltre alcune modifiche concernenti la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette.

Al riguardo ricorda che il vigente il comma 2-bis dell'articolo 39-octies del TUA fissa un valore minimo di imposta di consumo, gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che riguarda i prodotti aventi un prezzo inferiore alla classe di prezzo più richiesta: essa è pari al centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. Per i sigari e sigaretti di peso inferiore a 3 grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato è fissata, ai sensi del comma 2-quater del citato articolo 39-octies nella misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo.

In tale contesto illustra l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto, il quale, nel novellare il predetto articolo 39-*octies* del TUA, al nuovo comma 5 prevede l'applicazione di un'accisa minima pari a 115 euro per chilo-

grammo, per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al chilogrammo dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per chilogrammo).

Ricorda che anche tali aliquote sono modificabili (ai sensi del già descritto articolo 1, comma 2, dello schema di decreto) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.

Segnala inoltre come l'articolo 1 dello schema di decreto intervenga altresì sulla disciplina dei «tabacchi da inalazione senza combustione ». In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1), integra l'articolo 39-bis del TUA in materia di tabacchi lavorati, inserendo in tale ambito (con la nuova lettera e-bis) del comma 1 del citato articolo 39-bis), la nuova categoria dei «tabacchi da inalazione senza combustione ». Attraverso una integrazione al comma 2 dell'articolo 39-bis (operata dal comma 1, lettera a), numero 2) tali tabacchi sono definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione. Evidenzia come si tratti di prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e quindi, in base alla normativa nazionale, assoggettabili ad accisa.

In merito segnala come le nuove tecnologie e le ricerche industriali stiano facendo emergere taluni prodotti che, con diverse modalità, consentono di inalare prodotti del tabacco senza combustione. Quella contemplata dalla lettera a) costituisce dunque una nuova categoria merceologica diversa sia dalle normali sigarette (pur essendo costituita da tabacco lavorato), sia dalle cosiddette « sigarette elettroniche » (le quali consentono l'inalazione di sostanze liquide diverse dal tabacco lavorato), sia dal tabacco da fiuto (già contemplato dal vigente articolo 39-bis del TUA). In particolare dovrebbe trattarsi di una nuova sigaretta elettronica a cialda di tabacco senza combustione, in arrivo sul mercato dal 2015 (prodotta da Philips Morris).

Passando a illustrare l'articolo comma 1, lettera d), dello schema di decreto, rileva come, in relazione alla nuova categoria dei tabacchi da inalazione combustione contemplata comma 1, lettera a), esso introduca nel TUA il nuovo articolo 39-terdecies, il quale, al comma 1, prevede che per i predetti tabacchi da inalazione senza combustione non si applicano le norme previste per i tabacchi lavorati in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico, IVA, aggio ai rivenditori e accise (di cui agli articoli da 39-quater a 39-octies del TUA). Per quanto riguarda l'etichettatura tali prodotti sono assimilati ai prodotti del tabacco « non da fumo », e pertanto devono recare sulla parte più visibile della confezione, e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio, solo l'avvertenza: « Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza». Non soggiacciono, invece, agli obblighi di avvertenze previste per i prodotti da fumo (avvertenze generali: «Il fumo uccide» oppure « Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno »; oltre alle avvertenze supplementari).

Al riguardo evidenzia l'opportunità di chiarire, per tale nuova tipologia di prodotto, le norme applicabili in tema di divieto di pubblicità, divieto di vendita ai minori e divieto di utilizzo nei luoghi pubblici.

In tale contesto, sottolinea che il comma 2 del nuovo articolo 39-terdecies del TUA stabilisce che il livello di tassazione della nuova categoria di tabacchi viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette. Tali prodotti sono quindi sottoposti ad accisa in misura fissa per unità di prodotto, pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferi-

mento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013. La disposizione, quindi, sottopone ad accisa solo le cosiddette « cialde di tabacco », e non le sigarette elettroniche utilizzate per la loro inalazione.

Rileva come, ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 39-duodecies del TUA, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, vale a dire colui che la immette in commercio (depositi fiscali), sia tenuto a dichiarare, prima dell'immissione in consumo, l'equivalenza del tabacco ad un chilogrammo convenzionale di sigarette. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli verrà stabilito a quanto equivale un determinato quantitativo di prodotto, rispetto ad un chilogrammo convenzionale di sigarette, in ragione del tempo necessario per il consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette. L'equivalenza dichiarata può essere rettificata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel caso di scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza dichiarata, e la maggiore accisa dovuta è versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora.

In tale ambito, evidenzia come la minore tassazione rispetto a quella gravante sulle sigarette sia giustificata dalla minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali, dovuta alla mancanza di combustione (senza produzione di catrame e sostanze similari) e come l'articolo 1 dello schema di decreto intervenga anche sul regime delle sigarette elettroniche, integrando, al comma 1, lettera e), numero 1), l'articolo 62-quater del TUA.

In merito al quadro normativo vigente in materia rammenta che l'articolo 11, comma 22, del decreto – legge n. 76 del 2013 ha introdotto, nell'ambito del TUA, l'articolo 62-quater, prevedendo un'imposta di consumo del 58,5 per cento sia sui dispositivi, e relative parti di ricambio, sia sui liquidi. In attuazione del predetto

articolo 62-quater, sono stati adottati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013 e quello 12 febbraio 2014 di modificazione del primo. L'applicazione di tale tributo, prevista dal 1º gennaio 2014, non ha ancora trovato concreta attuazione, in quanto i citati decreti attuativi sono stati sospesi dal giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), a seguito di ricorso presentato da alcuni soggetti che producono o commercializzano i prodotti in esame.

In particolare, il TAR Lazio, con ordinanza n. 4510 del 29 aprile 2014, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 62-quater. A tale proposito ricorda che secondo il TAR l'emittente tale norma si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in quanto non individua in maniera oggettiva, ovvero secondo categorie tecnico-giuridiche, i « prodotti succedanei dei prodotti da fumo » colpiti dall'imposta. Il TAR sostiene, inoltre, che l'indeterminatezza del precetto normativo lede anche il diritto di libera iniziativa economica, in quanto gli operatori del settore si trovano nell'impossibilità di pianificare correttamente i propri investimenti e di adeguare le strutture aziendali alla nuova imposizione, per cui risulterebbero violati anche gli articoli 23, 41 e 97 della Costituzione.

Evidenzia inoltre che il 30 aprile 2014 è entrata in vigore la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. La direttiva fissa le norme relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Questi comprendono le sigarette, il tabacco da arrotolare, il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, il tabacco non da fumo, le sigarette elettroniche e i prodotti da fumo a base di erbe.

Con riferimento, in particolare alle sigarette elettroniche, la direttiva fissa una serie di requisiti di sicurezza e di qualità. Le nuove regole sono volte ad assicurare la parità di trattamento nell'UE per le sigarette elettroniche contenenti nicotina (i prodotti che non contengono nicotina non rientrano nel campo di applicazione della direttiva).

La direttiva contiene una definizione di « sigaretta elettronica »: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio; le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso.

In tale contesto normativo illustra il nuovo comma 1-bis del predetto articolo 62-quater, il quale sottopone ad un'imposta di consumo pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette anche i liquidi, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, immessi nelle sigarette elettroniche. Evidenzia come si tratti, in pratica, di quelle sostanze prodotte con l'obiettivo di fornire un'alternativa al fumo di tabacchi lavorati, che funzionano mediante inalazione di una soluzione a base di liquidi (ad esempio, acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile ovvero assente) vaporizzati da un atomizzatore alimentato da una batteria. La norma, analogamente a quanto sopra previsto per i tabacchi da inalazione senza combustione, prevede, attraverso il rinvio a criteri oggettivi che saranno fissati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un procedimento per « misurare » l'equivalenza con un chilogrammo convenzionale di sigarette e, da qui, determinare l'imposta di consumo pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette sui liquidi, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cosiddette « sigarette elettroniche ». Ai sensi del nuovo comma 1-ter l'equivalenza di consumo del prodotto da inalazione senza combustione ad un chilogrammo convenzionale di sigarette deve essere dichiarato dal soggetto autorizzato alla commercializzazione prima della commercializzazione stessa. Anche per tali prodotti l'equivalenza dichiarata può essere rettificata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel caso di scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza dichiarata, e la maggiore accisa dovuta è versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora.

Con riferimento all'ultimo periodo del nuovo comma 1-bis dell'articolo 62-quater, rileva quindi come l'imposta di consumo del 58,5 per cento sui dispositivi, relative parti di ricambio e sui liquidi (prevista dal comma 1 dell'articolo 62-quater) non venga abrogata: continua ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma 1 e cessa di avere applicazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Il comma 2, lettera b), dello schema di decreto prevede che con decreto ministeriale possa essere variata l'aliquota prevista per l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e per l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione (60 per cento dell'accisa sulle sigarette) fino a cinque punti percentuali, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dallo schema di decreto. Il comma 3 dello schema prevede che nel 2015 tali variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il decreto in esame. Dal 2016, invece, le variazioni saranno effettuate sulla base delle aliquote, della misura percentuale e degli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione. In tale contesto il comma 6 dell'articolo 1 prevede espressamente che i dispositivi meccanici ed elettronici per il consumo delle sostanze sono sottratti all'imposizione, che la norma vigente invece sottopone a tassazione. Viene, inoltre, ancorata l'equivalenza con le sigarette tradizionali a criteri oggettivi fissati con determinazione direttoriale.

L'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema, attraverso l'abrogazione degli articoli 62-bis e 62-ter del TUA, elimina l'imposta di consumo sui fiammiferi e il regime di tariffe di vendita degli stessi: conseguentemente si prevede la liberalizzazione della produzione e della vendita dei fiammiferi.

Al riguardo ricorda che la normativa vigente prevede per i fiammiferi un regime di tariffe di vendita stabilito dallo Stato. L'imposta di fabbricazione sui fiammiferi è costituita da un elenco di aliquote (contenuto nell'allegato I del TUA) che si applicano al prezzo di vendita. Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto il gettito di tale imposta ha subito negli anni una continua contrazione, attestandosi nel 2013 in circa 2,5 milioni di euro. La relazione tecnica stima una perdita di gettito derivante dalla abrogazione dell'imposta sui fiammiferi di 3 milioni di euro.

Segnala quindi come, in conseguenza dell'abrogazione recata dalla lettera f), la lettera g), numero 2), venga eliminato dal citato Allegato I del TUA il riferimento ai fiammiferi.

Evidenzia quindi come il comma 4 dell'articolo 1 intenda rafforzare il contrasto ai fenomeni di elusione nel settore dei tabacchi lavorati, prevedendo che con regolamento del Ministro dell'economia delle finanze siano emanate disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE (che abroga la direttiva 2001/ 37/CE), la quale, all'articolo 15, ha appunto introdotto un sistema europeo di tracciabilità e di rintracciabilità per combattere il traffico illecito di prodotti del tabacco. In tale ambito sono definite le caratteristiche di sicurezza visibili e invisibili (come gli ologrammi) che dovrebbero agevolare l'enforcement e aiutare le autorità e i consumatori a riconoscere i prodotti illeciti. Le misure previste dalla direttiva contribuiranno a ricondurre il commercio del tabacco sui percorsi legali e potranno anche aiutare gli Stati membri a recuperare il gettito fiscale perduto. La tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco verranno introdotte progressivamente: dapprima saranno le sigarette e il tabacco da arrotolare a dover rispettare le relative regole, quindi seguiranno tutti gli altri prodotti del tabacco.

Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto prevede l'abrogazione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale, delle disposizioni attinenti ai contrassegni tradizionali, disciplinati dall'articolo 39-duodecies del TUA, e alla tracciabilità, di cui all'articolo 6 del decreto – legge n. 417 del 1991.

L'articolo 2 dello schema completa il quadro della riforma delle accise, con norme di coordinamento e disposizioni finanziarie.

Il comma 1, in virtù delle modifiche apportate dallo schema di decreto, dispone che non siano aggiornate sino al 31 dicembre 2014 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (rileva come si tratti, in particolare, delle tabelle in cui sono ripartite le sigarette con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare).

Il comma 2 recepisce, fino al 31 dicembre 2014, le modifiche alla misura delle accise già disposte con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 luglio 2014 (prot. 4691), la quale è stata assunta in ottemperanza a quanto previsto dal decreto - legge n. 91 del 2013 (articolo 14, comma 3, modificato dal decreto - legge n. 66 del 2014), e dispone l'incremento dal 1º agosto 2014 del prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015, a copertura delle disposizioni finanziarie ivi recate.

In sostanza, in forza di tale recepimento lo schema di decreto, con efficacia decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 31 dicembre 2014, recepisce i seguenti aumenti di accisa:

ai sensi della lettera *a)* del comma 2, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, si fissa l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, in misura pari a 108,00 euro per chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;

ai sensi della lettera *b)* per le sigarette, come già visto in precedenza, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa rimane elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE è pari a 126,80 euro per chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo.

La lettera *c)* del comma 2 dispone inoltre la sostituzione delle tabelle allegate a precedenti determinazioni direttoriali in materia di accise con quelle allegate allo schema di decreto.

Il comma 3 descrive gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento. In particolare, l'obiettivo di gettito (50 milioni di euro) di cui al citato articolo 14, comma 3, del decreto – legge n. 91 del 2013 è assicurato dalle maggiori entrate conseguenti alla riforma recata dallo schema di decreto.

Ulteriori maggiori entrate rispetto a detta quota sono quantificate in 163 milioni di euro, che confluiranno nell'apposito fondo disciplinato dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge delega (legge n. 23 del 2014). A tale ultimo proposito ricorda che il richiamato articolo 16 della legge n. 23 stabilisce l'invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni emanate in attuazione della delega, demandando alla relazione tecnica relativa a ciascuno schema di decreto legislativo il compito di evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di conseguenza il comma 3, con finalità di coordinamento, abroga il richiamato articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, nonché la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione (prot. 4691 del 15 luglio 2014).

Il comma 4 stabilisce l'applicazione delle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto dal 1° gennaio 2015.

Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando in tale contesto che il Seminario istituzionale previsto ai fini dell'approfondimento dei contenuti dello schema di decreto, al quale parteciperanno il Direttore all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, il dottor Vieri Ceriani, esperti del settore, rappresentanti degli operatori della produzione e distribuzione, nonché dell'Istituto superiore di sanità, si svolgerà lunedì 22 settembre prossimo, a partire dalle ore 16.

#### Sui lavori della Commissione.

Carla RUOCCO (M5S) segnala come il gruppo M5S chieda di procedere ad un ciclo di audizioni sui temi dell'evasione fiscale, nel corso del quale ascoltare anche il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla proposta avanzata dal deputato Ruocco,

evidenzia come il gruppo del PD sia assolutamente disponibile a chiedere l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Segnala inoltre l'esigenza di procedere prossimamente ad un'audizione del Sottosegretario dell'economia e delle finanze, Pier Paolo Baretta, sulle tematiche relative al patrimonio immobiliare pubblico, rilevando come da diversi mesi fosse prevista l'audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio che, tuttavia, non è stato finora possibile svolgere, a causa delle vicende che hanno riguardato la conferma del precedente Direttore e, quindi, la nomina di un nuovo Direttore dell'Agenzia.

Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come non sussistano ostacoli rispetto alle proposte avanzate dai deputati Ruocco e Causi, le quali potranno peraltro essere ulteriormente precisate in occasione della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Informa quindi che nelle giornate del 29 e del 30 settembre prossimi si terrà presso la Camera dei deputati, nel quadro del Semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, la Conferenza interparlamentare di cui all'articolo 13 del *Fiscal Compact*. Alla Conferenza, che si svilupperà in quattro sessioni, articolate in interventi di relatori e in dibattiti aperti a tutti i rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, potranno partecipare rappresentanze delle Commissioni Finanze e delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla Conferenza interparlamentare del 29 e 30 settembre prossimo, considera importante capire quale sarà la partecipazione degli altri Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea.

Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede se i gruppi possano indicare nominativi per la definizione dei relatori delle sessioni in cui si articolerà la Conferenza.

Daniele CAPEZZONE, presidente, nel rilevare, in risposta alla questione posta dal deputato Barbanti, come la definizione dei relatori delle diverse sessioni non sia nella disponibilità delle Commissioni, precisa inoltre che è già confermata la partecipazione alla Conferenza di rappresentanze di tutti i Parlamenti nazionali della UE e del Parlamento europeo.

Si riserva quindi di trasmettere nei prossimi giorni ai componenti della Commissione il programma definitivo della Conferenza, al fine di consentire ai gruppi di designare i componenti della rappresentanza della Commissione.

## La seduta termina alle 15.

## **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.

## ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 297 del 16 settembre, a pagina 65, prima colonna, ventunesima riga, sostituire le parole: « del demanio » con le seguenti « delle dogane e dei monopoli ».

ALLEGATO 1

5-03560 Busin: Vicenda relativa alle richieste di risarcimento avanzate dalla società di scommesse StanleyBet nei confronti di funzionari dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanzia a seguito di indagini in corso nei confronti della stessa società.

## TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti intendono sottoporre all'attenzione del Governo le criticità connesse al dilagante fenomeno delle agenzie di scommesse, collegate a bookmakers e casinò off-shore con sedi all'estero che esercitano attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza vincoli di distanza dai luoghi sensibili e senza versare le imposte dovute all'Erario.

Gli Interroganti segnalano che negli ultimi due anni, secondo il censimento realizzato dal Sistema gioco Italia, nel nostro paese si è creato un *network* di agenzie e *internet point* di quasi 5000 punti scommessa fuori dal controllo statale.

In particolare, gli Onorevoli interroganti segnalano la vicenda relativa alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativa alla società « StanleyBet Malta *limited* » con sede all'estero che attraverso appositi Centri di trasmissione dati raccoglie nel territorio italiano le scommesse e la piazza *online*.

Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti in merito alla vicenda rappresentata con specifico riferimento alle iniziative da intraprendere al fine di fronteggiare le querele e le richieste di risarcimento avanzate, nell'ambito della propria strategia difensiva, dagli avvocati di «StanleyBet Malta *limited* », nei confronti dei funzionari dell'Agenzia e degli

agenti della Guardia di finanzia coinvolti nell'attività di indagine avviata dalla magistratura.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia svolge istituzionalmente attività di controllo sull'esercizio dei giochi soggetto a regime di monopolio pubblico, unitamente alla Guardia di Finanza ed alle altre Forze di Polizia.

In epoca recente, i controlli nell'ambito del comparto delle scommesse sono stati prioritariamente indirizzati nei confronti di soggetti che operano in mancanza della concessione per l'esercizio dell'attività di scommesse e dell'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), sottraendosi altresì al pagamento dell'imposta unica sulle scommesse raccolte.

Ciò in quanto si è fortemente intensificata, negli ultimi anni, la presenza di esercizi che operano nelle predette condizioni, al punto da costituire una vera e propria rete parallela rispetto a quella degli esercizi che svolgono l'attività previo rilascio della concessione e della autorizzazione di pubblica sicurezza, corrispondendo regolarmente (nella stragrande maggioranza dei casi) le imposte dovute.

Secondo recenti stime, confermandosi il dato riferito dagli Interroganti, la rete parallela sarebbe attualmente composta da circa 5.000 esercizi, mentre quelli autorizzati alle scommesse sportive sono circa

7.400. Gli importi delle scommesse raccolte nel 2013 dagli esercizi autorizzati ammontavano a circa 3,7 miliardi di euro, mentre quelli delle scommesse raccolte dagli operatori privi di concessione sono stimati in una cifra vicina ai 2,5 miliardi di euro.

Tra gli esercizi della predetta rete parallela un numero consistente fa capo alla società StanleyBet Malta Ltd, di diritto maltese, integralmente controllata dalla Stanley International Betting Ltd, di diritto inglese (di seguito StanleyBet).

Alla StanleyBet sono riconducibili almeno circa 500 esercizi operanti al di fuori del regime concessorio, già individuati nell'ambito dei controlli eseguiti dall'Agenzia e dalle Forze di polizia. È probabile che ad essi se ne aggiungano molti altri, in corso di individuazione più puntuale da parte della stessa Agenzia.

Ciò posto, già nel corso dell'anno 2012 ma, in modo più sistematico, dall'inizio del corrente anno, la StanleyBet ha assunto una serie di iniziative nei confronti di appartenenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, consistente nella notifica, a numerosi funzionari e dirigenti dell'Agenzia, di « atti stragiudiziali di significazione e diffida », sottoscritti da legali rappresentanti della Società, pervenuti per il tramite di studi legali a ciò incaricati dalla società.

La stragrande maggioranza di tali atti riguarda doverose attività di servizio svolte al fine di contestare e recuperare le imposte non pagate dai CTD sulle scommesse accettate.

In tali atti viene manifestata l'intenzione di procedere in giudizio nei confronti dei funzionari e dirigenti, in via diretta e principale, a titolo di responsabilità individuale per colpa grave, per presunti « gravi ed ingiusti danni » subiti dalla società a seguito delle attività di controllo nei confronti dei CTD affiliati alla società, sfociati nel recupero dell'Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, e successive modificazioni.

Solo nel corso dell'anno 2014 sono stati notificati oltre 60 atti di diffida nei confronti di altrettanti funzionari.

Per quanto concerne gli interventi a tutela dei propri funzionari, si precisa che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha interessato della questione l'Avvocatura generale dello Stato e, su conforme avviso della medesima, sono state impartite direttive a tutti i propri Uffici sulle iniziative da intraprendere a seguito della ricezione, da parte di dipendenti, degli atti di significazione in parola.

In pratica, i funzionari e dirigenti, nel caso di ricezione di atti di diffida (o, eventualmente, di citazioni in giudizio), devono notiziare l'Avvocatura dello Stato che si assumerà l'onere di tutela legale ed, eventualmente, processuale, nei confronti del personale dell'Agenzia.

Tornando alla questione fondamentale dell'attuale convivenza nel settore di reti di operatori che rispondono a regole e principi diversi - gli uni soggetti al regime regolatorio nazionale (rigoroso ed oneroso) e gli altri sostanzialmente liberi da regole (sia nella tipologia dell'offerta di gioco così come nell'affrancamento da oneri economici nei confronti dello Stato) - le osservazioni formulate dagli Onorevoli interroganti toccano un aspetto importante dell'attuale situazione di stallo ingenerata da una sorta di « cortocircuito » normativo causato dall'evidente contraddizione intercorrente tra fonti di diritto comunitario - recepito anche da giurisprudenza nazionale ed il diritto positivo nazionale, che esprime la volontà del legislatore assolutamente contraria ad una liberalizzazione fuori controllo e concretamente causa di evasione fiscale.

Il rafforzamento dell'apparato legale dello Stato risulta, evidentemente, essere una coerente via d'uscita a tale situazione, che penalizza gravemente l'erario, i concessionari che rispondono all'ordinamento nazionale, i giocatori, questi ultimi esposti alle proposte commerciali di un mercato libero da vincoli, (in controtendenza con l'attuale indirizzo politico legislativo favorevole ad un controllo capillare delle « regole del gioco »). In tal senso, il legislatore

si è già espresso con il riordino previsto all'articolo 14 (in particolare al comma 2, lettere *s) u) ee) gg)*) della legge di delegazione fiscale 11 marzo 2014 n. 23, recante criteri e principi direttivi idonei a determinare, in sede di legislazione delegata la certezza del diritto in questo particolare settore.

In relazione alla vicenda, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.

La società estera Stanley International Betting Ltd (Stanleybet), in occasione dei controlli eseguiti dalla Guardia di finanza presso i punti di raccolta di scommesse riconducibili alla stessa società, sta procedendo sistematicamente a notificare direttamente ai militari operanti « atti stragiudiziali di significazione », riservandosi ogni azione e ragione a titolo di risarcimento dei danni nonché, di recente, anche « atti di citazione a giudizio », ai sensi dell'articolo 163 del codice di procedura civile.

Nella prospettiva di fornire ai militari destinatari dei suddetti provvedimenti idonei strumenti di tutela, anche il Comando Generale ha investito della questione l'Avvocatura Generale dello Stato con la quale ha concordato che in caso di atti stragiudiziali di significazione, verrà interessata, per le opportune valutazioni, l'Avvocatura dello Stato competente; per le citazioni dirette a giudizio, la medesima fornirà assistenza legale in giudizio.

Inoltre, il Comando Generale ha impartito, nello scorso mese di agosto, direttive ai Comandi Regionali in merito alle iniziative da intraprendere, nei termini anzidetti, per la difesa dei militari interessati dalle iniziative in argomento.

In tale contesto, peraltro, è stato richiamato l'orientamento formulato dal Ministero dell'interno — Dipartimento di Pubblica Sicurezza, secondo cui i contenuti dei predetti atti di significazione possono assumere una portata intimidatoria, direttamente collegata all'esercizio di una funzione pubblica, tale da realizzare una « condotta positiva » di resistenza al pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale.

Nell'ambito delle direttive impartite è stato altresì disposto che i reparti trasmettano gli atti in argomento alle competenti Procure della Repubblica, per le valutazioni di competenza, facendo richiamo al citato orientamento.

ALLEGATO 2

5-03561 Barbanti: Conferimento dell'incarico di Direttore generale onorario della Banca d'Italia all'ex Ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni.

## TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri pongono quesiti in ordine al conferimento all'ex Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, del titolo di Direttore Generale Onorario.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che il Consiglio Superiore dell'Istituto, sulla base di una risalente consuetudine (istituita dal Governatore Luigi
Einaudi e comune ad altre banche centrali) conferisce talvolta ad *ex* Governatori
ed *ex* Direttori generali il titolo di « Governatore onorario » o di « Direttore generale onorario », quale segno di riconoscenza per l'opera svolta e per mantenere
vivo il legame con la Banca.

Il titolo di « onorario » venne conferito per la prima volta a Niccolò Introna, Direttore generale dal 1945 al 1946. Successivamente, hanno goduto del medesimo titolo personaggi come Donato Menichella e Paolo Baffi; oggi, sono Governatori onorari Carlo Azeglio Ciampi e Mario Draghi. Direttori generali onorari Vincenzo Desario e Fabrizio Saccomanni. L'attribuzione del titolo di Governatore onorario o di Direttore generale onorario non implica lo svolgimento di alcuna funzione all'interno o comunque per conto della Banca, né il riconoscimento di emolumenti di sorta, e nemmeno sono previsti benefici di altro genere, quali strutture segretariali o auto di servizio. La Banca si limita a rendere disponibile per i titolari di cariche onorarie un'unica stanza, presso la sede centrale della Banca, che gli stessi possono utilizzare per esigenze occasionali legate alla gestione dei loro archivi.

La Banca d'Italia ha, infine, precisato che non essendo il componente « onorario » un Membro del Direttorio della Banca – il procedimento di nomina previsto dall'articolo 18 dello Statuto della Banca d'Italia non trova applicazione. Inoltre, trattandosi di un titolo meramente onorifico e privo di qualsiasi costo a carico del bilancio della Banca, la mancata previsione espressa nello Statuto non può essere considerata di ostacolo al suo conferimento.

ALLEGATO 3

# 5-03562 Causi: Questioni relative agli strumenti di finanziamento del sistema bancario posti in essere dalla Banca centrale europea.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi chiede:

quale sia il giudizio sull'approccio della BCE imperniato sull'acquisto di strumenti cartolarizzati per favorire l'accesso al credito:

quali siano al riguardo le eventuali necessità di intervento sulla legislazione comunitaria e nazionale;

quale sia il possibile impatto indesiderato sulla domanda dei titoli pubblici e come eventualmente contrastarlo.

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha comunicato che, nella riunione del 4 settembre 2014, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di procedere all'acquisto di un ampio portafoglio di titoli, semplici e trasparenti, emessi a seguito della cartolarizzazione di crediti verso il settore privato non finanziario dell'area dell'euro nell'ambito di un programma di acquisto di attività cartolarizzate (ABS). La misura tiene conto del ruolo del mercato degli ABS nell'agevolare l'afflusso di nuovi finanziamenti all'economia e fa seguito alle decisioni già assunte dalla BCE per sostenere l'offerta di credito. I dettagli sulle modalità di intervento saranno annunciati dopo la riunione del Consiglio direttivo del 2 ottobre 2014. Il programma di acquisto di titoli ABS, unitamente alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO) decise in giugno, contribuiranno anche a migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (per maggiori dettagli informativi si fa rinvio al Bollettino mensile della BCE di settembre 2014).

Per realizzare un mercato degli ABS ben funzionante, è importante che l'attività di cartolarizzazione preveda vincoli tanto più stringenti quanto più elevato è il rischio delle attività sottostanti i titoli emessi. A tal fine, diverse iniziative sono state avviate nei mesi scorsi sia a livello comunitario da parte della Commissione UE sia a livello internazionale (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e International Organization of Securities Commissions) nel settore bancario. L'obiettivo di queste iniziative è quello di individuare dei criteri che permettano di identificare le cartolarizzazioni semplici e trasparenti; a tali ABS dovrebbe essere applicato un trattamento preferenziale in termini di requisiti regolamentari che devono essere rispettati dalle banche che acquistano tali titoli. Anche nel settore assicurativo vi sono iniziative di natura regolamentare che vanno nella medesima direzione. I lavori avviati nell'ambito di quelle iniziative dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2015. Sulla base di tali risultati la Commissione UE potrà presentare una proposta legislativa volta a definire un quadro armonizzato a livello europeo in materia di cartolarizzazioni semplici e trasparenti.

Il programma di acquisto di titoli ABS da parte della BCE mira a sostituire nell'attivo dei bilanci delle banche prestiti alle famiglie e alle imprese con riserve di banca centrale, incoraggiando, tramite questo canale, l'erogazione di nuovi finanziamenti all'economia.

Per quanto riguarda, poi, il riferimento alla diminuzione degli investimenti, che risulta più accentuata in quest'ultimo ciclo economico rispetto ai precedenti, si fa presente che essa non è determinata in maniera esclusiva o addirittura prevalente dalle difficoltà di accesso al credito, ma vi sono altri importanti fattori che ne hanno determinato l'accentuata debolezza. Alcuni di questi sono ad esempio l'incertezza macro-economica e la scarsa profittabilità attesa degli investimenti, nonché l'esistenza di rigidità strutturali che minano il buon funzionamento del mercato. In tale contesto, le politiche per contrastare la diminuzione degli investimenti sono di varia natura, in particolare monetaria, fiscale e strutturale.

Gli sforzi per facilitare l'accesso al credito sono, dunque, una componente necessaria, ma non sufficiente per contribuire al rilancio degli investimenti. Sotto questa prospettiva va inquadrato il giudizio sugli strumenti che la BCE intende utilizzare nei prossimi mesi al fine di contrastare la difficoltà di accesso al credito attraverso la circolazione di strumenti finanziari che permettono di smobilizzare crediti e liberare risorse per nuovi investimenti. Tale giudizio è comunque sicuramente positivo perché, a seguito della crisi finanziaria globale, il sistema bancario ha avviato un doloroso processo di riduzione degli attivi (deleveraging) per far fronte alla necessità di coprire adeguatamente i rischi in cui incorre ed evitare che nel futuro si abbiano a ripetere crisi come quella sperimentata in cui, in molti paesi. il denaro dei contribuenti è stato necessario per impedire il collasso del sistema bancario e finanziario.

Dunque, è certamente positiva la politica della BCE tesa a far sì che il credito all'economia reale arrivi al più ampio settore finanziario non-bancario e al contempo consenta di liberare risorse di capitale da parte delle banche che possono così riavviare il credito alle imprese. Tale politica, basata sugli acquisti di titoli cartolarizzati, è accompagnata dall'impegno delle Autorità volte a rivitalizzare il mer-

cato dei titoli cartolarizzati, purché siano salvaguardati adeguati presidi prudenziali.

Tali presidi prudenziali sono in parte richiamati dalla stessa BCE nel momento in cui ammette l'acquisto unicamente dei titoli cartolarizzati « semplici, trasparenti e reali ». Questi si riferiscono alla necessità che la struttura della cartolarizzazione consenta agli investitori (e alla BCE) di formarsi un giudizio adeguato sulla qualità di tali titoli e delle attività ad essi sottostanti in virtù della loro semplicità e trasparenza. A questi requisiti devono accompagnarsi regole di cd. risk retention in base alle quali la banca che cartolarizza un credito e lo cede a terzi mantenga comunque un interesse economico nello stesso al fine di allineare gli incentivi tra venditore e compratore.

In seno al Consiglio dell'UE si condivide l'esigenza di rivitalizzare il mercato delle cartolarizzazioni semplici e trasparenti e si è ad un avanzato stadio di definizione di un programma di lavoro per mettere in moto le condizioni necessarie per conseguire questo obiettivo. Tale programma di lavoro (« roadmap ») è molto articolato e prevede un percorso volto ad individuare quelle cartolarizzazioni che per le loro caratteristiche di semplicità, trasparenza e robustezza possono meritare un trattamento regolamentare e prudenziale differenziato e privilegiato rispetto alle cartolarizzazioni che non rispettano gli stessi requisiti.

Considerata l'integrazione del mercato unico, questo percorso dovrà dispiegarsi essenzialmente attraverso interventi nella legislazione comunitaria a partire dalla definizione degli Atti Delegati con cui la Commissione Europea dovrà stabilire i requisiti regolamentari e di capitale per le compagnie assicurative all'atto di acquisto di titoli cartolarizzati nonché i requisiti affinché detti titoli cartolarizzati possano essere utilizzati dalle banche come cuscinetto per far fronte ad esigenze di liquidità. Il programma di lavoro è stato accolto con favore dai Ministri Europei all'Ecofin informale di Milano e occorrerà approfondire se tale Roadmap dovrà arrivare sino alla creazione di un regime europeo armonizzato per i titoli cartolarizzati, che richiederebbe naturalmente sforzi aggiuntivi.

Detti interventi regolamentari avrebbero il pregio di agevolare l'iniziativa della BCE che sono solo un tassello della più ampia iniziativa della Presidenza Italiana per facilitare l'accesso al credito e dunque la « Finanza per la Crescita ». Tale iniziativa vuole contribuire al miglioramento del mercato unico dei servizi bancari e finanziari in maniera tale che le idee imprenditoriali produttive possano ricevere i finanziamenti necessari alla loro implementazione.

In un contesto in cui il credito bancario continua a soffrire e segna tassi di crescita negativi, appare quindi di grande importanza diversificare il finanziamento verso fonti non-bancarie che, con poche eccezioni, sono poco sviluppate nell'Unione Europea. Tale strategia è volta a sviluppare il mercato azionario e obbligazionario in particolare per le PMI che hanno maggiori difficoltà di accesso al credito bancario e al mercato dei capitali. Da questo punto di vista, un'attenzione par-

ticolare merita il mercato dei cd. *Minibond* e quello del collocamento privato (« private placement »). In un'ottica di più ampio respiro e orizzonte temporale, l'intento sarebbe comunque quello di perseguire una Unione del Mercato dei Capitali vera e propria, cosa che – secondo il Presidente della BCE – potrebbe richiedere maggiori interventi di armonizzazione nel campo della fiscalità, del diritto societario e delle procedure di insolvenza.

Infine, con riguardo all'ultimo quesito posto nell'interrogazione sul possibile impatto sulla domanda dei titoli dei debiti sovrani, si precisa che i titoli cartolarizzati sono una tipologia di investimento differente da quella rappresentata dai titoli di Stato, e sono indirizzati ad altre categorie di investitori.

Non si prevedono, pertanto, impatti indesiderati sulla domanda di titoli di Stato, tanto più che una maggiore facilità nell'accesso al credito contribuirebbe alla ripresa economica, con effetti positivi sul gettito fiscale e sulla sostenibilità della posizione fiscale sovrana.

ALLEGATO 4

# 5-03563 Sottanelli: Questioni relative al calcolo del patrimonio di vigilanza dei Consorzi di garanzia collettiva fidi.

## TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Sottanelli ed altri pongono quesiti in ordine al patrimonio dei Confidi, tenuto conto che lo schema delle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari elaborate dalla Banca d'Italia e oggetto di consultazione pubblica, prevedono la non imputabilità a patrimonio di vigilanza dei confidi dei contributi pubblici finalizzati proprio alla patrimonializzazione dei Confidi.

Al riguardo, si fa presente che già nel quadro normativo attuale, osta all'inclusione in via generale nel patrimonio di vigilanza dei confidi dei fondi pubblici, la presenza di vincoli di destinazione che li rendono non pienamente disponibili, dato che sarebbero utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività e non su tutte le perdite aziendali.

Lo schema delle disposizioni di vigilanza sopra richiamato è connesso alla riforma del Titolo V del testo unico bancario, realizzata con il decreto legislativo n. 141 del 2010 e le successive modificazioni, che ha novellato la disciplina degli intermediari finanziari, e non, come indicato nell'interrogazione, da una legge delega di riforma dei Confidi (il disegno di legge delega 1259 risulta peraltro ad uno stato iniziale della trattazione da parte delle Camere).

In materia di confidi il decreto legislativo n. 141 del 2010 distingue tra Confidi a vigilanza attenuata e Confidi a vigilanza piena.

I primi sono confidi che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi e strumentali – Essi sono tenuti a iscriversi in un elenco tenuto da un apposito organismo di natura privatistica. L'esercizio di tale attività è subordinato al ricorrere di una serie di condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, di soggetto sociale, di assetto proprietario, di possesso di requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali.

I secondi sono i Confidi che esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e possono anche svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, anche le attività ulteriori già previste dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, (che all'articolo 13 include la normativa di riferimento del settore), e, in via residuale, quelle riservate agli intermediari finanziari, fra cui la concessione di finanziamenti anche a soggetti diversi dai soci (cfr. articolo 112, comma 6, t.u.b.). A tale maggiore operatività fa riscontro l'assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale.

La distinzione tra i due tipi di confidi riposa su una soglia dimensionale: l'articolo 112, Testo Unico Bancario, attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'autorizzazione all'iscrizione all'albo *ex* articolo 106, t.u.b.

I Confidi minori sono invece iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1. Testo Unico Bancario, tenuto dallo specifico Organismo previsto dall'articolo 112-bis, e assoggettati alla vigilanza dell'Organismo medesimo, soggetto a sua volta a controlli da parte della Banca d'Italia.

Gli schemi di regolamento elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, tra l'altro, danno attuazione all'articolo 112 e all'articolo 112-bis. Testo Unico Bancario, sono all'esame del Consiglio di Stato.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, t.u.b., è invece attribuita alla Banca d'Italia la vigilanza regolamentare sugli intermediari finanziari. Nell'esercizio di tali poteri la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

Sulla questione la Banca d'Italia ha comunicato che il disegno di legge S.1259, recante la delega al Governo per la riforma del sistema dei Confidi indica, come primo obiettivo della riforma, quello del rafforzamento patrimoniale dei Confidi (lettere *a*) e *b*) del comma 1).

Il principio di delega richiama l'esigenza che gli strumenti di patrimonio dei confidi siano conformi ai principi della regolamentazione prudenziale di derivazione internazionale e alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

I principi della regolamentazione prudenziale internazionale, validi per i Confidi come per ogni altra categoria di intermediari vigilati, sono ricavati dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV) in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia: tali atti comunitari, infatti, traspongono nell'ordinamento europeo i principi dell'Accordo di Basilea e costituiscono il quadro normativo di riferimento per gli intermediari italiani.

Lo schema delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, sul quale si è da poco conclusa la consultazione pubblica, estende agli intermediari finanziari, ivi inclusi i Confidi, la disciplina degli strumenti di patrimonio dettata dai citati Regolamenti Europei (CRR) e (CRD IV per le banche), tenendo conto delle caratteristiche degli intermediari finanziari. Si mira, in tal modo, ad assicurare a un tempo l'equivalenza delle regole di vigilanza, il rispetto della proporzionalità, il presidio dei rischi di *shadow banking*.

In continuità con il principio di vigilanza, volto ad assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari vigilati, le regole sul patrimonio dei confidi prevedono che i fondi assegnati ai Confidi siano riconosciuti ai fini del patrimonio di vigilanza, ove rispettino i necessari requisiti di stabilità e capacità di assorbire le perdite, per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo esse si determinino.

La Banca d'Italia, negli ambiti istituzionali di competenza, coopera assiduamente con il Ministero dell'Economia per l'attuazione complessiva della riforma dell'intermediazione finanziaria, introdotta con il decreto legislativo n. 141 del 2010. Con specifico riferimento ai Confidi, ha condiviso la scelta del MEF di innalzare da settantacinque a centocinquanta milioni la soglia relativa al volume di attività finanziaria in presenza della quale i confidi saranno tenuti a chiedere l'iscrizione all'albo degli intermediari ex articolo 106. Essa ha, infine, precisato che esercita la propria potestà normativa secondaria in un quadro di regole, sia di rango primario, sia poste autonomamente dalla stessa Banca d'Italia, che assicurano la piena trasparenza del processo normativo (svolto mediante consultazioni pubbliche e, ove necessario, analisi d'impatto) e l'aderenza ai principi di buona regolamentazione.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093 Governo).

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2093, collegato alla legge di stabilità 2014, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato, in linea generale, come il provvedimento rechi una serie di disposizioni di particolare interesse, che si propongono l'obiettivo, pienamente condivisibile, di promuovere la sostenibilità dell'economia e il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, il sostegno agli investimenti delle imprese PMI nel settore della green economy, nonché la piena implementazione del principio comunitario « chi inquina paga »;

segnalato, tuttavia, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il testo rechi una serie di elementi di criticità che occorre correggere, relativi segnatamente agli articoli 9-bis, 11, 14-octies, 14-decies e 36 del provvedimento;

evidenziato, in particolare, con riferimento all'articolo 14-octies, come risulti del tutto improprio finanziare gli oneri per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, nonché per le campagne di informazione in tale

ambito attraverso un aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati, in termini del tutto eccentrici rispetto al processo di revisione delle accise sui tabacchi in corso nel quadro della delega per la riforma del sistema fiscale;

rilevato inoltre come l'articolo 13 delinei un meccanismo di definizione dei costi *standard* nella gestione dei rifiuti che appare distonico rispetto ai sistemi di determinazione dei predetti costi *standard* vigenti negli altri settori, in quanto affida interamente tale compito al solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

segnalato altresì come l'articolo 36, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze costituisca, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il « Fondo Italiano Investimenti *Green Communities* SGR S.p.A. », presenti alcuni elementi problematici, in particolare per quanto riguarda il conteggio del patrimonio del predetto Fondo nell'ambito del debito del settore pubblico allargato ai fini dei parametri europei,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 11, il quale prevede incentivi alla stipula di accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali *post* consumo, anche nella

forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'IVA, demandando inoltre ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, provveda la Commissione a specificare già nella norma primaria criteri, condizioni e limiti di attribuzione delle predette misure agevolative tributarie, risultando del tutto improprio delegare integralmente tali aspetti alla normativa secondaria;

- 2) con riferimento all'articolo 13, il quale, tra l'altro, demanda integralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard nella gestione dei rifiuti, in termini del tutto difformi rispetto ai meccanismi di determinazione dei predetti costi standard negli altri settori, provveda la Commissione a riformulare la disposizione nel senso di prevedere a tali fini, analogamente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 216 del 2010 sui fabbisogni standard, il coinvolgimento in sede tecnica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), della Società per gli studi di settore (SOSE), e della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nonché l'intesa in merito del Ministero dell'economia e delle finanze:
- 3) con riferimento all'articolo 14octies, il quale obbliga i Comuni ad installare appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, e prevede che i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuino campagne di informazione per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, istituendo a tali fini presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, e prevedendo che tale Fondo sia alimentato

attraverso l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati, provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo, ovvero a individuare una diversa forma di copertura finanziaria, sia in quanto la previsione appare scollegata rispetto alla revisione del sistema delle accise sui tabacchi, che costituisce uno degli aspetti affrontati dalla delega per la riforma del sistema fiscale, attualmente in corso di esercizio, in forza della quale è stato predisposto e trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106), sia in quanto un ulteriore incremento dell'imposizione sul consumo dei tabacchi lavorati potrebbe determinare una flessione del consumo legale di tali prodotti, e, dunque, del relativo gettito;

4) con riferimento all'articolo 36, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il « Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A. », che avrebbe il compito di realizzare operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali e delle società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo, in quanto la partecipazione della Cassa nel Fondo comporterebbe il rischio che il patrimonio del Fondo stesso sia computato nel debito del settore pubblico allargato ed inciderebbe dunque negativamente sugli equilibri di finanza pubblica ai fini dei parametri europei, ovvero, quantomeno, provveda a precisare il ruolo della stessa Cassa Depositi e Prestiti nella costituzione del Fondo, posta la natura giuridica della stessa Cassa, oltre che a chiarire i profili di copertura finanziaria della disposizione, specificando a tale ultimo riguardo se si intenda far riferimento alle risorse derivanti dal risparmio postale per le quali l'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti è garantita dallo Stato, ovvero a quelle provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie;

## e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 9-bis, il quale stabilisce che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della previsione, eliminando il riferimento alle agevolazioni, che appare sotto alcuni aspetti improprio, in quanto la disposizione fa esplicito riferimento ai fondi comunitari, o almeno di precisare se tra tali benefici si intenda far riferimento anche a misure di carattere tributario, specificando in tal caso almeno la tipologia dei predetti benefici;

b) con riferimento all'articolo 14decies, il quale prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisca criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, valuti la Commissione di merito l'opportunità coordinare tale disposizione con le norme in materia già recate dall'articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2014, aventi il fine di consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, valutando in tale contesto l'opportunità di incidere direttamente sul dettato del citato articolo 1, comma 667.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Cultura, scienza e istruzione)

## SOMMARIO

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	103
Elezione di un vicepresidente	103
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	104
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	105
Istituzione del « Giorno del dono ». C. 2422 Ciampi, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

## ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

## La seduta comincia alle 14.10.

## Variazione nella composizione della Commissione.

Ilaria CAPUA, presidente comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Carmelo Lo Monte.

## Elezione di un vicepresidente.

Ilaria CAPUA, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un vicepresidente, a seguito delle | tato Piccoli Nardelli.

dimissioni da tale incarico dell'onorevole Ghizzoni.

Avverte altresì che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indice, quindi, la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	. 37
Hanno riportato voti:	
Piccoli Nardelli	26
Simone Valente	8
Coscia	1
Ghizzoni	1
Schede bianche	1

Proclama eletto vicepresidente il depu-

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Ascani, Battelli, Blažina, Brescia, Capua, Carocci, Coccia, Coscia, Crimi, Di Benedetto, D'Ottavio, D'Uva, Luigi Gallo, Ghizzoni, Giancarlo Giordano, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Marzana, Molea, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Rampi, Roccella, Rocchi, Paolo Rossi, Santerini, Sgambato, Simonetti, Tancredi, Vacca, Simone Valente e Ventricelli.

Ilaria CAPUA, presidente, porge, a nome della Commissione, le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Piccoli Nardelli ed informa che, a seguito della sua elezione a vicepresidente, il deputato Piccoli Nardelli, avendo optato per quest'ultima carica, decade da quella finora ricoperta di segretario della Commissione. Avverte quindi che la Commissione dovrà procedere prossimamente all'elezione di un nuovo segretario.

## La seduta termina alle 14.35.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Francesca Barracciu.

## La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

C. 2127 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Anna ASCANI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri aveva proposto l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) dopo aver espresso una valutazione positiva sul disegno di legge in esame, preannunciando quindi il voto favorevole da parte del su gruppo, invita i colleghi a seguire il suo iter presso la Commissione di merito affinché lo stesso - che, ricorda, è stato presentato dal precedente Governo Letta, su iniziativa, in particolare, dell'allora Ministro Bray - venga approvato in tempi rapidi. Ricorda, altresì, che, nel corso delle audizioni svolte in Commissione sul provvedimento in materia di professionisti dei beni culturali (che ha avuto come esito la legge 22 luglio 2014, n. 110), numerose associazioni rappresentative degli archeologi avevano chiesto un impegno del Governo affinché la loro figura professionale fosse valorizzata, alla luce dell'elevato livello qualitativo delle relative prestazioni. Ricorda, inoltre, che l'articolo 5 della Convenzione oggi in esame reca puntuali indirizzi sulla concreta applicazione dell'archeologia preventiva e sulla conservazione integrata del patrimonio archeologico, mentre l'articolo 6 impegna le parti ad accrescere i fondi destinati all'archeologia preventiva, prevedendo la possibilità che le risorse necessarie a finanziare la ricerca archeologica non gravino esclusivamente su fondi delle autorità pubbliche nazionali e territoriali. Ricorda, inoltre, che è in corso di discussione presso l'VIII Commissione il disegno di legge di ratifica del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto « sblocca Italia » (A.C. 2629), che all'articolo 25, comma 4, prevede linee guida in materia di archeologia preventiva. Auspica quindi che le predette linee guida, da emanare con decreto interministeriale, siano coerenti con i contenuti della Convenzione all'ordine del giorno.

Giancarlo GIORDANO (SEL), dopo aver ricordato che il suo gruppo sostiene sin dall'inizio la necessità di approvare, senza ulteriori ritardi, i contenuti del provvedimento in esame, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere favorevole del relatore. Rinnova quindi i suoi auguri di buon lavoro alla neo-vicepresidente Piccoli Nardelli.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ringrazia l'onorevole Giordano e tutti i colleghi per la fiducia accordatale, assicurando il suo massimo impegno nello svolgimento del prestigioso incarico che la Commissione le ha conferito.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Giulia NARDUOLO (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422 Ciampi, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Milena SANTERINI (PI), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, premettendo che la diffusione della pratica del dono assume un chiaro valore educativo, soprattutto se inquadrato all'interno del campo di insegnamento « Cittadinanza e Costituzione ».

Maria MARZANA (M5S) rileva come la proposta di legge in esame appaia di natura simbolica, ma « vuota » dal punto di vista contenutistico. Volendo rendere concreta la volontà di promuovere il gesto del dono, propone quindi di condizionare l'espressione del parere favorevole sul testo alla previsione che i parlamentari destinino un trentesimo della loro indennità mensile, pari a circa 166 euro, a finalità meritorie, potendosi così ricavare una considerevole somma da destinare a tali finalità.

Anna ASCANI (PD), dopo aver dichiarato di concordare con la posizione espressa dall'onorevole Santerini, giudica demagogica e provocatoria la proposta dell'onorevole Marzana, che sminuisce la portata educativa del provvedimento in esame.

Maria Grazia ROCCHI (PD) considera lodevole la proposta di legge in esame, in quanto tesa a promuovere una « comunità solidale », improntata allo spirito di cooperazione, all'interno dell'insegnamento « Cittadinanza e Costituzione », di recente introduzione nelle nostre scuole.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) esprime apprezzamento per il provvedimento in

esame e per l'opera svolta dalla relatrice Santerini. Giudica infatti la presente proposta di legge una straordinaria provocazione nell'attuale contesto internazionale, che vede diversi conflitti sparsi per il mondo. Dopo aver apprezzato la coincidenza di tale giornata con la festività in onore dei Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, già riconosciuta quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, ai quali fini si è recentemente adoperato Sua Santità Papa Francesco, reputa il provvedimento all'ordine del giorno uno spiraglio di luce nell'ambito di un'attività politica attualmente conflittuale. Preannuncia quindi voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Simone VALENTE (M5S) ritiene che non sia necessario utilizzare lo strumento legislativo, funzionale ad affrontare altre priorità per il Paese – come il miglioramento del sistema scolastico e il sostegno alle imprese – per promuovere il gesto del dono. Ricorda quindi che il suo gruppo, sin dall'inizio della legislatura, ha donato concretamente circa 7 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese, mentre, nel frattempo, le scuole non riescono più ad assicurare l'acquisto dell'indispensabile materiale scolastico, che rimane spesso a carico dei genitori degli alunni.

Caterina PES (PD), dopo aver ricordato il valore dell'educazione al dono come mezzo di promozione del senso di appartenenza alla comunità, rileva che l'indivi-

duazione delle priorità rientra tra le attribuzioni della VII Commissione e che le finalità del provvedimento in esame possono rientrare tra le priorità individuabili in un'ottica educativa e pedagogica.

Milena SANTERINI (PI) ricorda l'importanza dello spirito sotteso al gesto del dono, soprattutto in una società materialista che esalta il «lucro» quale valore. Con riferimento a quanto proposto dalla collega Marzana, rileva che il principio di liberalità, connesso al dono e alla presente proposta di legge, non è compatibile con un obbligo giuridico di effettuare elargizioni di denaro. Alla luce del dibattito svolto, conferma il proprio parere favorevole sul testo in esame, premettendo che la diffusione della pratica del dono assume un chiaro valore educativo, soprattutto se inquadrato all'interno del campo di insegnamento « Cittadinanza e Costituzione », il quale promuove negli alunni e studenti e in tutti i cittadini uno spirito di cooperazione, specie tra culture diverse, nonché la partecipazione e il valore della gratuità e del contributo del volontariato.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

107

107

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

#### La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.

## C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.25.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

## (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

## SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) (Svolgimento e conclusione)	108
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)27 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM(2013)30 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee » (COM(2013)25 final) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio)	109
ALLEGATO (Proposta di documento finale)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

## INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA).

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano BALASSONE, Segretario Generale dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Lorenza BO-NACCORSI (PD), Deborah BERGAMINI (FI-PdL) e Paolo COPPOLA (PD).

Stefano BALASSONE, Segretario Generale dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA), fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, presidente, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

## La seduta comincia alle 15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.

(COM(2013)26 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

(COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia.

(COM(2013)28 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.

(COM(2013)29 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

(COM(2013)30 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie. (COM(2013)31 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee ».

(COM(2013)25 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 15 maggio 2014.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Mario TULLO (PD), relatore, riepiloga come si è sviluppato lo svolgimento dell'esame degli atti in oggetto, segnalando in particolare l'utilità delle audizioni svolte dalla Commissione. Illustra quindi una propria proposta di documento finale (vedi allegato), sottolineando che ha inteso concentrarsi sulle questioni più rilevanti. In ogni caso si tratta di una proposta di documento aperta alle integrazioni che potranno essere suggerite dai membri della Commissione.

Michele Pompeo META, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore, ritiene opportuno permettere ai membri della Commissione di approfondire i contenuti della proposta di documento anche in vista della formulazione di eventuali integrazioni. Per questa ragione

UFFICIO DI PI
DAI RAPPRES

L'ufficio di presidente, alla luce della relatore, ritiene opportuno permettere ai membri della Commissione di approfondire i contenuti della proposta di documento anche in vista della formulazione di 15.10 alle 15.20.

ritiene che anche le valutazioni del rappresentante del Governo possano essere acquisite in una successiva seduta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con le indicazioni formulate dal Presidente.

Michele Pompeo META, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.10.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

**ALLEGATO** 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM(2013)30 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee » (COM(2013)25 final).

## PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminate congiuntamente la comunicazione (COM(2013)25), le proposte di regolamento (COM(2013)26), (COM(2013)27), (COM(2013)28) e le proposte di direttiva (COM(2013)29), (COM(2013)30) e (COM(2013)31);

considerato che:

il complesso delle misure previste dall'insieme dei documenti richiamati, che costituisce il cosiddetto IV pacchetto ferroviario, rappresenta il risultato di un apprezzabile sforzo, compiuto dalla Commissione europea, per aggiornare in una logica organica e coerente la normativa vigente nel settore al fine di eliminare le barriere che ostacolano il completamento dello spazio ferroviario europeo;

le misure vertono, per un verso, sulle modalità con le quali sono effettuati i servizi di trasporto, con particolare riferimenti ai profili della sicurezza e dell'interoperabilità (il cosiddetto pilastro politico) e, per altro verso, sull'assetto del mercato e sulla *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (il cosiddetto pilastro tecnico);

nonostante l'iter presso le istituzioni europee dei due pilastri non risulti allo stato pienamente allineato, è auspicabile che il pacchetto sia approvato unitariamente e contestualmente:

rispetto a tale obiettivo risulta particolarmente significativa la posizione del Governo italiano che attribuisce carattere prioritario, nell'ambito del semestre di Presidenza europea, all'approfondimento, attraverso un confronto ampio e aperto, delle diverse problematiche connesse al pacchetto;

il superamento delle barriere e della frammentazione del quadro regolatore per il completamento di uno spazio ferroviario unico europeo costituiscono condizioni imprescindibili per lo sviluppo del trasporto ferroviario nel nostro continente;

lo sviluppo del trasporto ferroviario è a sua volta essenziale per un riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto che consenta di ridurre la congestione del traffico su strada e il relativo impatto ambientale. La quota nella ripartizione modale del trasporto ferroviario, infatti, rimane in Europa troppo bassa, sia per quanto concerne il trasporto passeggeri, sia per quanto riguarda il trasporto merci;

negli ultimi anni sono stati realizzati ingenti investimenti, soprattutto nel settore dell'alta velocità; tali investimenti di per sé appaiono tuttavia insufficienti a favorire la crescita della quota modale del trasporto ferroviario, anche in considera-

zione delle prospettive a medio e lungo termine di incremento della domanda di trasporto di merci;

la realizzazione di uno spazio ferroviario europeo unico, attraverso la semplificazione delle regole e delle procedure e l'uniformità dei regimi applicati nei diversi paesi, senza pregiudicare gli standard di sicurezza, può assicurare condizioni più favorevoli alla realizzazione di nuovi investimenti per il potenziamento delle reti e del materiale rotabile;

con riferimento al pilastro tecnico, appaiono pertanto pienamente condivisibili gli obiettivi di semplificare drasticamente e rendere uniformi le procedure e di ridurre i relativi tempi e costi a carico delle imprese, in particolare attraverso il potenziamento delle funzioni assegnate all'Agenzia ferroviaria europea (ERA), cui verrebbe attribuito il compito di rilasciare il certificato di sicurezza e le autorizzazioni dei veicoli;

per quanto concerne il pilastro politico, la situazione che si riscontra nei diversi Paesi membri per quanto concerne il processo di liberalizzazione del settore è assai differenziata; non è casuale che le perplessità emerse nelle sedi negoziali europee provengano dai paesi che registrano vistosi ritardi nell'apertura dei rispettivi mercati e appaiono più restii ad accettare il superamento delle condizioni di monopolio;

sotto questo profilo, l'Italia si colloca tra i paesi più avanzati, in termini di apertura del mercato ferroviario nazionale, e può quindi svolgere un decisivo ruolo di impulso per superare resistenze più forti e pervenire a risultati concreti per quanto concerne l'*iter* di approvazione del pacchetto durante il semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea;

esprime una valutazione favorevole sui contenuti della comunicazione e sulle proposte di regolamento e di direttiva in esame con le seguenti osservazioni:

1) per quanto concerne il pilastro tecnico, occorre assicurare che il rapporto tra l'Agenzia ferroviaria europea e le agenzie nazionali, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di sicurezza, sia ispirato alla massima funzionalità e cooperazione. A tal fine, fermo restando l'obiettivo di evitare duplicazioni e aggravi di procedure a carico delle imprese, anche in considerazione della coesistenza di un numero estremamente elevato di norme nazionali tecniche di sicurezza e di specifiche tecniche di interoperabilità a livello europeo (STI), sembra necessario prevedere il coinvolgimento delle agenzie nazionali in una fase preventiva e non soltanto *ex post*;

- 2) per quanto concerne il pilastro politico:
- a) occorre sostenere una tempestiva ed effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto passeggeri; in questa prospettiva appare preferibile mantenere la tempistica prevista originariamente dalla Commissione europea, che fissava al 2019 la data a partire dalla quale dovrà procedersi alla liberalizzazione delle procedure di affidamento nei servizi passeggeri attraverso gare concorrenziali, data che il Parlamento europeo ha invece proposto di posticipare al 2022;
- b) appare invece condivisibile la proposta avanzata dal Parlamento europeo di inserire una clausola di reciprocità

diretta ad evitare che imprese, che abbiano sede legale in uno Stato membro che non abbia proceduto al suo interno alla liberalizzazione, possano competere nei mercati di altri Stati membri che siano più aperti. La reciprocità, da non intendere come una misura difensiva, può infatti costituire un fattore di promozione della liberalizzazione in modo da evitare gravi asimmetrie all'interno del mercato e dello spazio ferroviario unico europeo;

- c) si può convenire sulla proposta avanzata dal Parlamento europeo per quanto concerne la possibilità di mantenere il modello di holding per le imprese operanti nel settore, a condizione che si stabiliscano regole certe e vincoli chiari per quanto riguarda la trasparenza dei rapporti finanziari tra le diverse società che esercitano, rispettivamente, il servizio di trasporto e la gestione della infrastruttura ferroviaria e che sia garantita una piena ed equa concorrenza tra diverse imprese per l'accesso alla rete;
- 3) si valuti se la previsione della possibilità del ricorso, da parte della Commissione europea, ad atti delegati, nei termini prospettati, con particolare riguardo al periodo di tempo indeterminato, non risulti eccessiva e non debba quindi essere circoscritta quanto all'ambito materiale e alla durata.

# X COMMISSIONE PERMANENTE

# (Attività produttive, commercio e turismo)

### SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-01847 Tripiedi: Finanziamenti pubblici alla multinazionale Electrolux	114
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	123
5-01932 Tullo: Prospettive dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano	115
5-02258 Tidei: Stipula della convenzione ( <i>ex</i> articolo 2, decreto-legge n. 69/2013) per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese	115
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	125
5-03217 Raciti: Rilancio produttivo della raffineria di Gela	116
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)	116
ALLEGATO 4 (Nuova proposta di parere)	128
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	130
SEDE REFERENTE:	
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo (Seguito dell'esame e rinvio)	117
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

# INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

## La seduta comincia alle 9.05.

# 5-01847 Tripiedi: Finanziamenti pubblici alla multinazionale Electrolux.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Walter RIZZETTO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che non risponde alle domande poste nell'interrogazione finalizzate a conoscere l'entità dei finanziamenti che il Governo ovvero altre istituzioni hanno disposto all'azienda Electrolux in Italia e per quali progetti tali risorse sono state assegnate. Stigmatizza il fatto che la medesima Azienda abbia altresì manifestato l'intenzione di trasferire all'estero gli stabili-

menti attualmente ubicati in Italia, nonostante abbia usufruito di ingenti finanziamenti da parte dello Stato italiano. Assicura che continuerà a vigilare attentamente sulle attività dell'Electrolux e auspica che in prospettiva sia garantiti gli attuali livelli occupazionali.

# 5-01932 Tullo: Prospettive dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano.

Luigi TARANTO (PD) dichiara avere sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo sottolineando che dalle banche è stato concesso il prestito ponte che è già utilizzato dal commissario per il finanziamento dell'attività corrente dell'Ilva. Parallelamente vi è una specifica situazione che riguarda i lavoratori dell'Ilva di Cornigliano dove negli ultimi mesi sono stati autorizzati contratti di solidarietà che sono tuttavia in scadenza. Vi è quindi la necessità di trovare una soluzione diversa per i lavoratori dell'Ilva di Cornigliano dopo il prossimo 28 settembre. Ricorda che il 3 e il 15 settembre scorsi si sono tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico incontri nei quali, insieme con la regione, è stata individuata una soluzione articolata e condivisa a livello sindacale che deve essere perseguita per garantire ai lavoratori continuità di reddito dopo il 28 settembre. La soluzione prevede cassa integrazione in deroga a carico dei fondi ministeriali fino al dicembre 2014 e l'impegno, sulla base delle risorse attualmente disponibili a una sua ulteriore proroga fino al 31 maggio 2015. Si prevede anche l'assunzione dell'impegno da parte dell'Ilva ad anticipare la cassa, a fronte di specifiche autorizzazioni del Ministero del lavoro in modo da evitare ritardi nell'erogazione dell'integrazione salariale dei lavatori. È prevista altresì l'integrazione della cassa con fondi provenienti da una modifica dell'accordo di programma del 2005, cui si richiamano le organizzazioni sindacali, con l'utilizzo dei lavoratori in attività di pubblica utilità da parte della regione Puglia che si farà carico di reperire le risorse relative al pagamento di queste integrazioni e dei 2 mesi e 10 giorni mancanti tra il 31 maggio 2015 e il 10 agosto 2015, quando si potranno nuovamente utilizzare gli ammortizzatori sociali tradizionali. Pertanto, questo intervallo di tempo sarà colmato con cassa integrazione in deroga, in parte integrata con fondi di accordi di programma cui partecipa la regione e, infine, con un intervento della regione per i due mesi mancanti. A questo scopo è stata necessaria una modifica limitata all'accordo di programma del 2005 concordata lo scorso lunedì 15 settembre presso la Presidenza del Consiglio insieme alla regione e ai sindacati che hanno espresso complessivamente una valutazione positiva della soluzione individuata, anche se da parte della FIOM si sono registrate critiche relative al fatto che l'iter non è stato ancora completato. Ritiene che si possa giungere ad un accordo che tutelerà tutti i lavoratori di Cornigliano ed auspica la disponibilità di tutti i soggetti coinvolti a trovare una positiva soluzione.

Luigi TARANTO (PD), replicando, ringrazia il viceministro per il quadro informativo reso di ci si dichiara soddisfatto. Sottolinea quanto sia rilevante e urgente la difesa dei livelli di occupazione che coincide con le ragioni della difesa di un potenziale produttivo assai rilevante per le regioni interessate.

5-02258 Tidei: Stipula della convenzione (*ex* articolo 2, decreto-legge n. 69/2013) per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marietta TIDEI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo ritenendo che si stia procedendo nella giusta direzione a vantaggio delle imprese al fine di assicurare adeguato accesso al credito.

# 5-03217 Raciti: Rilancio produttivo della raffineria di Gela.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Ad integrazione di quanto contenuto precisa che nel nuovo Piano industriale di ENI sono previsti gli stessi risultati occupazionali e un nuovo impulso alle attività estrattive verso la raffinazione verde, circostanza che giudica con molto favore. Occorre infatti, a suo giudizio, non solo considerare la crisi della raffinazione tradizionale un fatto strutturale con cui confrontarsi in futuro, ma in prospettiva ritiene necessario spostare gli investimenti verso i biocarburanti e i carburanti di seconda generazione e più in generale verso la raffinazione verde.

Luigi TARANTO (PD), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea al riguardo che permangono alcune discrepanze rispetto a quanto riferito dalle organizzazioni sindacali rispetto a quanto dichiarato oggi dal Governo.

Al riguardo auspica che il Governo possa continuare a monitorare da vicino tale vicenda.

Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### La seduta termina alle 9.40.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.10.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

#### La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

#### C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Cristina BARGERO (PD) interviene con riferimento all'articolo 13-bis in materia di obblighi dei produttori e degli utilizzatori e dei Consorzi coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. In particolare chiede al relatore di inserire un'osservazione volta a modificare il comma 5 di tale articolo, ove si fa obbligo al CONAI di sostituirsi ai comuni inadempienti nella raccolta differenziata su superficie pubblica, nonché i commi 6 ed 8, in cui si qualificano il CONAI e i consorzi di filiera come incaricati di pubblico servizio.

Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, ringraziando tutti i colleghi intervenuti e dichiarandosi disponibile ad inserire le osservazioni richieste dalla collega Bargero all'interno del parere, formula quindi una nuova proposta di parere, con condizioni e osservazioni, che tiene conto del dibattito fin qui svoltosi, e nelle quale, in particolare, è stata riformulata la lettera c) delle condizioni (vedi allegato 4).

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che l'osservazione di cui al punto 2) dovrebbe più correttamente essere riformulata ribadendo la necessità di far rispettare i tempi certi già previsti dalla legislazione vigente per il rilascio della certificazione Ecolabel

ed EMAS; le aziende infatti spesso non riescono a partecipare ai bandi in quanto non riescono ad ottenere in tempo le certificazioni richieste.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto 5) della proposta di parere, si chiede se non sia opportuno inserire una formulazione che faccia esplicito riferimento ad un criterio inversamente proporzionale alla riciclabilità dell'imballaggio immesso nel mercato. Infine, per quanto riguarda la condizione relativa all'articolo 14-quater, trattandosi di una normativa introdotta in via sperimentale ritiene andrebbe chiarito meglio il riferimento alla soppressione della previsione di obblighi e penalizzazioni di cui al comma 4.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), ribadendo quanto già discusso nella seduta di ieri e dichiarandosi comunque favorevole alla bozza di parere predisposta, ritiene si possa trovare una formulazione più chiara della condizione di cui alla lettera c) della proposta di parere in esame espungendo le parole « in maniera non equivoca ».

Luigi TARANTO (PD), intervenendo con riferimento alla condizione apposta all'articolo 14-quater sottolinea come si tratti di una norma, certo condivisibile, ma che introduce per determinati esercizi commerciali costi aggiuntivi e oneri organizzativi anche di natura contabile. La prevista disciplina della cauzione vuoto a rendere, che la disposizione introduce in maniera sperimentale, deve a suo avviso far leva su un sistema di incentivi piuttosto che prevedere sanzioni e penalizzazioni.

Leonardo IMPEGNO (PD), relatore ritiene senz'altro condivisibili le considerazioni svolte dal collega Abrignani sulla condizione di cui alla lettera c), nonché sul punto 2 delle osservazioni svolte dal collega Crippa che intende quindi accogliere. La specificazione dell'osservazione al numero 5) appare invece francamente superflua.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, pur mani-

festando apprezzamento per le osservazioni accolte dal relatore nella proposta di parere, osserva che il suo gruppo ha una posizione convintamente contraria sul tema delle trivellazioni (di cui alla condizione della lettera *c*); in relazione quindi a tale contrarietà preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame.

Ignazio ABRIGNANI(FI-PdL), nel giudicare sostanzialmente condivisibile il contenuto della proposta di parere sul quale la Commissione ha lavorato e nel ringraziare il relatore per la disponibilità ad accogliere le sollecitazioni dei colleghi, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.45.

# SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.45.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Guglielmo EPIFANI, presidente, informa la Commissione che è pervenuta alla Presidenza una segnalazione dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato riferita al provvedimento alla nostra attenzione; segnala che del fatto ha già dato notizia nell'ufficio di presidenza svolto nella mattinata e che copia del documento è stata inviata per via telematica a tutti i commissari. Esprime in proposito il suo personale stupore, in particolare per la tempistica dell'invio – quasi in perfetta coincidenza con l'inizio delle votazioni in Commissione - e per il fatto di non essere stato preavvertito, come in altre analoghe situazioni, dalla Presidenza dell'Autorità. Riferisce altresì di avere tempestivamente contattato il Presidente Pitruzzella che ha giustificato la tempistica con la necessità di dare risposta ad un esposto presentato da Federdistribuzione, personalmente scusandosi per la mancata comunicazione e annunciando la volontà dell'AGCM di non pronunciarsi più sulla materia; ricorda che una segnalazione dell'Autorità era stata già fatta pervenire alla Presidenza della Camera nel luglio 2013, in conseguenza di una specifica richiesta avanzata dalla Presidenza del Consiglio.

Al di là dei rilievi sul metodo, ritiene comunque opportuno che tutti i colleghi abbiano il tempo di esaminare con la dovuta attenzione le osservazioni che l'Autorità ha inviato, pur ribadendo che il Parlamento ha il diritto e il dovere di muoversi con piena autonomia.

Esaminando le osservazioni prodotte dall'Autorità, esse sono riferite sia all'articolo 1, laddove si argomenta che la reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura (sia relativamente alla reintroduzione della chiusura in alcune festività sia alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale) rappresenta un ostacolo alle dinamiche concorrenziali; sia all'articolo 2, con riferimento al fatto che la possibilità per i comuni di predisporre accordi territoriali per la definizione di orari e chiusure di esercizi commerciali possa avere ripercussioni negative sulla concorrenza; sia all'articolo 3, ove

appare eccessivamente penetrante il potere del sindaco che può definire gli orari di apertura in termini generali per determinate zone del territorio comunale, mentre l'introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica deve, a parere dell'Autorità, essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico.

Esprimendo alcune rapide osservazioni a titolo personale, rileva che quanto ai poteri dei sindaci la posizione e le richieste avanzate dall'ANCI erano di avviso diametralmente opposto, mentre sui rilievi relativi ai patti territoriali ricorda che l'adesione è del tutto volontaria. In merito alle osservazioni sulla compatibilità con la normativa comunitaria rileva che la maggior parte dei Paesi UE prevedono chiusure obbligatorie degli esercizi commerciali, e che, ove le chiusure sono definite dal legislatore nazionale e sono valide su tutto il territorio nazionale, è difficile capire come possano prodursi effetti distorsivi della concorrenza.

In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni nel merito, onde permettere a tutti di valutare gli elementi avanzati nella segnalazione ritiene opportuno spostare l'inizio delle votazioni delle proposte emendative alla giornata di domani, lasciando alla considerazione di tutti la preoccupazione che una segnalazione del genere mentre i lavori parlamentari sono in corso possa costituire una base per eventuali ricorsi successivi all'approvazione definitiva della legge.

Angelo SENALDI (PD), relatore, rileva che nella segnalazione c'è un punto, più tecnico – concernente la necessità di precisare l'esclusione delle chiusure infrasettimanali – che merita di essere recepito, e in relazione al quale preannuncia la presentazione di un emendamento.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), sottolinea che il parere della AGCM sul provvedimento in questione è del tutto pertinente e di grande autorevolezza. Non ritiene irrituale né inutile che l'Autorità si pronunci su un provvedimento che non è stato ancora approvato dalla Commissione, piuttosto rileva che è inquietante il contenuto delle stesse, dato che l'Autorità ritiene che nel testo esistano norme che ostacolano la libera concorrenza e che si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Sono osservazioni piuttosto forti, di fronte alle quali ritiene opportuno che la Commissione prenda il dovuto tempo di riflessione e lo utilizzi per cercare un'interlocuzione con il Presidente dell'Autorità al fine di argomentare come, a parere della Commissione, tali infrazioni non sussistano. Ciò consentirebbe di poter procedere poi alle votazioni avendo chiarito, anche per il futuro, le posizioni in campo.

Luigi TARANTO (PD), esprime la personale impressione che il documento dell'Autorità, che pur merita di essere attentamente valutato, si basi su analisi poco fondate; l'opinione dell'Autorità è che la reintroduzione di giorni di chiusura obbligatoria, la stipula di accordi territoriali volontari, il potere dei sindaci, di fronte ad esigenze ben definite di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, di limitare l'orario di alcuni esercizi commerciali, confliggerebbero con il quadro della normativa comunitaria e con una fondata giurisprudenza costituzionale. È lecito invece, a suo parere, avanzare dei dubbi sul tema: le sentenze della Coste Costituzionale n. 299 del 2012 e n. 27 del 2013 che riconoscono il carattere trasversale della tutela della concorrenza – non sono infatti prive di contraddizioni interne e di diversi livelli di lettura. Si tratta certo di materia di costituzionalisti, sulla quale però occorre ricordare che è intervenuto anche il professor Onida, specificando che occorre distinguere tra liberalizzazione intesa come de-regolazione e liberalizzazione intesa come ri-regolazione. La linea interpretativa dell'AGCM sceglie di considerare valida la prima linea interpretativa, ma questa può essere valutata quale scelta a tutto tondo « politica » perché nelle sentenze della Corte è anche sempre auspicato un contemperamento tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi generali; questa posizione è ribadita anche, a livello di normativa comunitaria, dalla direttiva servizi. Non ritiene quindi condivisibile il rilievo che la reintroduzione di alcune, limitate, giornate di chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali possa alterare la concorrenza, poiché la parità tra gli operatori sembra pienamente rispettata e, al contrario, a volte è proprio l'assenza di regole a creare disparità.

In relazione al secondo punto rilevato dall'Autorità (accordi volontari territoriali), segnala che la normativa vigente già attualmente assegna agli enti locali poteri di coordinamento degli orari delle città e dei livelli di servizio; gli accordi in questione garantirebbero solo un ulteriore servizio ai consumatori.

Sui poteri del sindaco, sembra superfluo sottolineare che si tratta in questo caso di agire in particolari situazioni di difficoltà antropica per la tutela di interessi generali costituzionalmente rilevanti; infine, in relazione al paventato conflitto con il quadro normativo comunitario, una recente sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea ha riconosciuto che la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali spetta ai singoli Stati membri e che le loro decisioni non ledono principi di rilievo comunitario. Merita inoltre essere rammentato, in questo quadro, che limitazioni esistono nella grande maggioranza dei Paesi europei.

In conclusione, ritiene che al legislatore, e solo al legislatore, spetti definire il punto di equilibrio corretto nella difesa di interessi confliggenti e ritiene che la riregolazione contenuta nel testo alla nostra attenzione operi in questo senso.

Marco DA VILLA (M5S), nel condividere le argomentazioni esposte dal collega Taranto, sottolinea che avrebbe preferito procedere alle votazioni degli emendamenti come previsto nel calendario della giornata odierna. Osserva che nella segnalazione inviata ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Conferenza unificata nel luglio 2013, l'Autorità aveva rilevato che la liberalizzazione degli

orari dei negozi disposta dal legislatore incontra difficoltà non unicamente riconducibili all'esistenza di ostacoli normativi, ma anche a motivazioni di mancata convenienza economica e, più in generale, a scelte di politica aziendale. La segnalazione pervenuta ieri ribadisce osservazioni quindi già presenti nel precedente documento aggiungendo un richiamo a presunti profili di incompatibilità con la normativa comunitaria peraltro non diversamente motivati. Ribadisce infine le sue perplessità sul rinvio delle votazioni degli emendamenti previste per la giornata odierna e auspica un celere prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea preliminarmente che la materia in esame presenta profili di elevata delicatezza per i possibili impatti economici e di notevole complessità giuridica, dal momento che su di essa vi sono state, dal 2007 ad oggi, numerose sentenze della Corte costituzionale, dei TAR e del Consiglio di Stato e altrettanti pareri da parte dell'Autorità per la concorrenza e il mercato. Il numero delle sentenze e dei pareri dimostra che la materia richiede interventi equilibrati da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale. Sottolinea, al riguardo, il delicato ruolo degli amministratori locali nella definizione degli orari di apertura delle attività commerciali, rilevando che il loro intervento dovrebbe essere motivato unicamente da ragioni di ordine pubblico e di interesse generale, dal momento che le esigenze dei territori sono estremamente diversificate e che non si possono prevedere medesime regole per un comune turistico o una città metropolitana. Ritiene che in un momento di grave crisi economica la preoccupazione prevalente non dovrebbe essere di assicurare un numero di giornate di chiusura obbligatoria per un grande centro commerciale, quanto quella di evitare che le grandi catene costituiscano una minaccia per il commercio al dettaglio tradizionale. Rileva infine che l'obiettivo da raggiungere con il provvedimento in esame sia quello di individuare con chiarezza il soggetto che decide eventuali chiusure nei giorni festivi e domenicali, non tanto la loro quantificazione numerica, in modo da evitare per il futuro il contenzioso finora registrato in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali.

Dario GINEFRA (PD) si associa alle osservazioni del collega Taranto e assicura che si atterrà alle decisioni che la presidenza intenderà assumere. Rileva tuttavia il carattere irrituale dell'ultima segnalazione pervenuta alla Presidenza della Commissione, ritenendo estraneo alle competenze dell'Antitrust un intervento così diretto nella fase istruttoria di un provvedimento di legge, senza che l'organo parlamentare abbia in alcun modo richiesto un suo parere. Ritiene che della segnalazione dovrebbe essere informata anche la Presidente della Camera e, come deputato, sottolinea il diritto di esercitare l'attività legislativa in modo autonomo e libero da ogni ingerenza esterna. Pur riconoscendo grande valore al contributo dell'Autorità nel merito del provvedimento in esame, rileva che la segnalazione è pervenuta proprio alla vigilia della votazione degli emendamenti da lungo tempo programmata.

Caterina BINI (PD), condivide pienamente la proposta del collega Ginefra di informare la Presidente della Camera della segnalazione giunta al Presidente Epifani che personalmente giudica un'incongrua ingerenza dell'Autorità nell'attività legislativa della Commissione. Ritiene che l'Autorità dovrebbe svolgere le proprie funzioni in modo indipendente da sollecitazioni esterne e osserva che la libera concorrenza non si misura soltanto sulle giornate di apertura nei giorni festivi e domenicali, ma anche – come ha rilevato l'onorevole Taranto - sulle conseguenze potenzialmente perniciose per determinate categorie di soggetti di una totale assenza di regole.

Stefano ALLASIA (LNA), nell'associarsi ai rilievi critici dei colleghi precedentemente intervenuti relativamente all'anomalia di una segnalazione dell'Antitrust alla vigilia della fase emendativa del provvedimento, auspica una celere conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione.

Michele DELL'ORCO (M5S) si associa alla richiesta della collega Bini di informare tempestivamente la Presidente della Camera in merito alla segnalazione dell'Autorità. Chiede quindi al relatore Senaldi se siano state trovate le coperture relative all'istituzione del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 4 del provvedimento. La determinazione delle coperture è essenziale infatti per decidere la posizione del proprio gruppo in merito all'articolo 1 del provvedimento, nel senso che vi potrà essere una maggiore disponibilità ad un numero limitato di chiusure rispetto a quelle inizialmente proposte dal M5S a fronte di una congrua alimentazione del Fondo.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) sottolinea che il merito delle segnalazioni sarà debitamente considerato nella fase emendativa. Ritiene tuttavia che l'intervento dell'Antitrust sia coerente con le competenze ad esso attribuite dalla legge e ricorda che analoghe situazioni si sono verificate anche presso la Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi in occasione di segnalazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Riterrebbe opportuno che la Commissione interloquisse direttamente con il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, piuttosto che entrare nel merito delle competenze di un altro organo rivolgendosi alla Presidente della Camera.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ribadisce la propria richiesta di interloquire con l'Autorità, anche tenendo conto delle dotte argomentazioni del collega Taranto. Ritiene, alla luce del dibattito odierno, che si possa procedere domani alla votazione degli emendamenti, ma sarebbe a suo avviso un errore non rispondere alla segnalazione del Presidente dell'Antitrust.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la ricchezza del dibattito sviluppatosi nella seduta odierna testimonia bontà della scelta effettuata dal Presidente Epifani nel corso dell'ufficio di presidenza di stamattina di rinviare a domani la votazione degli emendamenti. Rileva che la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 22 della legge 287 del 1990 che riconosce all'Autorità la possibilità di esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Ritiene un atto dovuto informare la Presidente della Camera della segnalazione inviata al Presidente Epifani e potrebbe essere opportuno rispondere al presidente Pitruzzella in merito alle criticità evidenziate, di cui si terrà comunque conto nella fase emendativa del testo.

Luigi TARANTO (PD) precisa che non ravvisa nell'intervento dell'Autorità alcunché di esorbitante rispetto ai compiti ad essa affidati per legge. Ciò non toglie che compito del legislatore è operare un bilanciamento politico. Non ravvisa si tratti di un intervento privo di precedenti e ritiene utile approfondire delle osservazioni e, se del caso, avere un confronto diretto con l'Autorità.

Ivan DELLA VALLE (M5S) giudica inopportuno non tanto il fatto che l'Autorità abbia inviato una segnalazione, ma la tempistica seguita e il fatto che essa sia frutto di una sollecitazione ad una autorità indipendente da parte di un soggetto fortemente coinvolto nell'applicazione della normativa sulla disciplina degli orari commerciali. Ritiene che si dovrebbe sgomberare il campo da possibili dubbi sull'effettiva imparzialità di un organo indipendente che deve garantire il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali.

Dario GINEFRA (PD) sottolinea che si è sentito particolarmente colpito dalle modalità, che continua a giudicare irrituali, con cui l'Autorità è intervenuta nei lavori della Commissione. Si riserva di informare direttamente la Presidente della Camera, qualora la Commissione decidesse di non aderire alla sua richiesta in tal senso.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che la segnalazione inviata al Presidente Epifani è in linea con l'attività consultiva dell'Autorità riconosciuta dall'articolo 22 della legge n. 287, pur riconoscendo che in questo caso potrebbe essere stato strumentalmente utilizzato. Per quanto riguarda la decisione di informare la Presidente Boldrini, invita i colleghi ad evitare il rischio di rispondere ad una ingerenza in modo analogo. Ritiene che le posizioni del Presidente e dei componenti della Commissione saranno chiaramente riportate negli atti parlamentari e che non vi sia bisogno di ulteriori comunicazioni. Ribadisce invece la propria contrarietà alla decisione assunta in ufficio di presidenza di rinviare a domani la votazione degli emendamenti, nonché la richiesta al relatore e al Governo di quantificare entro domani le coperture relative all'articolo 4.

Guglielmo EPIFANI, presidente, a conclusione di questo lungo dibattito, che ritiene opportuno ed utile avere svolto, chiarisce che la segnalazione dell'Autorità deve essere considerata pienamente legit
Mercoledì

L'ufficio di 16 alle 16.40.

tima e corrispondente ai doveri di ufficio; ciò su cui ha sollevato, e mantiene, le sue perplessità è la tempistica della stessa e la mancanza di una qualsiasi forma di preventiva comunicazione. Informa quindi che scriverà alla Presidente Boldrini inviando la segnalazione ricevuta dall'Autorità - che diversamente dalla precedente del luglio 2013 è stata inviata solo al Presidente della X Commissione - e scriverà anche al presidente Petruzzella per ribadire che, anche dopo aver posto la dovuta attenzione ai rilievi avanzati, il Parlamento continuerà a decidere in piena autonomia. Ricorda che nella giornata di domani inizierà l'esame e la votazione delle proposte emendative e rinvia le questioni pertinenti al merito dell'articolato a tale seduta; informa infine di avere predisposto una lettera destinata alla Presidente della Camera per chiedere un breve rinvio dell'inizio dell'esame della proposta in Assemblea.

La seduta termina alle 16.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.40.

ALLEGATO 1

# Interrogazione n. 5-01847 Tripiedi: Finanziamenti pubblici alla multinazionale Electrolux.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, la vertenza sull'Electrolux si è conclusa, dopo nove mesi di confronti serrati e trattative il i 5 maggio scorso, con la firma di un'accordo che ha consentito di preservare la produzione e il lavoro, un segnale importante per un settore di rilievo come quello degli elettrodomestici, che dimostra che in Italia si può continuare a investire e fare impresa.

L'accordo prevede, tra l'altro, investimenti per circa 150 milioni di euro destinati per il 60 per cento ad innovazioni di prodotto e per il rimanente 40 per cento ad interventi anche innovativi sul processo produttivo e la salvaguardia di tutte le linee di prodotto. Ciò consentirà il mantenimento in attività dei quattro stabilimenti del gruppo Electrolux sul territorio nazionale di Porcia, Susegana, Forlì, Solaro e la garanzia dei posti di lavoro. L'azione del Governo è stata inoltre rivolta a supportare anche economicamente l'utilizzo dei contratti di solidarietà, attraverso la riduzione del peso contributivo a carico delle aziende e, di concerto con le regioni, a finanziare progetti di innovazione sia di prodotto che di processo.

Sulla specifica richiesta degli interroganti informo che l'impresa Electrolux Italia Spa risulta beneficiaria di agevolazione concessa a valere sul bando FIT « Reach » di cui al Decreto Ministeriale 13 marzo 2009. L'intervento è finalizzato al sostegno delle attività di sviluppo sperimentale, eventualmente comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o

eliminare le sostanze chimiche « estremamente preoccupanti » di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Il progetto finanziato è realizzato presso lo stabilimento di Porcia (Pordenone).

In particolare, è stato concesso un finanziamento agevolato per euro: 522.575,00 con decreto di concessione agevolazione in data 2 dicembre 2013.

Ad oggi, non risultano somme erogate in favore dell'impresa.

L'impresa Electrolux Italia Spa è altresì presente in 7 progetti di innovazione industriale (PII) agevolati sui tre bandi di Industria 2015 e precisamente:

tre progetti del bando Efficienza Energetica;

tre progetti del bando Made in Italy;

un progetto del bando Mobilità Sostenibile.

Si precisa che non ci sono state erogazioni a favore dell'impresa in questione e che per due progetti relativi al *Made in Italy* ne è pervenuta la rinuncia.

Si riportano di seguito i contributi concessi:

euro 325.822,34 per il Programma di « Nuova generazione di sistemi di illuminazione/segnalazione intelligenti ad alta efficienza che incorporano generazione ed accumulo energetico »;

euro 357.205,00 per il Programma « PIACE - Piattaforma intelligente, integrata e adattativa di micro-cogenerazione ad elevata efficienza per usi residenziali »;

euro 186.891,00 per il Programma « E-Cube: Sviluppo e sperimentazione pilota di un sistema scalabile per l'ottimizzazione dei consumi energetici secondo principi di Ecosostenibilità, Efficienza ed Efficacia »;

euro 71.756,46 per il Programma « DEFCOM - Competitività nella Deformazione »;

euro 91.892,00 per il Programma « EASY RIDER ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02258 Tidei: Stipula della convenzione (*ex* articolo 2, decreto-legge n. 69/2013) per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese.

# TESTO DELLA RISPOSTA

La disciplina attuativa contenuta nell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto « del fare »), convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 cui fa riferimento l'On.le interrogante, è stata emanata con decreto ministeriale del 27 novembre 2013.

Il citato decreto ministeriale ha disciplinato i « finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese » (c.d. Nuova Sabatini), rinviando, per quanto riguarda il concorso dell'intervento del Fondo centrale di garanzia, alla disciplina ordinaria di quest'ultima misura, ma con previsione di una priorità cronologica nell'istruttoria delle operazioni (sebbene i tempi per l'ammissione alla garanzia del Fondo centrale siano in generale già molto contenuti).

Anche la Convenzione tra MISE, MEF, ABI e CDP, cui fa riferimento l'interrogazione, è già stata stipulata: per l'esattezza, l'atto è stato sottoscritto il 14 febbraio 2014.

L'intervento previsto dal decreto « del fare » ha trovato, quindi, completa e rapida attuazione, le operazioni ammesse al Fondo che hanno beneficiato della Nuova Sabatini sono, ad oggi, 639 per un importo complessivo di finanziamenti concessi pari a euro 202.387.439,24 e un importo garantito dal Fondo pari a euro 156.358.055,09 (dati dal 31 marzo 2014 – entrata in vigore della misura – al 10 settembre 2014).

I tempi medi di istruttoria delle domande, anche in ragione della priorità assegnata dalla norma, sono all'incirca di una settimana.

Infine, si segnala che l'articolo 18, comma 9-bis, del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 91, come modificato dalla legge di conversione n. 116 del 2014, ha novellato il già citato articolo 2, comma 6, del decretolegge n. 69 del 2013, prevedendo ora che: « la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Il medesimo decreto individua, altresì, le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo ».

Il nuovo testo che è in vigore appena dal 21 agosto 2014 ha, quindi, previsto che, con decreto ministeriale, si modifichino in maniera piuttosto radicale i criteri e le modalità di valutazione delle imprese che possono accedere alla garanzia del Fondo. Tale provvedimento è già allo studio e, tuttavia, anche in ragione della possibile estensione – prevista dalla legge – di tali novità all'intero ambito di operatività del Fondo di garanzia, la sua redazione merita un'istruttoria particolarmente attenta e approfondita.

Si ribadisce, comunque, che nelle more dell'emanazione di tale ulteriore decreto, l'intervento delle « Nuova Sabatini », integrato dalla garanzia del Fondo centrale per le PMI, è già pienamente operativo sulla base dell'originaria disciplina attuativa del decreto « del fare ».

**ALLEGATO 3** 

# Interrogazione n. 5-03217 Raciti: Rilancio produttivo della raffineria di Gela.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Il settore della raffinazione sta attraversando ormai da alcuni anni una fase di crisi strutturale, aggravata da un quadro di recessione dell'economia europea, la cui conseguenza è stata un forte calo della domanda di prodotti petroliferi che, dal 2006, è diminuita nell'area OCSE in media del 2 per cento l'anno, mentre in Italia tale riduzione è stata doppia, in media del 4 per cento l'anno.

Nel nostro Paese l'eccesso di capacità di lavorazione è riconducibile essenzialmente al calo dei consumi interni e delle esportazioni, alla quasi totale scomparsa del consumo di olio combustibile, destinato alle centrali elettriche, e all'entrata in esercizio di nuove raffinerie, realizzate nei Paesi emergenti, caratterizzate da grandi capacità di lavorazione e bassi costi gestionali. La capacità media delle raffinerie europee è di circa 8 milioni di tonnellate rispetto agli impianti di raffinazione, avviati o prossimi all'avviamento, dell'area Asia-Pacifico, la cui dimensione media si attesta intorno alle 20 milioni di tonnellate circa. La crisi è acuita anche dai conflitti geopolitici emersi in aree chiave per le forniture di greggi nella zona europea (Egitto, Libia, Siria, Iraq, e Siria e Iran per l'adozione di sanzioni da parte UE).

La riduzione dei consumi ha determinato in Italia anche una forte diminuzione nei tassi di utilizzo delle raffinerie: dal 95 per cento nel periodo 2005-2008, al 65-70 per cento di utilizzo attuale.

Nello specifico, il piano proposto da ENI per l'area di Gela prevede investimenti per 2,2 miliardi di euro e si articola in diversi ambiti, come lo sviluppo dell'attività *upstream* in Sicilia. Il piano per quanto riguarda la Regione siciliana e l'area di Gela prevede per l'attività di ricerca e di estrazione d'idrocarburi investimenti per circa 1.800 milioni di euro per il periodo 2014-2017 relativi a importanti progetti di sviluppo di giacimenti esistenti, offshore e onshore e nuova attività di esplorazione.

Per quanto concerne l'offshore, presso il Ministero dello sviluppo economico sono in corso di completamento i processi, anche autorizzativi, relativi alla realizzazione di progetti già valutati positivamente dal punto di vista ambientale. La seconda linea di attività è la realizzazione di una green refinery da 750 chilotonnellate anno, la realizzazione di un hub per la ricezione, lo stoccaggio e la spedizione dei greggi locali, la realizzazione di centri di eccellenza e, infine, il risanamento ambientale del sito.

ENI, per dar corso a quanto previsto nel verbale sottoscritto, del 31 luglio scorso, ha comunque immediatamente proceduto a riattivare le attività manutentive presso la raffineria al fine di garantire la conservazione degli impianti e il ripristino dell'efficienza operativa della cosiddetta « linea 1 ». E queste ultime attività saranno completate entro la seconda metà di ottobre 2014 e coinvolgeranno circa 500 risorse dell'indotto ogni giorno.

La stessa, ha inoltre avviato il confronto con le organizzazioni sindacali a livello locale per approfondire i contenuti del progetto nell'ambito d'incontri che si sono svolti con le segreterie territoriali e le RSU, anche il 3 settembre scorso, e attualmente sta proseguendo il confronto a livello nazionale. L'obiettivo è quello di

realizzare a breve un accordo di programma per Gela che coinvolga tutti gli interlocutori con l'obiettivo di definire un progetto in grado di dare stabilità di lungo periodo industriale e produttiva al sito.

Infine, ferma restando la competenza esclusiva della regione Sicilia in materia di autorizzazioni degli impianti petroliferi siti nell'ambito del territorio della regione, presso il Ministero è attivo un « tavolo permanente della raffinazione » nel quale è attivo un confronto in merito alla situazione della raffinazione in Italia ed in particolare per crisi della raffineria di Gela, per l'attuazione di un piano volto a salvaguardare e incrementare i posti di lavoro nella regione siciliana e che sia in grado di garantire nel contempo, un ritorno economico per il territorio.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

### **NUOVA PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione, esaminato il testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

delibera di esprimere

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) in relazione all'articolo 8-bis intervenga la Commissione di merito al fine di preservare i meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni antecedenti ai provvedimenti che disciplinano i Sistemi efficienti di utenza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008;
- b) in relazione all'articolo 14-quater, provveda la Commissione di merito a rivedere il testo privilegiando una formulazione che favorisca ed incentivi la diffusione del sistema del vuoto a rendere su cauzione, espungendo al contempo previsioni di obblighi e penalizzazioni (comma 4);
- c) in relazione all'articolo 26-ter intervenga la Commissione di merito per chiarire in maniera non equivoca che nel Paese è vietata la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi

titoli minerari, e quindi è vietata anche qualunque tecnica in pressione nel sottosuolo utilizzante fluidi, liquidi o gassosi compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui lo *shale gas and oil* è intrappolato;

e le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione all'articolo 8-bis valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115 del 2008 specificando che la titolarità possa appartenere anche a soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- 2) in relazione all'articolo 9-bis, valuti la Commissione di merito di prevedere la definizione di tempistiche certe per l'ottenimento delle certificazioni ambientali denominate ECOLABEL ed EMAS;
- 3) in relazione all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire (o evitare di utilizzare) il termine « riciclo » che sembra limitare la possibilità di riutilizzo di determinati materiali non completamente riciclabili (quali le vetroresine);
- 4) in relazione all'articolo 13-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 5, ove si fa obbligo al CONAI di sostituirsi ai comuni inadempienti nella raccolta differenziata su superficie pubblica, nonché i commi 6

- ed 8, in cui si qualifica il CONAI e i consorzi di filiera come «incaricati di pubblico servizio »;
- 5) in relazione alla soppressione dell'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'in-

terno degli articoli che disciplinano il funzionamento del CONAI, la differenziazione del contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proporzionandolo alla reale riciclabilità dell'imballaggio immesso sul mercato.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione, esaminato il testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

delibera di esprimere

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) in relazione all'articolo 8-bis intervenga la Commissione di merito al fine di preservare i meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni antecedenti ai provvedimenti che disciplinano i Sistemi efficienti di utenza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008;
- b) in relazione all'articolo 14-quater, provveda la Commissione di merito a rivedere il testo privilegiando una formulazione che favorisca ed incentivi la diffusione del sistema del vuoto a rendere su cauzione, espungendo al contempo previsioni di obblighi e penalizzazioni (commi 1 e 4);
- c) in relazione all'articolo 26-ter intervenga la Commissione di merito per chiarire che nel Paese è vietata la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari, e quindi

è vietata anche qualunque tecnica in pressione nel sottosuolo utilizzante fluidi, liquidi o gassosi compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui lo *shale gas and oil* è intrappolato;

# e le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione all'articolo 8-bis valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115 del 2008 specificando che la titolarità possa appartenere anche a soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- 2) in relazione all'articolo 9-bis, valuti la Commissione di merito di prevedere l'effettivo rispetto delle tempistiche previste per l'ottenimento delle certificazioni ambientali denominate ECOLABEL ed EMAS ottimizzando le procedure per il rilascio;
- 3) in relazione all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire (o evitare di utilizzare) il termine « riciclo » che sembra limitare la possibilità di riutilizzo di determinati materiali non completamente riciclabili (quali le vetroresine);
- 4) in relazione all'articolo 13-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 5, ove si fa obbligo al CONAI di sostituirsi ai comuni inadempienti nella raccolta differenziata su superficie pubblica, nonché i commi 6

- ed 8, in cui si qualifica il CONAI e i consorzi di filiera come «incaricati di pubblico servizio »
- 5) in relazione alla soppressione dell'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'inl'imballaggio immesso sul mercato.

terno degli articoli che disciplinano il funzionamento del CONAI, la differenziazione del contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proporzionandolo alla reale riciclabilità dell'imballaggio immesso sul mercato.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

# (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)	132
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione di rappresentanti di Confindustria (Svolgimento e conclusione)	133
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione del Direttore generale del Comune di Milano (Svolgimento e conclusione)	133

# SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

## La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto un intervento introduttivo, preannunziando l'intenzione di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Floriana CASELLATO (PD), relatore, in coerenza con quanto preannunciato propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

### La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

### Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

## Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Pierangelo ALBINI, direttore dell'Area lavoro e welfare di Confindustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio PICCOLO e Carlo DELL'ARINGA (PD).

Pierangelo ALBINI, direttore dell'Area lavoro e welfare di Confindustria, replicando, rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

## La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.

## Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

# Audizione del Direttore generale del Comune di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, presidente, introduce l'audizione, avvertendo che il Direttore generale del Comune di Milano ha depositato agli atti della Commissione un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Giuseppe TOMARCHIO, Direttore generale del Comune di Milano, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Cesare DAMIANO, presidente, nonché i deputati Giorgio PIC-COLO (PD) e Luisella ALBANELLA (PD).

Giuseppe TOMARCHIO, Direttore generale del Comune di Milano, replicando, rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, presidente, dopo aver svolto alcune considerazioni conclu- | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

sive, ringrazia l'ingegner Tomarchio per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

# La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari sociali)

### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	135
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	141
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Esame e rinvio)	136
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio)	138
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (Svolgimento e conclusione)	140
AVVERTENZA	140

# SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROL-LINI.

# La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2014.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del nuovo testo del disegno di legge C. 2093 « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alle legge di stabilità 2014), per il parere alla VIII Commissione (Ambiente).

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri si è proseguito il dibattito.

Matteo MANTERO (M5S) fa presente, in primo luogo, che il suo gruppo apprezza le finalità e il contenuto generale del provvedimento alla cui stesura ha contribuito nel corso dei lavori presso la Commissione Ambiente. Tuttavia intende svolgere alcune considerazioni in merito all'articolo 5-bis, del quale propone alcune modifiche a suo avviso migliorative. Si tratta, in particolare, di sostituire la facoltatività della VIS con la sua obbligatorietà - come avanzato anche dalla collega Miotto -, mantenendo però tale valutazione in capo all'Istituto superiore di sanità, che opera in condizioni di maggiore autonomia non subendo i condizionamenti delle politiche locali. Inoltre, propone di ridurre a 50 MW la potenza termica degli impianti al di sopra della quale prevedere la VIS, giudicando troppo elevata la potenza di 300 MW prevista dalla norma. Infine, sarebbe a suo avviso opportuno prevedere la VIS non solo per i nuovi impianti ma anche per quelli già esistenti e addirittura per tutte le grandi opere pubbliche, avendo in qualche modo un impatto sanitario più o meno elevato.

Con riferimento all'articolo 25, ritiene che l'ambito di applicazione della norma possa essere esteso, applicando le agevolazioni tariffarie ivi previste anche ai nuclei familiari con più di tre figli o disabili a carico.

Salvatore CAPONE (PD), relatore, alla luce del dibattito svolto illustra la sua proposta di parere (vedi allegato).

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sulla proposta di parere, ribadisce la sua richiesta di inserire una osservazione per evidenziare alla Commissione di merito l'opportunità di ridurre a 50 MW la potenza termica degli impianti sottoposti a VIS.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel dichiarare il suo voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore, pur comprendendo le richieste avanzate dal gruppo MoVimento 5 stelle, invita a riflettere sulla possibilità che l'ISS non

sia in grado di adempiere compiutamente ai nuovi compiti in assenza di ulteriori risorse. Come peraltro evidenziato anche dal MEF nella nota depositata alla Commissione Bilancio nella seduta di ieri nell'ambito dell'esame in sede consultiva del provvedimento, le attività previste dall'articolo 5-bis dovrebbero essere svolte ad invarianza di oneri, per cui appare difficile aumentare significativamente le attività da attribuire all'ISS, essendo semmai più opportuno prevederne una semplificazione. Viceversa, successivamente ad una fase sperimentale, potrà risultare necessario o comunque opportuno procedere nel senso proposto dal deputato Mantero.

Salvatore CAPONE (PD), relatore, associandosi alle considerazioni testé svolte dalla collega Miotto, fa presente di non poter accogliere la proposta del deputato Mantero, nel merito della quale esprime comunque una valutazione positiva, a causa della necessità – emersa anche nel corso della seduta di ieri della V Commissione bilancio – di semplificare le previsioni dell'articolo 5-bis, limitando l'attribuzione di nuove competenze all'ISS. Invita quindi la Commissione ad approvare la sua proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniela SBROLLINI (PD), presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzio-

nali) e II (Giustizia), sul disegno di legge C. 2616, di conversione del decreto-legge n. 119/2014, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno.

Dà, quindi, la parola, al relatore, on. Gigli, per lo svolgimento della relazione.

Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle parti del decreto-legge n. 119 del 2014 che incidono su materie di competenza della XII Commissione.

Fa presente, quindi, che il provvedimento contiene quattro diversi gruppi di disposizioni.

Il Capo I (articoli 1-4) reca disposizioni urgenti per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi, in particolare inasprendo le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive, modificando la disciplina del c.d. D.A.SPO, cioè del provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, nonché prevedendo che il Ministro dell'interno possa, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite.

Il Capo II (articoli 5-7) del decretolegge contiene disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e si apre con l'articolo 5, che modifica in più parti il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. In particolare, la disposizione porta da 10 a 20 il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, insediandole presso le prefetture, ed affida una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'articolo 6 individua poi ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Segnala, pertanto che le norme che – seppur non direttamente – investono in qualche modo le materie di competenza della Commissione sono contenute nell'articolo 6, comma 3, che interviene sulla legge di stabilità 2014 per correggere i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 203, in relazione al Fondo per i minori stranieri non accompagnati.

La disposizione approvata a dicembre 2013, infatti, faceva erroneamente riferimento al decreto-legge n. 15 del 2012, che in realtà tratta di elezioni amministrative, e non come corretto al decreto-legge n. 95 del 2012, il cui articolo 23, comma 11, fa effettivamente riferimento all'esigenza di assicurare gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza.

Per completezza, procede, poi, ad illustrare anche i primi due commi dell'articolo 6.

Il comma 1 individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale, incrementando per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416). Al riguardo si ricorda che prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in base al disegno di legge di assestamento del bilancio (S. 1595, già approvato dalla Camera), il fondo registrava 118,6 milioni di euro per l'anno 2014. La relazione illustrativa specifica che tali nuove risorse saranno destinate ad ampliare le strutture del SPRAR, Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo.

Il comma 2 crea invece un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo dovrà provvedere il Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia, tenendo conto anche delle esigenze connesse al rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. In proposito, ricorda che nel 2013 sono stati stanziati 190 milioni di euro al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale (articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013). In base alla norma istitutiva, la ripartizione del Fondo deve essere effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa. Il relativo decreto non risulta ancora emanato.

Poiché tali risorse, appostate in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 3009), non sono state utilizzate nel 2013, il disegno di legge di assestamento 2014, approvato dalla Camera (A.C. 2542) e trasmesso al Senato ne prevede la riassegnazione al medesimo Fondo (in conto residui) per il 2014.

Infine, l'articolo 7 interviene in favore dei comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria che sono stati chiamati a sostenere maggiori spese al fine di fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto, prevedendo che i comuni usufruiranno, entro determinati limiti, dell'esclusione delle spese effettuate per tali finalità da quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Fa presente, poi, che il Capo III del decreto-legge (articoli da 8 a 9) contiene disposizioni urgenti ad assicurare la funzionalità del ministero dell'interno. In particolare, l'articolo 8 stanzia risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco

e differisce dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini non UE di utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare alcuni stati o fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. L'articolo 9 prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero di una Commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti.

Infine, ricorda che il Capo IV del decreto-legge contiene le disposizioni finali relative alla quantificazione degli oneri recati dal medesimo e alla relativa copertura finanziaria, nonché alla sua entrata in vigore.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniela SBROLLINI (PD), presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il parere alla IX Commissione (Trasporti) sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Da, quindi, la parola, al relatore, on. Fossati, per lo svolgimento della relazione.

Filippo FOSSATI (PD), relatore, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Trasporti sul nuovo testo unificato C. 1512 e abbinate, recante Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Fa presente che, con tale provvedimento la IX Commissione ha ritenuto che, nelle more della definizione di una più ampia riforma del codice della strada secondo gli indirizzi contenuti nel testo unificato delle proposte di legge C. 731 Velo e abb. riguardanti la delega al Governo per la riforma del codice della strada, attualmente all'esame della Commissione Trasporti, fosse necessario legiferare in ordine ad alcune questioni urgenti, che avrebbero potuto trovare soluzione con consenso unanime in sede legislativa. Il testo unificato all'esame della Commissione è il risultato dell'unificazione elaborata dal Comitato ristretto di ben 17 proposte di legge.

I temi di competenza della XII Commissione sono contenuti negli articoli 7, 11 e 12 del testo unificato.

L'articolo 7 rende possibile la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 11 prevede il divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale. Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

Ricorda che in presenza di omicidio colposo con violazione del codice della strada, l'articolo 222 attualmente prevede la sospensione della patente fino a quattro anni; se però l'omicidio colposo è stato commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è disposta la revoca della patente. In base all'articolo 219, la durata della revoca è, per la guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti, di tre anni dall'accertamento del reato (il termine ordinario di durata della revoca è due anni).

Per quanto riguarda l'articolo 7, ritiene necessario sottolineare il valore di tutte le norme che, fatte salve le condizioni di sicurezza degli utenti vulnerabili, mirano a consentire migliore accessibilità alla rete stradale urbana per chi usa la bicicletta o a favorire le condizioni e le opportunità per tali utenti. A questo proposito vale forse richiamare la necessità di un maggiore approfondimento sulla questione, contenuta in un articolo 8 proposto dal comitato ristretto e poi espunto dalla Commissione, sulle condizioni di una possibile percorribilità nei due sensi per le biciclette delle strade urbane a senso unico con limite di velocità a 30 km orari, data la richiesta in questo senso proveniente da molti Comuni e dall'ANCI e gli studi europei che indicano i vantaggi di questa soluzione in termini di maggior sicurezza per gli utenti vulnerabili.

Si riserva da ultimo di esprimere una proposta di parere al termine del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) intende svolgere alcune brevi considerazioni sugli articoli 11 e 12, che prevedono pene molto severe per i soggetti responsabili di omicidio colposo commesso per guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti. Pur consapevole dell'allarme sociale e della gravità di determinati comportamenti, la revoca a tempo indeterminato della patente di guida le appare una sanzione draconiana, troppo elevata, in relazione alla quale invita eventualmente a valutare la possibilità di aumentare a 5 anni la durata della revoca attualmente fissata a tre anni.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROL-LINI.

#### La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Daniela SBROLLINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Stefano CECCONI, responsabile delle politiche della salute della CGIL nazionale, il dottor Fulvio GIACOMASSI, segretario confederale della CISL, Francesco Maria GENNARO, funzionario del dipartimento politiche di cittadinanza e della salute della UIL e Stefano PIRONE, dirigente della federazione nazionale UGL Intesa – Funzione pubblica svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Maria AMATO (PD), Massimo Enrico BARONI (M5S), e Elena CARNEVALI (PD).

Il dottor Stefano CECCONI, responsabile delle politiche della salute della CGIL nazionale, il dottor Fulvio GIACOMASSI, segretario confederale della CISL, Daniela VOLPATO, segretario generale aggiunto funzione pubblica della CISL, Francesco Maria GENNARO, funzionario del dipartimento politiche di cittadinanza e della salute della UIL, e Stefano PIRONE, dirigente della federazione nazionale UGL Intesa – Funzione pubblica, intervengono in replica.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

# AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**ALLEGATO** 

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2093, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alla legge di stabilità 2014), nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

considerato che in materia di green economy e contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali è obiettivo del Governo e del Parlamento introdurre importanti innovazioni rafforzando tale segmento della green economy anche per i suoi risvolti positivi sui livelli occupazionali e più in generale sullo sviluppo economico come si evince anche, a livello europeo, dalle recenti iniziative per favorire l'occupazione verde;

sottolineato che la green economy significa soprattutto un nuovo modo di trattare questioni specifiche, quali per esempio quelle relative all'energia e ai rifiuti anche attraverso iniziative sperimentali contenute nel presente provvedimento;

evidenziato che il contenuto dei numerosi articoli si può raggruppare in diversi macro ambiti (Aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile; Procedure di valutazione ambientale; Acquisti « verdi »; Gestione dei rifiuti; Difesa del suolo; Capitale naturale e contabilità ambientale), di cui solo limitate disposizioni incidono su materie di competenza della XII Commissione; rilevato, tuttavia, che il provvedimento di natura ambientale è destinato ad incidere profondamente, e per alcuni versi radicalmente, sulla qualità della vita dei cittadini e delle cittadine e delle intere comunità, e ciò per i risvolti in termini di benessere sociale e di salute, e che inoltre è caratterizzato dalla necessità di coniugare parole chiave come sviluppo economico e sostenibilità ambientale anche al fine di promuovere una nuova cultura civica più rispettosa della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e più attenta ai bisogni della fasce deboli;

evidenziato che l'articolo 5-bis incide su materie di competenza della XII Commissione, prevedendo una Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti;

apprezzata la importante innovazione contenuta nel suddetto articolo 5-bis, che necessita tuttavia di essere modificato nel senso di prevedere la vincolatività della VIS e di precisare gli aspetti di natura procedimentale evitando appesantimenti burocratici;

evidenziato altresì che, in materia di « Risorse idriche », l'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla

fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

condivisa l'esigenza di prestare particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione con misure che garantiscano alle stesse il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e primari strettamente connessi alla dignità della persona con l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura idrica come ricordato;

preso altresì atto che l'articolo 32 riguarda la Gestione dei rifiuti sanitari, intervenendo sulla normativa vigente in materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per i soggetti che svolgono le attività di barbieri, parrucchiere, istituti di bellezza, tatuaggio e piercing;

evidenziato tuttavia a tale proposito che con la nota depositata presso la V Commissione bilancio nella seduta del 16 settembre il Mef ha sottolineato come l'esenzione della tenuta del registro prevista dalla disposizione in esame presenti profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria:

rilevato in generale che le disposizioni dell'intero provvedimento costituiscono una tappa fondamentale nel dedicare una attenzione sempre più puntuale alla tutela dell'aria, del suolo e delle acque nel nostro Paese, rafforzando la necessità di una compatibilità ambientale degli impianti e dell'attività d'impresa;

evidenziato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito di un più ampio programma della tutela ambientale nel nostro Paese all'interno un nuovo rapporto tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale;

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per i progetti ivi indicati:

al medesimo articolo, valuti altresì l'opportunità di affidare all'Istituto superiore di sanità la elaborazione di Linee guida per la predisposizione dei progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza superiore a 300 MW anche attraverso specifica intesa tra Ministero dell'Ambiente e Ministero della salute, delegando la competenza della VIS alle commissioni tecniche che autorizzano i progetti.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Agricoltura)

# SOMMARIO

SEDE	CONSIII	TIVA.

Contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).  Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	144
ALLEGATO 1 (Proposta di parare del Relatore approvata dalla Commissione)	149
ALLEGATO 2 (Proposta di parare del gruppo MoVimento 5 Stelle)	152
ALLEGATO 3 (Proposta di parare del gruppo FI-PdL)	154
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	145
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	145
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio)	145
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	146
5-03540 Franco Bordo: Sulle iniziative per contrastare l'aumento delle importazioni di riso $\dots$	146
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	156
5-01613 Rigoni: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riferimento alle carni suine.	
5-01625 Caon: Sulla tutela della produzione agroalimentare italiana	146
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	157
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	146
7-00148 L'Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i> .	
7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa (Seguito della discussione congiunta e rinvio)</i>	147
ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della Risoluzione n. 7-00210)	161
ALLEGATO 7 (Nuova formulazione della Risoluzione n. 7-00461)	165

7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali (Seguito della discussione e rinvio)	148
7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna	140
selvatica o inselvatichita (Discussione e rinvio)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

### La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricordo inoltre che nella seduta di ieri il relatore, on. Taricco, ha preannunciato una proposta di parere ulteriore rispetto a quella già trasmessa. Tale proposta di parere è stata già inviata ai componenti della Commissione. Ricorda altresì che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di parere del gruppo Movimento 5 Stelle.

Mino TARICCO (PD), relatore, dà conto delle modifiche apportate al parere precedentemente proposto (vedi allegato 1).

Paolo PARENTELA (M5S) fa presente che, nonostante le modifiche introdotte dal relatore al testo originario, che ringraziano per il lavoro svolto, il suo gruppo mantiene la sua proposta di parere presentata nella seduta di ieri (vedi allegato 2) e pertanto preannuncia l'espressione di un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Paolo RUSSO (FI-PdL), a nome del suo gruppo, presenta e illustra una ulteriore proposta di parere (vedi allegato 3) e preannuncia pertanto l'espressione del voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Franco BORDO (SEL) fa presente che dopo le modifiche apportate in Commissione la valutazione del suo gruppo è complessivamente positiva, anche se non si giudica positivamente l'esclusione del digestato e il rinvio a successiva normazione. D'altro canto, per quanto riguarda gli impianti a biomasse e biogas, lamenta la mancanza di pianificazione per la realizzazione di tali strutture e soprattutto una diffusione disomogenea e incontrollata che reca effetti distorsivi sulla produzione agroalimentare. Con tali riserve preannuncia l'espressione di un voto comunque favorevole sulla proposta di parere del relatore che ringrazia per il lavoro svolto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel rivolgere a nome del suo un pensiero grato al relatore per il lavoro svolto e anche per lo sforzo di ricondurre ad unità la proposta di parere, deve purtroppo rilevare con rammarico come in tale occasione siano talvolta prevalsi atteggiamenti ideologici. Preannuncia pertanto l'espressione del voto favorevole del suo

gruppo sottolineando gli aspetti positivi del parere e quelli presenti nel provvedimento relativamente alla filiera corta, alla semplificazione e all'accesso al credito, tanto attesi dagli operatori del settore.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE esprime parere favorevole alla proposta formulata dal relatore.

Luca SANI, presidente, che porrà in votazione la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1) e che, in caso di sua approvazione, risulteranno precluse le proposte alternative di parere del gruppo M5S (vedi allegato 2) e FI-PdL (vedi allegato 3).

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (vedi allegato 1), risultando precluse precluse le proposte alternative di parere del gruppo M5S (vedi allegato 2) e FI-PdL (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

#### La seduta termina alle 9.30.

#### **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 17 settembre 2014.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

#### La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi. (Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato dei progetti di legge in oggetto, trasmesso dalla Commissione di merito.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Laura VENITTELLI (PD), relatore, chiede di rinviare l'inizio dell'esame per compiere un approfondimento sulla materia.

Luca SANI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

# La seduta termina alle 14.20.

# INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

# 5-03540 Franco Bordo: Sulle iniziative per contrastare l'aumento delle importazioni di riso.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Franco BORDO (SEL), replicando, si dichiara sostanzialmente soddisfatto con riferimento ai contenuti della risposta, in particolare per la notifica già effettuata dal Ministero lo scorso 31 luglio, della richiesta di attivazione di una clausola di salvaguardia nei confronti dell'import nell'Unione europea di riso ed invita a vigilare per il buon esito di tale richiesta. Auspica che il semestre italiano di Presidenza europea possa agevolare tale percorso, stante anche la estrema rilevanza del settore del riso italiano, il più importante a livello europeo. Valuta quindi positivamente le intenzioni manifestate dal Governo per quanto riguarda l'etichettatura, l'informazione ai consumatori e l'attenzione prestata alla sicurezza alimentare.

5-01613 Rigoni: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riferimento alle carni suine.

# 5-01625 Caon: Sulla tutela della produzione agroalimentare italiana.

Luca SANI, *presidente*, comunica che le interrogazioni n. 5-01613 Rigoni e 5-01625 Caon, se non vi sono obiezioni,

saranno svolte congiuntamente, vertendo tutte sullo stesso argomento.

(Così rimane stabilito).

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Andrea RIGONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo, che ha dato giustamente al settore agroalimentare italiano l'importanza che gli è dovuta, producendo il 17 per cento del PIL. In particolare, manifesta apprezzamento per l'azione del Governo svolta a favore del settore suinicolo, di particolare rilevanza con i suoi 105 mila addetti ed oltre 26 mila allevatori.

Roberto CAON (LNA), replicando, ritiene che il Governo non abbia risposto in maniera precisa ai quesiti posti nell'interrogazione. In particolar modo, ritiene che le normative predisposte per la tutela del made in Italy agroalimentare potrebbero rimanere lettera morta qualora non fosse posta la massima attenzione nell'esecuzione dei controlli. Auspica pertanto che il Governo stimoli le forze dell'ordine ad agire in maniera più precisa e puntuale.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

# La seduta termina alle 15.20.

# RISOLUZIONI

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

## La seduta comincia alle 15.20.

## Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00148 L'Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*.

7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 10 settembre.

Luca SANI, *presidente*, avverte che le risoluzioni all'ordine del giorno vertono sul medesimo oggetto e pertanto, se non vi sono obiezioni, saranno trattate congiuntamente.

Avverte che il deputato Zaccagnini ha presentato una nuova formulazione della sua risoluzione, che è già stata trasmessa ed è in distribuzione (vedi allegato 6).

Avverte altresì che sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione 7-00461 Mongiello. Pertanto, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Colomba MONGIELLO (PD), nell'illustrare la sua risoluzione, fa presente che alla formulazione originaria ritiene di dover aggiungere alcune modifiche puntuali.

Osserva che il problema della fitopatologia si è accresciuto e non riguarda più solo pochi ettari e, pur riconoscendo che gli studi del fenomeno sono stati molto complessi e hanno richiesto un'analisi molto dettagliata, esprime rammarico per il fatto che nella fase iniziale non siano stati effettuati i necessari approfondimenti.

A tale riguardo ritiene che la previsione di un commissario *ad hoc* possa evitare scollature sia a livello centrale che periferico, al fine di non perdere più tempo. Fa presente inoltre di aver inserito un punto specifico riguardante l'obbligatorietà dell'applicazione di linee-guida al fine di evitare una discrezionalità negli interventi. Rivolge particolare apprezzamento alle imprese olivicole del Salento che hanno cooperato in ogni sede al fine di trovare soluzioni al problema e dare inizio ad una nuova e sana fase dell'olivicoltura salentina.

Sottolinea infine che si tratta di una malattia grave che non può essere fronteggiata con blandi rimedi inappropriati. Presenta quindi una riformulazione della sua risoluzione (vedi allegato 7).

Adriano ZACCAGNINI (Misto) manifesta contrarietà al nuovo testo presentato dal deputato Mongiello, per l'introduzione tra gli impegni rivolti al Governo della previsione di un commissario ad acta per l'emergenza Xylella ed esprime rammarico per la linea d'azione finora seguita nella regione Puglia. Ritiene infatti che un commissario sarebbe più esposto a pressioni da parte della Coldiretti, che gli risulta essere stata quella che ha più spinto in tale direzione. Viceversa, ritiene che, come affermato dal Governo, bisognerebbe puntare sul comitato scientifico di esperti per approfondire la ricerca sulla fitopatologia, essendo il batterio della Xylella di per sé non patogeno, tanto che la ricerca potrebbe dimostrare esattamente il contrario di quello che è stato affermato finora. Osserva peraltro che la risoluzione della Mongiello presenta insanabili collega aspetti contraddittori.

Ritiene infine che la fretta di concludere sia dettata più che altro dall'intento di perseguire una politica di indennizzi, come auspicato dalla Coldiretti, che offre ulteriori opportunità alle burocrazie del settore.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), esprime apprezzamento per l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico, che ritiene di alto spessore, e per l'attività del Ministero delle politiche agricole che ha dimostrato finalmente che la regione Puglia ha perso un anno di tempo nel cercare di affrontare l'emergenza. Manifesta infine disponibilità a ricercare una formulazione unitaria della risoluzione con quello spirito di condivisione che da sempre ha contraddistinto l'attività della Commissione agricoltura. Chiede da ultimo di rinviare la discussione delle risoluzioni in oggetto, per poter approfondire le riformulazioni presentate dai colleghi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) concorda sulla proposta di rinvio data la brevità del tempo a disposizione dei colleghi per l'esame delle modifiche introdotte nei testi originari. Ritiene peraltro che la discussione potrebbe essere utilmente rinviata alla giornata di domani.

Osserva peraltro, viste anche le numerose polemiche suscitate a livello regionale, che sarebbe opportuno che su questa vicenda si giungesse a votare gli atti in maniera indipendente ferma restando la disponibilità del suo gruppo a valutare ulteriori proposte.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), ribadisce la richiesta di procedere ad un testo unificato.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che il collega Oliverio ha sollevato una questione di carattere prettamente politico, mentre ha convenuto sull'esigenza di un rinvio.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritiene in ogni caso incomprensibile che, contravvenendo ad una linea d'azione fin qui seguita, il gruppo PD non voglia procedere in questa occasione con spirito di condivisione.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.

(Seguito della discussione e rinvio).

7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita.

(Discussione e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato la discussione della risoluzione n. 7-00268 nella seduta del 6 agosto scorso e che si è deciso di procedere ad un ciclo di audizioni informali.

Successivamente, essendo stata sollecitata la discussione anche della risoluzione n. 7-00249 propone, se non vi sono obiezioni, che siano trattate congiuntamente, vertendo su materia analoga.

Massimiliano BERNINI (M5S) concorda in linea di massima, ma ritiene preferibile, prima di assumere questa decisione, che si concluda il ciclo di audizioni al fine di assumere maggiori elementi di valutazione, anche al fine di valutare se sia possibile addivenire alla predisposizione di un testo unitario.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236 Sani.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). (Nuovo testo C. 2093 Governo).

# PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2093, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) » come risultante dagli emendamenti approvati dalla competente Commissione di merito;

preso atto che il testo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni, alcune delle quali di contenuto identico o analogo a norme del decreto-legge n. 91 del 2014;

considerato che molte osservazioni espresse dalla XIII Commissione sul testo iniziale non sono state recepite, in quanto connesse ad articoli soppressi, altre sono state oggetto di una riformulazione, altre ancora, pur oggetto di discussione approfondita, sono state accantonate in vista di una riforma complessiva della materia d'interesse;

in particolare, preso atto che l'esclusione del digestato dalla categoria dei rifiuti sarà, come assicurato dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, oggetto di un intervento normativo prossimo all'approvazione;

considerato, al riguardo, particolarmente importante che oltre ad escludere il digestato dalla nozione di rifiuto siano inclusi nella categoria dei sottoprodotti i diversi riutilizzi dello stesso digestato, anche se diversi dallo spandimento a fini agronomici e anche se finalizzati alla produzione di concimi e ammendanti o altre finalizzazioni equivalenti;

preso atto che alcuni articoli contengono disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sul comparto agricolo. In particolare il riferimento è:

all'articolo 8-ter, che inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

all'articolo 12-bis, che fa rientrare tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, ai fini dell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse per l'accesso ai meccanismi incentivanti, solo quelli relativi legno non trattato;

all'articolo 15-bis, che disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza;

all'articolo 24 che istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale;

all'articolo 28, in materia di assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari;

ritenuto importante inserire tra i criteri di qualificazione ambientale dei prodotti di cui all'articolo 10-ter quelli che specificamente possono interessare i prodotti agricoli, quali la provenienza degli stessi prodotti da un circuito di filiera corta calcolato in relazione alla distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo nonché l'indicazione di standard di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;

considerato altresì che l'articolo 15ter dovrebbe essere riformulato in modo da: esentare dal disposto gli imprenditori agricoli che non utilizzano in modo professionale gli imballaggi; escludere la responsabilità delle organizzazioni di categorie in caso di mancato rispetto degli obblighi di raccolta gravanti sugli imprenditori agricoli; prevedere, in considerazione della nuova facoltà di adesione al CONAI disposta dall'articolo in esame, la sospensione per un periodo di dodici mesi delle sanzioni disposte per coloro che non adempiano agli obblighi di raccolta o non adottino, in alternativa sistemi gestionali conformi al decreto legislativo n. 156 del 2006;

ritenuto di particolare rilievo che non siano considerati rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, anche al fine di poter utilizzare gli stessi prodotti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

considerato che l'utilizzo del correttivo chiamato « gesso da defecazione » previsto nella categoria dei fertilizzanti dovrebbe essere assoggettato, qualora prodotto con fanghi di depurazione, alla categoria dei rifiuti facendo valere le regole ed i limiti previsti dal decreto legislativo n. 99 del 1992 che regolamenta l'utilizzo dei fanghi in agricoltura,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1. al comma 3 dell'articolo 10-*ter*, dopo la lettera *b*), sia inserito la seguente:
- « *b-bis*) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra luogo di produzione e consumo, e la definizione di *standard* di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale »;
- 2. l'articolo 15-*bis* sia sostituito dal seguente:

# ART. 15-bis.

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza: a tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera sono sospese per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1. Sono esclusi dagli obblighi relativi alla raccolta e degli adempimenti di cui all'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli e che non utilizzano gli imballaggi in modo professionale secondo le modalità definite con provvedimento emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ».;

3. dopo l'articolo 15-*bis* siano inseriti i seguenti:

# ART. 15-ter.

1. All'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera *e*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di ener-

gia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lettera f).

# Art. 15-quater.

1. L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, e in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve sottostare ai criteri ed alle prescrizioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 1992.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). (Nuovo testo C. 2093 Governo).

#### PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) », così come modificato dalla VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati;

posto che il provvedimento reca diverse norme tese, in buona parte, a novellare la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

valutate le parti di propria competenza e in particolare l'articolo 28 che affronta il tema delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari assimilandole alle acque reflue domestiche e prevedendone quindi lo smaltimento in pubbliche fognature;

valutata come apprezzabile e senz'altro migliorativa la modifica introdotta all'articolo suddetto dalla VIII Commissione Ambiente, che ammette lo smaltimento in fogna unicamente previo idoneo trattamento e a condizione che i sindaci non ravvisino criticità negli impianti di depurazione della zona, nonché limitando l'uso degli impianti di depurazione ai soli frantoi che insistono sul territorio regionale e ad aziende agricole i cui terreni si trovano in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertirrigazione non siano agevolmente praticabili;

valutata, in ogni caso, azzardata una tale possibilità sia considerando che abbattere gli inquinanti delle acque di vegetazione sotto le soglie consentite per lo scarico sarebbe impossibile, poiché non si tratta di acque di lavaggio ma di sottoprodotti di processi industriali; sia valutando l'altissima concentrazione di fenoli e BOD che dovrebbe far pensare almeno a impianti di pre-trattamento, ed infine considerando le non ideali condizioni di moltissimi impianti di depurazione del Paese;

valutata la possibilità, dopo un'opportuna e approfondita indagine, di trovare delle alternative, oltre all'utilizzazione agronomica (fertirrigazione), valide allo smaltimento in fogna delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari quali ad esempio la trasformazione in sostanza organica stabilizzata (compost);

considerato che all'articolo 34 si promuove l'istituzione delle « oil free zone », quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando a Comuni e Regioni l'individuazione e l'organizzazione di tali aree, nonché le modalità di finanziamento dei progetti che insisteranno su queste zone;

considerato che l'articolo 8 interviene in materia di produzione di energie rinnovabili, inserendo gli scarti i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione tra i sottoprodotti utili ad alimentare gli impianti di energia a biomasse e biogas;

ritenuta meritevole di un approfondimento maggiore una tale, ampi, tematica, legata a quella della riconversione degli zuccherifici in impianti per la produzione di energia rinnovabile;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito di

1. sospendere l'intervento previsto dall'articolo 28 del disegno di legge in parola, rimandando l'adozione di provvedimenti normativi in materia all'esito di una indagine conoscitiva, che preveda anche una serie di audizioni, in ordine alla alternative allo scarico in fogna;

- 2. considerare la possibilità di specificare meglio le caratteristiche delle « oil free zone » promosse dall'articolo 34 al fine di evitare possibili speculazioni sul territorio:
- 3. rimandare ad un provvedimento di portata più specifica l'intervento previsto dall'articolo 8-*ter* in materia di produzione di energia a biomasse e biogas.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). (Nuovo testo C. 2093 Governo).

### PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO FI-PdL

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093),

# premesso che:

con riferimento alle disposizioni che riguardano il settore agricolo, il disegno di legge, per quanto condivisibile, se riferito ad una nuova visione del sistema economico fondata sulla maggiore partecipazione, che passa necessariamente attraverso la sostenibilità dello sviluppo, nuove tecnologie e il rinnovamento dei modelli produttivi, contiene nel complesso misure insufficienti e generiche, che destano perplessità se valutate nel loro insieme;

in particolare, risulta evidente che, per il pacchetto di proposte per una agricoltura di qualità, sono attribuite risorse finanziarie decisamente esigue o addirittura non inesistenti. Più specificamente, l'istituzione (presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico) del previsto Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale (la cui rete di distribuzione, specie nel Mezzogiorno, risulta da decenni notoriamente carente ed estremamente frammentata) avrebbe meritato delle risorse certe e di immediata disponibilità. Viceversa, la decisione di alimentare tale Fondo attraverso una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, risulta non condivisibile e con ogni probabilità comporterà che l'onere del finanziamento sarà come di consueto scaricato sulla bolletta degli utenti;

inoltre, le disposizioni d'interesse del comparto agricolo – alcune delle quali appaiono meramente descrittive, come ad esempio l'istituzione delle « oil free zone », le cui modalità di organizzazione sono rimesse alla legislazione regionale, con le lungaggini e le complessità delle procedure legislative note – nel loro insieme avrebbero meritato maggiore attenzione:

- a) risolvendo il problema di accesso al credito, perché non è possibile fare green economy, ovvero un cambiamento tecnologico e di modernità, senza eliminare i continui ostacoli nella gestione della concessione di liquidità finanziaria alle imprese agricole;
- b) intervenendo attraverso misure di semplificazione e di alleggerimento della fiscalità agricola, di deburocratizzazione in favore del mondo della piccola impresa agricola, ad esempio nella gestione degli scarti in agricoltura e del loro riutilizzo sia a fini energetici, che in altro modo. Il riciclo degli scarti e la produzione del biogas rappresenta una priorità energetica del settore agricolo, a differenza del fotovoltaico a terra, che sottrae terreni:
- c) nel complesso manca una forte governance che indirizzi e incoraggi gli

imprenditori agricoli ad investire nel quadro della *green economy*, che tuttavia può rappresentare un'importante occasione per contrastare la crisi e dare rilancio all'economia;

infine, un ulteriore elemento critico che occorre segnalare è rivolto alla confusione procedurale con cui è stato portato avanti l'esame del provvedimento, con la decisione di sopprimere una serie di norme, per le quali era già stato avviato l'esame e che sono state successivamente inserite nel decreto-legge n. 91 (cosiddetto competitività), convertito di recente, o nel

disegno di legge europea *bis*, già approvato dalla Camera in prima lettura. Si tratta di un metodo, di mancanza di coordinamento delle norme, diventato oramai consuetudine del Governo e della maggioranza nel portare avanti i lavori parlamentari in questa legislatura, che occorre stigmatizzare anche in questa sede;

anche per questo motivo, unitamente alle osservazioni critiche in precedenza illustrate,

esprime

PARERE CONTRARIO

# Interrogazione 5-03540 Franco Bordo: Sulle iniziative per contrastare l'aumento delle importazioni di riso.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne la situazione riscontrata nell'Unione europea in Italia a seguito del notevole incremento delle importazioni di riso dai Paesi meno avanzati e, in particolare, alle importazioni provenienti dalla Cambogia.

A tale riguardo, informo l'interrogante che lo scorso 31 luglio, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, abbiamo già provveduto a notificare, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento n. 978 del 2012, ai competenti servizi dell'Unione europea, la richiesta di attivazione di una clausola di salvaguardia nei confronti dell'import nell'Unione europea di riso, tipo indica, dai summenzionati Paesi.

Tengo inoltre a far presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, costantemente impegnato per favorire l'obbligatorietà dell'indicazione di origine sulle etichette dei prodotti alimentari, intende dare seguito agli impegni assunti, compatibilmente con la normativa europea, anche in considerazione del Regolamento n. 1169 del 2011, che si

applica dal 13 dicembre prossimo, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento all'articolo 7 sulle pratiche leali di informazione.

Peraltro, sta per essere varato un piano di comunicazione e di promozione che gestisce specifiche risorse del « Piano di settore per la filiera del riso », documento programmatico approvato in sede di Conferenza Stato-regioni e contenente l'indicazione degli orientamenti strategici di indirizzo generale.

Inoltre, nell'ambito del Piano di Settore, è stata avviata, ed è prossima alla conclusione, la revisione dei listini del prodotto « riso » a livello nazionale per arrivare ad una uniformità di riferimento di mercato ed a questo scopo potrebbe anche essere valutata l'ipotesi di costituzione di un'unica borsa merci nazionale.

È da tener presente poi che si potrebbe approfondire l'idea di implementare, un sistema di qualità alimentare con il quale sarebbe possibile valorizzare le caratteristiche specifiche del prodotto nazionale.

Interrogazione 5-01613 Rigoni: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riferimento alle carni suine.

Interrogazione 5-01625 Caon: Sulla tutela della produzione agroalimentare italiana.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni di cui si chiede conto recano analoghi quesiti sull'indicazione del Paese di origine o provenienza dei prodotti agroalimentari; ho ritenuto pertanto conveniente fornire al riguardo una risposta congiunta.

La conoscenza del Paese di origine o del luogo di provenienza di un prodotto agroalimentare rappresenta un requisito imprescindibile per l'orientamento all'acquisto dei consumatori, a garanzia del diritto all'informazione e della possibilità di compiere scelte consapevoli.

In aggiunta, soprattutto per il nostro Paese, si pone come fattore strategico per la tutela della nostra eccellenza produttiva, alla luce di una diffusa pratica contraffattiva e imitativa, che rappresenta un danno noto e ingente al potenziale economico, culturale e sociale del settore agroalimentare.

Tenendo ben presenti tali considerazioni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sempre fortemente sostenuto, in sede europea, l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti, concertando la posizione negoziale con il Dicastero della salute, al fine di difendere l'identità la competitività della produzione italiana sui mercati internazionali ed esteri e il diritto dei consumatori alla trasparenza delle informazioni sulla tracciabilità.

Infatti, anche grazie all'impegno e al sostegno del nostro Paese, il 13 dicembre 2013 è stato emanato il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 1337 del 2013 che, oltre a stabilire i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione, introduce la prescrizione relativa all'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza ove gli animali sono stati allevati e macellati.

In seguito, il Parlamento europeo, con Risoluzione del 6 febbraio 2014, ha invitato la Commissione a ritirare il predetto Regolamento di esecuzione e a redigerne una versione riveduta che preveda l'indicazione obbligatoria, sull'etichetta, del luogo di nascita nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell'animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità della legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine (Regolamento CE n. 1760 del 2000 – Titolo II).

In ogni caso, la modifica al quadro normativo europeo di riferimento rappresenta un eccellente risultato per i consumatori, cui garantisce una maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta, ma anche un importante passo avanti in favore delle più efficaci azioni che possono essere attuate a tutela del *made in Italy*.

Invero, le variazioni apportate al testo originario proposto dalla Commissione (tra le quali il raddoppio del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento dell'animale) hanno consentito di fare maggiore chiarezza sulle procedure da seguire per l'apposizione delle diciture in etichetta (anche per la carne suina, nelle varie fasi di commercializzazione) e di fornire al consumatore valide informazioni circa la realtà produttiva.

Il predetto Regolamento di esecuzione (che si applicherà dal 1° aprile 2015), oltre a concedere di integrare, su base volontaria e nel rispetto degli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 1169 del 2011, le informazioni sull'origine con ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne (tra cui, un livello geografico più dettagliato), consente di utilizzare il termine « origine » solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese e dispone che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni avvenga nel seguente modo:

per tutte le specie: l'indicazione « ORIGINE ITALIA » può essere utilizzata solo se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia;

per gli ovini e i caprini: l'indicazione « ALLEVATO IN ITALIA » può essere utilizzata solo se l'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia ovvero viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;

per il pollame: l'indicazione « ALLE-VATO IN ITALIA » può essere utilizzata solo se l'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia, ovvero viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia;

per i suini: l'indicazione « ALLE-VATO IN ITALIA » può essere utilizzata solo se l'animale viene macellato sopra i 6 mesi e ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; se è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 chilogrammi e macellato ad un peso superiore agli 80 chilogrammi e, infine, se l'animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 chilogrammi e ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia.

È bene tuttavia ricordare che, a livello nazionale, oltre il 70 per cento dell'intera produzione suinicola italiana già produce carne nel rispetto delle disposizioni dei disciplinari delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

In particolare, i disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello europeo, impongono che i suini appartengano a determinate razze appositamente selezionate, vengano allevati in condizioni di benessere e secondo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di allevamento. Peraltro, gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati dal Ministero, che monitorano la certificazione dei capi suini destinati alla trasformazione in prodotti DOP e IGP, le movimentazioni degli animali verso altri allevamenti e/o macelli nonché le fasi di macellazione, trasformazione ed eventuale confezionamento.

Peraltro, il circuito di questi prodotti di qualità include un insieme di operatori iscritti ad un sistema organizzato e controllato della produzione. In pratica, la provenienza della materia prima utilizzata viene tracciata seguendo il seguente percorso: allevamento in cui è nato il suino; allevamento che lo ha avviato al macello; macello; laboratorio di sezionamento e trasformazione.

Nel dettaglio, l'allevamento di nascita appone sulla coscia dell'animale (entro il 30° giorno di vita) un timbro indelebile (tatuaggio) recante il proprio codice e il mese di nascita dell'animale. Successivamente, l'allevamento da cui i suini partono per il macello certifica, tramite la certificazione unificata di conformità (CUC), gli animali della partita avviata alla macellazione, indicando i tatuaggi relativi all'allevamento di nascita dei suini, della partita nonché il tipo genetico prevalente. Detta certificazione è accompagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello, tramite timbro indelebile impresso sulla cotenna, appone poi il proprio codice di identificazione su ogni coscia, dopo aver accertato i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Lo stagionatore, infine, identifica e registra l'inizio del processo di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele viene apposto sulle cosce un sigillo metallico prenumerato.

Peraltro, presso gli stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carni suine vengono garantiti i controlli ufficiali dei servizi veterinari delle ASL che, nella verifica dell'applicazione dei Regolamenti europei afferenti al Pacchetto igiene (Regolamenti n. 178 del 2002 e nn. 852, 853, 854 e 882 del 2004), esaminano anche gli aspetti relativi alla rintracciabilità dei prodotti così come disposto dall'articolo 18 del Regolamento 178 del 2002.

In ogni caso, è certo che la sicurezza e la qualità degli alimenti possono essere maggiormente garantite attraverso un elevato livello di collaborazione e coordinamento tra diverse Amministrazioni. Tale principio è ben consolidato e su di esso si fonda la normativa europea vigente in materia. In particolare, il Regolamento n. 882 del 2004 prevede che ciascun Paese membro predisponga un Piano di controllo nazionale che assicuri un approccio multidisciplinare per la pianificazione, lo svolgimento e la rendicontazione dei controlli ufficiali.

A tal fine, il Ministero della salute è il punto di raccordo nazionale per il Piano nazionale integrato (PNI) che nasce dall'intensa e proficua collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i Nuclei del Comando dei Carabinieri (NAS, NAC e NOE), le Capitanerie di porto, il Corpo forestale dello Stato e la Guardia di finanza. Sia il PNI 2011-2014 che le Relazioni annuali (ove sono raccolti i dati delle attività svolte dalle citate amministrazioni), sono pubblicati sul portale del Ministero della salute.

Ricordo, inoltre, che l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986 stabilisce che presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pub-

blico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella *Gazzetta Ufficiale* e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

A tal riguardo, mi preme sottolineare l'intensa attività di controllo espletata dal Corpo forestale dello Stato sul territorio nazionale, finalizzata al contrasto del fenomeno del falso *made in Italy* e del cosiddetto *italian sounding*, ossia l'utilizzo fuorviante, sull'imballaggio dei prodotti agroalimentari, di etichette o simboli che esaltino l'italianità dei luoghi d'origine della materia prima, della ricetta e del marchio.

L'obiettivo è quello di rendere conoscibili le filiere e la tracciabilità degli alimenti per il consumatore, basandosi sulla considerazione che i valori alimentari, territoriali, ambientali, culturali e di agro biodiversità rappresentano un bene collettivo dell'Italia come anche dell'Unione europea da individuare, pubblicizzare, valorizzare e difendere in modo differente e specifico rispetto agli altri settori manifatturieri, in ragione che l'alimento riguarda i valori di tutela per l'uomo.

Nel corso del 2013, in particolare, il Corpo forestale dello Stato ha posto in essere un'attività sanzionatoria contro il falso made in Italy a tutela sia dei consumatori, che dei produttori onesti, penalizzati da una concorrenza sleale nel libero scambio delle proprie merci all'interno dall'Unione. I controlli eseguiti, oltre a costituire un efficace monitoraggio del made in Italy agroalimentare, hanno consentito il sequestro di circa 600 tonnellate di prodotti e la comunicazione di oltre 170 notizie di reato alla procura della Repubblica italiana, assicurando la repressione di tutte quelle condotte penalmente rilevanti che si siano poste in evidente contrasto con il leale svolgimento degli scambi commerciali e con la trasparenza informativa nei riguardi del consumatore.

Vorrei poi ricordare che la recente legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nell'intento di fornire, tra l'altro, maggiore tutela all'identità territoriale dei prodotti alimentari, all'articolo 3 (Interventi per il sostegno del *made in* Italy) prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolga una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate saranno resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea.

Al riguardo, evidenzio l'esigenza di fare distinzione tra i concetti di « provenienza » e di « origine » dei prodotti agroalimentari, nonché la necessità di garantire la trasparenza informativa in merito all'effettiva origine delle materie prime agricole prevalenti impiegate nella fabbricazione dei prodotti stessi in linea, del resto, con quanto previsto dall'articolo 39 del Regolamento n. 1169 del 2011. La conoscenza dell'origine degli alimenti, infatti, rappresenta un fattore di cruciale importanza sia ai fini della prevenzione delle frodi sia, soprattutto, ai fini della protezione dei consumatori latu sensu, poiché il criterio attualmente adottato dal Codice doganale comunitario per la definizione di « origine » (ossia quello del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale) lascia, di fatto, un ampio margine di indeterminatezza.

Risoluzioni 7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*.

#### NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. 7-00210

La XIII Commissione,

premesso che:

nella parte sud-occidentale della provincia di Lecce e principalmente nelle campagne della costa ionica (comuni interessati Parabita, Tavignano, Racale, Urgento, Melissano, Gallipoli, ma anche Casarano, Galatina, Nardò) è stato rilevato il fenomeno chiamato « Complesso del disseccamento rapido dell'olivo » (CDRO) che presenta la bruciatura delle foglie su alcuni rami delle piante di ulivo;

le analisi sulla sintomatologia del disseccamento di alcuni rami degli ulivi in una zona limitata del Salento, sud-ovest, particolarmente osservata a macchia di leopardo nel corso della scorsa estate 2013, a detta di alcuni tecnici avrebbe permesso, in seguito ad analisi svolte, anche il rilevamento della presenza di un batterio appartenente ad un ceppo della specie *Xylella*, di cui si è data comunicazione nei convegni in cui sono state elencate le differenti varie presenze di patogeni riscontrati sugli ulivi più colpiti, tra questi funghi muffe e l'insetto rodilegno giallo;

nonostante il complesso del disseccamento rapido dell'olivo sia stato imputato a tale batterio vi sono numerosi studi nazionali ed internazionali che esprimono dubbi in relazione a questa eziologia;

nella specie può essere citato, per quanto riguarda la patogenicità della *Xy-lella*, R. Krugner dell'Università della California che, nel 2010 ha pubblicato uno

studio in cui si afferma come l'inoculazione della *Xylella* fastidiosa in piante di olivo sane non ha portato a riscontrare gli stessi sintomi del disseccamento; in senso dubitativo rispetto alla patogenicità della *Xylella* fastidiosa si è espresso anche il professor Alexander Sandy Purcell dell'Università California e il professor Giovanni Martelli dell'università di Bari è arrivato ad affermare « non vi sono al momento elementi per ritenere la *Xylella* l'agente primario del disseccamento dell'ulivo »;

sebbene ancora non sia certa la natura e l'entità del fenomeno ed il livello di diffusione, sono state avanzate le più disparate ipotesi e risoluzioni radicali senza che gli studi scientifici necessari siano stati del tutto terminati;

sulla diffusione del fenomeno diversi soggetti istituzionali stanno svolgendo ed hanno svolto delle indagini che però non hanno ancora dato esiti certi considerato che il « saggio di patogenicità » determinante per capire la reale incidenza della *Xylella* sul CDRO o disseccamento rapido, è un percorso di analisi che richiede almeno 2-3 anni;

gli stessi esperti dell'EFSA, interpellati *ad hoc* dal Commissario alla salute UE, hanno evidenziato che la *Xylella* nell'Unione europea ha una vasta gamma di piante ospiti note, sia di produzione agricola, che selvatiche autoctone, ad ulteriore sostegno della potenziale endemicità del microrganismo;

ad avviso del firmatario della presente risoluzione non andrebbe escluso che il complesso del disseccamento rapido dell'olivo possa avere un'origine più complessa in cui sono coinvolte le pratiche agronomiche e l'uso eccessivo di pesticidi, i quali hanno annientato la microbiologia dei suoli salentini; pareri di consulenti ed esperti di agricoltura sostenibile e agroecologia, già da diverso tempo specificano come gli olivi (anche monumentali) della Puglia, circa 6 milioni, sono arrivati ai nostri giorni grazie a secoli di continua cura e adeguata concimazione da parte dei loro « custodi »;

dopo la pubblicazione delle linee guida, in data 17 luglio 2014, per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa (o forse sarebbe più corretto citare solo « Complesso del disseccamento rapido dell'olivo ») da parte della regione Puglia giunge da parte della Comunità europea una « Decisione di esecuzione» redatta il 23 luglio 2014 e pubblicata il 25 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (notificata con il numero C (2014) 5082) (2014/497/ UE). Grazie alle linee guida della regione Puglia e al contributo istituzionale comunitario dettato dalla « Decisione di esecuzione » pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle comunità europee il 25 luglio 2014, si potrà cercare di risolvere l'affare della Xylella fastidiosa che sta arrecando seri danni a tutto il comparto olivicolo salentino:

nell'opinione pubblica è cresciuto il dubbio del possibile coinvolgimento di interessi delle multinazionali dei pesticidi, da quando si è tentato di affermare l'inevitabilità di interventi massicci di chimicizzazione a tappeto, non escludendo addirittura l'uso degli aerei per irrorare i pesticidi;

interventi presentati come fito-sanitari, e coinvolgenti l'irrorazione di quintali e quintali di diserbanti-disseccanti e di pesticidi che provocherebbero la distruzione, anche con l'uso del fuoco (con lancia fiamme), praticamente di ogni forma di vita vegetale (domestica e selvatica) e del microcosmo animale nei 10.000 ettari e più di territorio salentino;

in data 27 agosto 2014 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata svolta al Palazzo dell'Agricoltura la riunione convocata dal Ministro per affrontare l'emergenza dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa che ha colpito la provincia di Lecce. Le indagini genetiche, condotte in collaborazione con i maggiori esperti mondiali di Xylella, hanno confermato che il ceppo identificato a Lecce è da ritenersi una variante atipica della subspecie pauca, il cui areale di origine è stato individuato in Centro America. Per quanto concerne la gamma delle piante a rischio, sono state riscontrate infezioni, oltre che su olivo, a carico di oleandro, mandorlo, vinca, e più recentemente, ciliegio, mentre non sono risultate suscettibili vite e agrumi. La riunione ha preso in esame gli adempimenti conseguenti alla Decisione della Commissione europea del 23 luglio 2014, che chiedeva di identificare le « zone infette » e le zone circostanti denominate « zone cuscinetto »;

nelle zone così identificate, si devono adottare adeguate misure fitosanitarie. A tale riguardo, sulla base degli ulteriori rilevamenti, la regione Puglia ha indicato la gran parte della provincia di Lecce « zona infetta »; in tale zona proseguiranno le azioni di monitoraggio e di contenimento della diffusione del batterio ad esclusione dell'eradicazione delle piante di olivo;

inoltre, la regione ha proposto un cordone sanitario (barriera lunga dallo Ionio all'Adriatico) per impedire la diffusione a Nord del Salento, costituita da una zona « cuscinetto » nella quale procedere ad incisive azioni di lotta al batterio ed ai vettori;

i lavori del Comitato scientifico saranno sottoposti all'approvazione del Comitato fitosanitario nazionale, già convocato per il 15 settembre 2014 e rappresenteranno la struttura di un nuovo decreto nazionale di lotta obbligatoria al CDRO, nel cui contesto saranno indicati eventuali strumenti straordinari, anche di natura legislativa, che si dovessero rendere necessari, ivi compresa l'individuazione di un commissario incaricato di coordinarne l'attuazione. Le misure di emergenza individuate, formeranno oggetto di ulteriori controlli da parte del Corpo forestale dello Stato e dell'ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi, soprattutto per quanto concerne la movimentazione del materiale « a rischio »;

stante la diffusione dell'infezione allargata a gran parte della provincia di Lecce, si è infine deciso di aprire subito una nuova fase di confronto con la Commissione europea per adattare, modificare o integrare le misure oggetto della richiamata decisione del 23 luglio 2014 nell'ambito delle « zone infette », e quindi aggiornare ed attivare concretamente il Piano d'azione nazionale già presentato alla Commissione dell'Unione europea;

occorre segnalare che il prorettore dell'università di Padova Giuseppe Stellin, l'inventore Lucio Montecchio e gli esponenti della Vitzani di Perarolo di Cadore hanno presentano un sistema innovativo per curare gli alberi senza praticare fori. In Cadore è nata infatti l'intuizione che risolve il problema della difficile cicatrizzazione delle piante legnose, fino a prima, perforate per operare le iniezioni necessarie. Il nuovo sistema è stato chiamato Bite, che sta per blade for infusion in trees (lama per infusione negli alberi), è uno strumento totalmente manuale che permette infusione ed iniezione di fitofarmaci e fertilizzante i nel sistema vascolare di piante legnose. Diversamente da tutti gli altri metodi endoterapici, senza la produzione di fori, agisce nel rispetto dell'anatomia e fisiologia della pianta penetrando tra le fibre senza danneggiarle e contemporaneamente induce nei vasi linfatici un effetto che velocizza considerevolmente l'assorbimento del liquido. L'impiego è indicato per tutte le malattie e i danni fisiologici associati direttamente o indirettamente al flusso linfatico,

# impegna il Governo:

ad assumere iniziative dirette a impedire la eradicazione di tutti gli ulivi e a rendere il territorio interessato dal fenomeno del disseccamento rapido un laboratorio a cielo aperto di sperimentazione agro ecologica;

ad incrementare e coordinare le attività di ricerca e sperimentazione circa il piano d'intervento, per completare la conoscenza dei meccanismi di diffusione del contagio e per individuare modalità di coltivazione resilienti e locali;

a non consentire deroghe a quanto definito dal decreto legislativo n. 150 del 2012 avente l'obiettivo di ridurre significativamente l'uso di agenti chimici in agricoltura, incrementando proporzionalmente l'adozione di sistemi alternativi di difesa delle colture;

a collaborare all'approfondimento delle indagini di laboratorio e delle proposte operative di rigenerazione delle piante rendendo pubblici protocolli e risultati della ricerca, al fine di un rigoroso confronto e riscontro scientifico di una pluralità di enti e istituzioni anche internazionali:

ad istituire stabilmente presso il Ministero una commissione di studio interministeriale permanente per l'emergenza da CDRO che si impegni all'analisi del fenomeno seguendo un approccio multidisciplinare e allo sviluppo di progetti di ricerca (con l'eventuale partecipazione ai progetti di ricerca finanziati da Horizon 2020) e innovazione ispirati ai concetti di sostenibilità ambientale coordinata per la parte scientifica dal Consiglio ricerche agricoltura (CRA) e composta da Istituto nazionale economia agraria (INEA) per le valutazioni sulla fattibilità cesti benefici delle azioni da intraprendere, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per la valutazione della compatibilità ambientale e Istituto superiore di sanità (ISS) per la valutazione dell'impatto sanitario a supporto del Servizio fitosanitario centrale per la verifica e aggiornamento del piano di azione da stabilire in conformità nelle norme FAO: International Standards for Rhytosanitary Measures;

ad assumere iniziative per valutare, anche in base alle indicazioni date dalla comunità europea, l'opportunità dell'individuazione di una zona cuscinetto costituita da coltivazioni annuali, cereali principalmente, e non coltivazioni di varietà perenni, al fine di sventare il rischio di eradicazione degli alberi di olivo.

(7-00210)

« Zaccagnini ».

Risoluzioni 7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*.

#### NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. 7-00461

La XIII Commissione,

premesso che:

nel Salento, in particolare nella zona di Gallipoli, si sta propagando un preoccupante fenomeno denominato « Complesso del disseccamento rapido dell'olivo » (CDRO) una minaccia ecologica che ha recentemente suscitato grandi preoccupazioni tra gli addetti ai lavori e i semplici ammiratori di queste piante secolari:

si tratta di una malattia che si manifesta con il disseccamento della chioma a zone, estendendosi via via a tutto l'albero e terminando con la morte della pianta;

sull'effettività della natura e del livello di potenziale diffusione di tale malattia non si hanno ancora dati oggettivi ripetibili e scientificamente provati ma dalle prime verifiche sembra di poter presumere che si possa trattare di una piaga assai seria e insidiosa;

in vero si riscontra che la moria degli ulivi è cominciata quasi silenziosa nel Salento leccese, nell'area intorno a Gallipoli, circa due anni fa. I primi focolai, di modesta estensione, erano stati scambiati per attacchi di una malattia localmente endemica, nota come « lebbra delle olive », causata da un fungo. Il CDRO è invece esploso improvvisamente negli ultimi mesi, interessando, al momento, un'area di circa 80 chilometri quadrati;

ricercatori fitopatologi dell'Università e del CNR di Bari si stanno interes-

sando delle indagini sulla causa della malattia e da quanto riportano gli articoli di informazione dedicati alla vicenda, i ricercatori in questione, in particolare il capo del laboratorio che si sta occupando della natura della malattia, avrebbero dichiarato che sembrerebbe verosimile che quanto stia accadendo possa essere il risultato dell'azione di tre diversi attori: il lepidottero Zeuzera pyrina (rodilegno giallo), le cui larve scavano delle gallerie nel tronco e nei rami dell'olivo che facilitano l'ingresso del secondo attore, un complesso di funghi microscopici del genere Phaeoacremonium. Il terzo attore è il batterio Xylella fastidiosa;

la sintomatologia e la rapidità della diffusione della malattia avevano portato i predetti ricercatori a ritenere probabile il coinvolgimento del batterio *Xylella fastidiosa* e di fatto le analisi molecolari effettuate avevano confermato tale presunzione. La presenza del batterio nei tessuti fogliari degli olivi malati è stata successivamente confermata da osservazioni al microscopio elettronico che lo hanno identificato nei vasi legnosi;

è ad ogni modo necessario effettuare ulteriori e più ampie analisi e fino ad allora potrebbe sembrare incongruo definire il fenomeno in corso, seppure grave e preoccupante, come una prossima catastrofe;

il batterio è portato da alcuni insetti, i cicadellidi, tra cui una piccola cicala e lo diffondono a breve e medio raggio. La diffusione su lunghe distanze è da correlarsi ad attività umane come il commercio di materiale di moltiplicazione infetto. La presenza del batterio impedisce l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino alla morte della pianta;

il fitopatogeno è un batterio inserito nella lista comunitaria degli organismi nocivi da quarantena, mai precedentemente riscontrato in Europa. In America, areale di origine del batterio, è causa di numerose patologie a carico di molteplici colture vegetali e con conseguenze economiche rilevanti;

il Servizio fitosanitario della regione Puglia ha avviato le necessarie indagini in collaborazione con gli esperti di patologia vegetale dell'università di Bari e dell'Istituto di virologia vegetale del Centro nazionale delle ricerche di Bari e ha coinvolto nella gestione della problematica le amministrazioni locali, interessando anche altre istituzioni scientifiche del territorio;

si stima che circa 600 mila alberi di ulivo potrebbero dover essere sradicate e che in caso di malattia conclamata, i danni potrebbero ammontare a decine di milioni di euro; la sola buona notizia, ad ogni modo, è che non ci sarebbero conseguenze sulle olive e sull'olio d'annata perché il batterio è un patogeno del legno;

in Puglia ci sono oltre sessanta milioni di piante di ulivo e l'intero Mezzogiorno d'Italia è l'area europea dove maggiore è la densità degli ulivi;

riscontri dei sintomo di bruscatura delle foglie si riscontrano, a Nord della provincia di Lecce, in altre piante di ulivi di alcuni territori delle province di Bari e Foggia e, a Sud, nel litorale jonico del Nord della Calabria;

considerata la grave minaccia per le produzioni agricole pugliesi nonché per l'intero territorio nazionale, la questione, fin dall'inizio delle sua evidenza, è stata immediatamente affrontata dal Comitato fitosanitario nazionale che il 22 ottobre 2013 aveva definito le misure fitosanitarie da adottare in via prioritaria per evitare la diffusione;

la giunta regionale ha vietato la movimentazione a qualsiasi titolo delle piante e del materiale di propagazione sensibile al patogeno, contrastando l'estensione della malattia ad altri territori attraverso l'attività vivaistica e ha disciplinato le misure di monitoraggio e di eradicazione della batteriosi nelle aree contaminate:

con la legge di stabilità per il 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono state stanziate specifiche risorse per fare fronte a tale emergenza. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 296 della stessa legge, è stato disposto che per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

la Commissione europea ha adottato, il 23 luglio 2014, la decisione di esecuzione relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

la decisione prevede maggiori restrizioni alle importazioni da Paesi extraeuropei in cui è nota la presenza della *Xylella fastidiosa*, ai quali vengono imposte le stesse prescrizioni delle aree infette della Unione europea;

la produzione vivaistica delle piante ospiti destinate alla piantagione nelle aree demarcate (zona tampone e zona focolaio) deve, inoltre, garantire l'assenza di infezioni del batterio e di insetti vettori e deve essere svolta per l'intero ciclo in strutture a prova di insetti (serre a rete antiafidi);

l'emergenza in atto è stata anche evidenziata dalle associazioni professionali agricole regionali allo scopo interessate ed in particolare la Coldiretti Puglia, ha fatto presente che la vasta estensione del problema, la rilevanza economica della coltura per l'intero territorio regionale e le numerose competenze che bisognerebbe coinvolgere per affrontarlo, farebbero emergere l'esigenza di nominare un Commissario ad acta dotato di competenze e poteri trasversali il quale, in collaborazione di una specifica task force, provveda ad intraprendere misure risolutive sia sul fronte della eradicazione della malattia e sia su quello degli indennizzi, per evitare che le imprese olivicole colpite siano costrette a scomparire. La stessa Coldiretti Puglia, tramite uno studio commissionato a soggetti competenti, ha calcolato e accertato in euro 125 il valore medio del danno totale per singolo albero;

considerata la vasta estensione del problema e la rilevanza economica della coltura per l'intero territorio regionale e l'obbligatorietà che impone la normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale in caso di ritrovamento di patogeni da quarantena, è necessario che sia predisposto un efficace programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia ed anche uno specifico piano finanziario che destini un capitolo specifico agli indennizzi per le aziende agricole colpite;

il batterio in questione, infatti, rientra tra le fattispecie delle fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta e per cui, in caso di sua attività, si deve ricorrere all'abbattimento ed eventuale distruzione delle piante colpite. In tali circostanze gli agricoltori devono sottostare agli obblighi di quarantena, ossia ad un isolamento forzato delle coltivazioni colpite al fine di limitare la diffusione dello stato pericoloso;

la questione dell'epidemia di *Xy-lella fastidiosa* è stata discussa durante una riunione che si è svolta nello scorso

mese di luglio nella sede del Ministero per le politiche agricole, volta ad affrontare la lotta al batterio da quarantena che sta distruggendo parte del patrimonio paesaggistico e produttivo della provincia di Lecce;

vista la straordinarietà del fenomeno e l'emergenza che si è verificata, apparirebbe indispensabile adottare provvedimenti a carattere di urgenza per farvi fronte,

# impegna il Governo:

a prevedere la nomina di un Commissario ad acta che segua e coordini le operazioni di gestione dell'emergenza in atto e sia preposto alla realizzazione di un programma nazionale specifico di interventi immediati, contenente, oltre alle indicazioni relative agli atti amministrativi e sanitari da porre in atto nell'immediato, la creazione di una *task force*, alla quale partecipino anche il Servizio nazionale protezione civile e le autorità sanitaria locali;

ad attivare ogni più utile ed urgente iniziativa volta a fare chiarezza sul fenomeno del disseccamento rapido e della moria degli olivi, attualmente presente nel territorio del Salento ed in altre aree olivicole pugliesi, evitando l'eradicazione totale dei singoli alberi o, peggio ancora, di intere aree olivicolo, ove a fianco di olivi in fase di essiccamento, convivono olivi sani;

ad assumere iniziative per finanziare, in collaborazione con le regioni, segnatamente la regione Puglia e le altre regioni a vocazione olivicola, nonché con i servizi fitosanitari interessati e gli enti di ricerca competenti in materia, un piano di ricerca a vasto raggio in grado di indagare il fenomeno nella sua complessità e di offrire risposte ecologiche alla grave emergenza che ha colpito il settore olivicolo locale;

a provvedere affinché siano urgentemente attivate e sostenute politiche di controllo ai punti di ingresso delle frontiere ed interventi di profilassi, nonché azioni di monitoraggio e di rintracciabilità volte sia ad accertare l'eventuale avvenuta introduzione dall'estero del batterio *Xylella fastidiosa* e sia ad impedirne, in caso di verifica positiva, il rischio di veicolazione;

ad assumere iniziative per prevedere azioni e misure preventive e di sostegno finanziario in favore degli agricoltori e delle aziende olivicole pugliesi interessate, oltre che per fare fronte ai danni al tessuto economico regionale, anche per dare riscontri agli eventuali vincoli derivanti dalla lotta obbligatoria con relativa estirpazione e distruzione degli alberi malati;

nelle circostanze di cui sopra, al fine di poter concedere gli aiuti e le agevolazioni agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate dalla fitopatia in questione in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale:

a provvedere affinché siano urgentemente attivati gli interventi compensativi previsti dal Capo II del decreto legislativo n. 102/2004 in materia di «Interventi fi-

nanziari a sostegno delle imprese agricole e di intervento del Fondo di solidarietà nazionale », allo scopo adottando disposizioni regolamentari o amministrative che consentano ai soggetti interessati di intraprendere opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, o attuando interventi di eradicazione (e in special modo misure obbligatorie che danno diritto ad indennizzo) oppure, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme eventualmente associato ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione;

a rendere obbligatoria l'applicazione di specifiche linee guida e buone pratiche agronomiche capaci di contrastare effettivamente la diffusione della malattia e che rendano chiari i criteri di applicazione di eventuali misure di espianto nelle zone di confine tra aree colpite ed aree esenti dalla malattia (zone cuscinetto).

(7-00461) « Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Palma, Prina, Sani, Taricco ».

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Politiche dell'Unione europea)

#### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	169
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	170
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	175
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COFIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	170
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio)	170
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	173
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	176
Sui lavori della Commissione	173
HEELCIO DI DDESIDENZA INTECDATO DAI DADDDESENTANTI DEI COHDDI	174

### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

# La seduta comincia alle 14.05.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), relatore, tenuto conto dei contenuti del provvedimento e rilevato che il Capo II, di maggiore interesse per la XIV Commissione, reca disposizioni volte al rafforzamento della struttura operativa per l'identificazione dei cittadini extracomunitari e delle relative procedure, che non presentano profili problematici, formula una proposta di parere favorevole.

Paola PINNA (M5S) preannuncia l'astensione del M5S sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che richiama in premessa l'opportunità che il sistema Galileo permanga sotto il controllo pubblico, garantendo, nell'affidamento del servizio a privati, il rispetto dei principi di libera concorrenza e la tutela dei dati sensibili trattati.

Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del M5S sul parere formulato, anche in virtù del richiamo che la relatrice ha ritenuto di inserire in premessa. Ribadisce l'importanza che l'Europa si doti di infrastrutture come il sistema Galileo, che debbono tuttavia rimanere di sola gestione pubblica, sia al fine di tutelare i cittadini – che, ricorda, con un simile sistema possono essere, per mezzo dei propri telefoni cellulari, individuati con estrema precisione – sia per garantire la libera concorrenza tra operatori.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (PI) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo; ricorda in ogni caso come la posizione dei cittadini sia già oggi individuabile mediante i sistemi *wi-fi*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COFIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, non rilevandosi profili problematici nel provvedimento in esame.

Cosimo PETRAROLI (M5S) chiede un rinvio della votazione del parere ad una successiva seduta, al fine di consentire un approfondimento del disegno di legge in esame.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Magda CULOTTA (PD), relatore, evidenzia che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimersi – in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti – sulla proposta di legge C. 1512, recante modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sempli-

ficazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.

Ricorda che alla proposta di legge originaria, C. 1512 Meta ed altri, di iniziativa parlamentare, sono state abbinate altre sedici proposte di legge (C. 73, C. 111, C. 423, C. 608, C. 871, C. 1085, C. 1126, C. 1177, C. 1263, C. 1386, C. 1537, C. 1616, C. 1632, C. 1711, C. 1719, C. 2063).

Prima di procedere alla illustrazione del testo unificato, come emendato dalla IX Commissione Trasporti, evidenzia alcune disposizioni significative avuto riguardo alla disciplina europea.

In particolare, segnala l'articolo 5 che introduce nuovi obblighi per i residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Tali norme vanno esaminate alla luce del principio di libera circolazione sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 45 e seguenti) e con riferimento a quanto previsto dalla direttiva 1999/37/UE, in materia di documenti di immatricolazione dei veicoli, come modificata dalla direttiva 2014/46/CE. Ricordo infatti che la direttiva, all'articolo 4, prescrive che la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro. Inoltre, all'articolo 5, essa stabilisce che - ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro – le autorità competenti esigano in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II. Al riguardo, ai fini della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, deve essere quindi valutato se la previsione - da parte dell'articolo 5 del disegno di legge in esame - di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla

direttiva 1999/37/UE risulti coerente con il rispetto del principio della libertà di circolazione. Analoga valutazione va compiuta con riferimento all'articolo 3, in materia di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, con particolare riguardo ai presupposti per la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati e non targati all'estero, individuati al comma 1, lettera *b*), capoverso 2-quinquies.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, premette che le disposizioni in esame sono volte sostanzialmente ad introdurre modifiche ed integrazioni puntuali al codice della strada (CdS), di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. In particolare, il provvedimento interviene in materia di: distanze minime da sede stradale (articolo 16 CdS), servizio di noleggio con conducente (articolo 85 CdS), esportazione di veicoli (articolo 103 CdS), macchine agricole (articolo 110 CdS), controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) (nuovo articolo 132-bis CdS), pubblicazione dei proventi delle sanzioni e sistemi di rilevamento automatico (articolo 142 CdS e 208), sosta biciclette (articolo 158 CdS), violazione dell'obbligo RC auto (articolo 201 CdS e articolo 31 del decretolegge n. 1 del 2012), destinazione dei proventi delle sanzioni (articolo 208 CdS), e revoca della patente (articoli 219 e 222 CdS).

L'articolo 1 introduce una specificazione del divieto previsto dall'articolo 16, comma 1 del codice della strada che vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 85, comma 2, lettera *f*), prevedendo che possano essere adibiti al servizio di noleggio

con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto.

L'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero, di cui all'articolo 103 del codice della strada. In particolare si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al competente ufficio del PRA l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti.

L'articolo 4, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110 del codice, sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo.

L'articolo 5 introduce un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE). In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane.

L'articolo 6 al comma 1 prevede che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-quater) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno in un'apposita

sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 01, inserito nel corso dell'esame in Commissione, prevede inoltre che i sistemi di rilevamento automatico della velocità debbano essere posti ad almeno trecento metri rispetto all'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.

L'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-bis, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

Segnala che l'articolo 8 in materia di mobilità ciclistica è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, lettera *a*), che la violazione dell'obbligo di copertura RC auto possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo con l'elenco tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei veicoli non coperti da RC auto (previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012).

L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada, attraverso due modifiche all'articolo 208 del codice. In particolare si prevede, al comma 1, lettera *a*), l'introduzione di una nuova finalizzazione nel riparto delle sanzioni, stabilendo che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada.

Infine, l'articolo 11 integra l'articolo 219 del codice della strada, prevedendo un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di

circolazione stradale (articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo.

Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (PI) osserva che l'articolo 1 del provvedimento, laddove vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade, sembra porsi in contrasto con l'applicazione di nuove tecnologie di scavo, quali le micro trincee, che, a ridottissimo impatto ambientale, consentono la posa della rete dei cavi della fibra ottica. Riterrebbe dunque opportuno escludere esplicitamente dal divieto di cui all'articolo 1 le microtrincee per la rete della fibra ottica.

Tea ALBINI (PD) richiama l'articolo 6 relativo alle sanzioni amministrative, che prevede che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali siano pubblicate annualmente in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene che tali dati siano già riportati sul sito del Ministero, e chiede alla relatrice alcuni chiarimenti in ordine alla portata innovativa delle disposizione richiamata.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulle misure di cui all'articolo 11, laddove si stabilisce un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di

sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale.

Ritiene che occorra riflettere sulla applicazione di una sanzione che ha natura irreversibile, quale è il ritiro per sempre della patente di guida, che non tiene conto del possibile percorso di riabilitazione e di recupero del soggetto in questione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Maria IACONO (PD), relatore, anche alla luce dei rilievi formulati nella seduta di ieri dalla collega Pinna, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Paola PINNA (M5S) ringrazia per l'integrazione recata al parere e preannuncia il voto favorevole del M5S.

Adriana GALGANO (SCpI) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

#### Sui lavori della Commissione.

che, alla guida con un tasso alcolemico Adriana GALGANO (SCpI) richiama superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di l'attenzione dei colleghi sul fatto che si

avvicina il momento in cui la Corte di giustizia europea assumerà una decisione con riferimento alla procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia sulle discariche abusive, ormai pendente da oltre 10 anni. Nel caso di una pronuncia negativa, l'Italia sarebbe chiamata a versare una penalità forfettaria che oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro, cui si aggiungerebbe una penalità giornaliera sino alla risoluzione delle contestazioni mosse. Si tratta, come è evidente a tutti, di una prospettiva intollerabile, anche tenuto conto della generale situazione economica del Paese.

Invita quindi i colleghi della Commissione a prestare particolare attenzione al decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto « sblocca Italia », che contiene alcune disposizioni volte proprio ad intervenire sulla situazione delle discariche abusive.

Massimiliano MANFREDI (PD) ricorda che nel settembre 2013 le Commissioni Ambiente e Politiche dell'Unione europea hanno svolto una audizione congiunta dell'allora Ministro dell'Ambiente Orlando dedicata proprio al tema delle discariche abusive. Sottopone alla valutazione della Commissione e del Presidente l'opportunità di organizzare nuovamente una audizione del Ministro dell'Ambiente, al fine di conoscere nel dettaglio lo stato della situazione.

Michele BORDO, *presidente*, condivide l'esigenza manifestata dai colleghi e ritiene che l'audizione potrebbe svolgersi, anche questa volta, congiuntamente con la Commissione VIII, con la quale prenderà a tal fine gli opportuni contatti.

Stefano VIGNAROLI (M5S) si associa alla richiesta di audizione e alle preoccupazioni dei colleghi; riterrebbe utile sul tema ascoltare anche il Sottosegretario con delega agli Affari europei Sandro Gozi.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.35.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (C. 2277 Governo, approvato dal Senato).

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2277 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 »;

rilevato che l'articolo 2, lettera c), dell'Accordo prevede che l'esercizio del

sistema Galileo possa essere trasferito a privati;

evidenziata in proposito l'opportunità che l'infrastruttura permanga sotto il controllo pubblico, garantendo nell'affidamento del servizio il rispetto dei principi di libera concorrenza e la tutela dei dati sensibili trattati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato C. 55 Cirielli e abb.).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 55 e abbinate, recante Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico;

condivisa l'importanza della tutela degli agrumeti caratteristici, anche in relazione al ruolo fondamentale svolto da sempre da tali coltivazioni per l'economia agraria e per la tutela idrogeologica del territorio, al fine di prevenire irreparabili danni per il paesaggio e alla popolazione;

considerato che all'articolo 8 la procedura per l'assegnazione dei contributi, assegna alle Regioni il compito di stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie;

valutato come, nell'assegnazione dei contributi, sia preferibile attribuire prio-

rità agli interventi a favore degli agrumeti che rivestono maggiore rilievo storico o che hanno effetti positivi sul contenimento del dissesto idrogeologico, escludendo o, in ogni caso, limitando il ricorso al criterio della precedenza cronologica delle domande, quale criterio preferenziale, ponendo in tal modo la normativa nazionale in linea con i criteri di progettazione europei che tendono a privilegiare il livello qualitativo degli interventi,

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 8, lettera *b*), prevedendo che nell'assegnazione dei contributi:

- a) sia attribuita priorità agli agrumeti che rivestono maggiore rilievo storico o che hanno effetti positivi sul contenimento del dissesto idrogeologico;
- *b)* l'ordine cronologico di presentazione delle domande non sia adottato quale criterio preferenziale.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

# SEDE CONSULTIVA:

Sull'elezione del presidente a componente del Consiglio superiore della magistratura	177
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	178
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	189
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	180
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	190
Norme varie in materia sanitaria. S. 1324 Governo (Parere alla 12ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	184
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)	192
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	194
Premio di ricerca Di Vagno. S. 1569, approvato dalla Camera (Parere alla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)	185
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	196
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Nuovo testo unificato C. 55 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	186
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	197
AVVERTENZA	188

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. - Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

## La seduta comincia alle 8.

Sull'elezione del presidente a componente del Consiglio superiore della magistratura.

Il presidente Renato BALDUZZI, riferendosi alla sua elezione a componente del | qualità di vicepresidente e a nome di tutta

Consiglio superiore della magistratura, si sofferma sulle ragioni che l'hanno indotto ad accettare l'incarico, con la conseguente rinuncia al mandato parlamentare. Ringrazia quindi tutti i commissari per aver contribuito, al di là della rispettiva appartenenza a gruppi di maggioranza oppure di opposizione, a far sì che il lavoro della Commissione si svolgesse sempre in modo costruttivo.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), in

la Commissione, rivolge al presidente i migliori auguri per il nuovo incarico e gli manifesta i sensi del più vivo apprezzamento per il modo in cui ha svolto la sua funzione di presidente.

La deputata Elisa SIMONI (PD), a nome proprio e di tutto il gruppo del Partito democratico, del quale è rappresentante nella Commissione, formula a sua volta al presidente i migliori auguri per il nuovo incarico e gli rinnova i ringraziamenti per il modo sempre equilibrato in cui ha condotto i lavori, nel rispetto delle opinioni di tutti.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Mario Dalla Tor (NCD), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il decreto-legge si compone di undici articoli, ripartiti in quattro capi.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, evidenzia che rileva in modo particolare l'articolo 7, che interviene in favore dei comuni siciliani interessati dall'eccezionale afflusso di migranti dal Mar Mediterraneo e chiamati a sostenere maggiori spese al fine di fronteggiare la situazione. Per i comuni in questione - si tratta dei comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, analiticamente individuati dal decreto stesso - la norma prevede l'esclusione delle spese effettuate per le suddette finalità dall'ambito di quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. L'importo oggetto di esclusione, per ciascun comune interessato, sarà definito da un apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014, tenendo conto delle spese sostenute da ciascun comune e delle sue dimensioni demografiche, rapportate alla popolazione straniera accolta.

Illustra quindi sommariamente il restante contenuto del provvedimento, riferendo che il Capo I (artt. 1-4) contiene disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della violenza negli stadi.

In particolare, l'articolo 1 inasprisce le pene per il delitto di frode in competizioni sportive.

L'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto D.A.SPO., vale a dire il provvedimento con il quale il questore dispone, nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. In particolare, il decreto-legge amplia i potenziali destinatari del provvedimento; aumenta la durata del divieto nei confronti dei recidivi e dei responsabili di episodi di violenza di gruppo; e disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, dopo tre anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.

L'articolo 3 interviene sul decretolegge n. 8 del 2007, estendendo l'ambito di applicazione della contravvenzione ivi prevista per la violazione del divieto di esporre striscioni e cartelli incitanti alla violenza e del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti.

L'articolo 4 inserisce nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 7-bis.1, il quale prevede che il ministro dell'interno possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio di violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo

stadio ai tifosi residenti nella provincia della squadra ospite. Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni.

Lo stesso articolo 4, inoltre, consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Sempre l'articolo 4 estende il campo di applicazione delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia alle persone che per il loro comportamento si possono ritenere dedite alla commissione di reati tali da mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

Lo stesso articolo estende alle autorizzazioni per gli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali, la disciplina semplificata già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori.

Sempre l'articolo 4 aumenta infine la durata del D.A.SPO. quando il provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli stadi.

Il Capo II (articoli 5-7) del decretolegge contiene disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale.

In particolare, l'articolo 5 modifica in più parti il decreto legislativo n. 25 del 2008, con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/UE sul riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato. L'articolo porta da dieci a venti il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; insedia tali commissioni

presso le prefetture ed affida una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

L'articolo 6 individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Dell'articolo 7 si è detto.

Il Capo III (articoli 8-9) contiene disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. In particolare, l'articolo 8 stanzia risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco e differisce dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea di utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare alcuni stati o fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

L'articolo 9 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di una Commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti, nonché, specularmente, di Commissioni tecniche a livello territoriale.

Infine, il Capo IV (articoli 10 e 11) del decreto-legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri del provvedimento e dispone in merito all'entrata in vigore dello stesso.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il presidente Renato BALDUZZI, dopo aver premesso che il decreto-legge presenta diversi profili di interesse, anche oltre quelli strettamente attinenti alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, atteso che, per quanto attiene alle predette competenze, il parere non può che essere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

#### La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco SANNA (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che il disegno di legge in titolo è stato dal Governo collegato alla legge di stabilità per il 2014, come risulta dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013. Il testo del provvedimento è stato modificato in modo sostanziale dalla Commissione di merito nell'esame in sede referente, con l'aggiunta di nuovi articoli, la riscrittura di articoli esistenti, nonché la soppressione di diverse disposizioni, alcune delle quali di contenuto identico o analogo a disposizioni contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014, nel frattempo convertito in legge.

Nel preannunciare quindi che la sua relazione si soffermerà sulle sole disposizioni aventi un più diretto interesse per le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, riferisce che l'articolo 2-bis, inserito dalla Commissione, destina 35 milioni di euro per il 2015 alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti volti a realizzare sistemi quali il *car-pooling* e il *bike-pooling*.

L'articolo 4 interviene sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare. In particolare, prevede che, quando tali tipologie di interventi sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) – nazionale o regionale, – le specifiche autorizzazioni ambientali previste dalla legge siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.

L'articolo 7-bis, inserito dalla Commissione, prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private sono rilasciati, su richiesta degli enti locali, in formato open data per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.

L'articolo 10-ter, introdotto dalla Commissione, prevede l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, nonché di un secondo piano, il Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integri le azioni previste dal primo piano.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni volte a promuovere l'acquisto dei prodotti creati con materiale cosiddetto « post-consumo » (prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate, eccetera). A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, il testo prevede anche (articolo 206-sexies) misure per incentivare l'utilizzo di materiali postconsumo negli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico e nell'efficientamento energetico, nella costruzione o nella ristrutturazione degli edifici scolastici. Tra l'altro si prevede che le regioni adottino specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico. Nelle more dell'adozione delle norme tecniche regionali, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a prevedere nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole e per la loro ristrutturazione o costruzione l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. È previsto che in sede di prima applicazione della nuova disciplina le regioni utilizzino le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 del provvedimento in esame.

L'articolo 12-quater – introdotto dalla Commissione – consente al ministro dell'ambiente di individuare porti marittimi, dotati di siti idonei, in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste e culturali: questo sulla base di accordi di programma stipulati con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le associazioni interessate e il comune competente.

Il comma 5 dell'articolo 13 modifica la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti – di cui al comma 12 dell'articolo 199 del codice dell'ambiente – prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali in questione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti; sono inoltre elencate le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

L'articolo 14, modificato dalla Commissione, interviene sull'articolo 205 del codice dell'ambiente, che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Le modifiche previste dall'articolo prevedono che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata possa avvenire a livello comunale, in alternativa al livello di ATO; pongono direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa);

prevedono che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.

L'articolo prevede, tra l'altro, che le regioni definiscano con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni comune secondo le Linee guida che dovranno essere definite con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale fine le regioni dovranno individuare i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all'ecotassa che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi. Questa non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'addizionale sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale, destinato a finanziare, tra l'altro, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati ai sensi del già illustrato articolo 11 del provvedimento in

Infine viene stabilito che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa debba avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 14-octies, inserito dalla Commissione, introduce una disciplina per la salvaguardia dell'ambiente rispetto ai rifiuti di prodotti da fumo e alle gomme da masticare, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per i comuni di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione

sociale raccoglitori per i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare.

L'articolo 14-decies, inserito dalla Commissione, ha il fine di accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di stabilità 2014 (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013) che consentono ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Durante l'esame in Commissione, è stato poi interamente sostituito l'articolo 17, che interviene in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti. La norma precisa che, nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le misure necessarie entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze, il ministro dell'ambiente diffidi il presidente medesimo a provvedere entro il termine di 60 giorni, anziché « entro un congruo termine », come previsto nella normativa vigente.

Durante l'esame in Commissione è stato poi introdotto l'articolo 19-bis, che consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuino misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione debbano essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

L'articolo 22, modificato dalla Commissione, detta una serie di disposizioni finalizzate alla difesa del suolo, provvedendo in particolare alla riorganizzazione della *governance* in questo ambito. Tra l'altro si prevede che, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le re-

gioni istituiscano l'Autorità di bacino distrettuale, a cui vengono trasferite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del codice dell'ambiente, in materia di difesa del suolo; e che il Ministero dell'ambiente assuma le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. È stata inoltre prevista la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale.

L'articolo prevede poi un ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che partecipano alla Conferenza istituzionale permanente, l'organo che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino. Tra gli altri, ne fanno parte i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico. Della conferenza operativa, poi, è previsto che facciano parte i rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente.

Sempre l'articolo 22 prevede che, fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, il Ministero dell'ambiente e le regioni stipulino accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate, tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio « chi inquina paga », per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino.

L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico.

Lo stesso articolo, al comma 7-bis, inserito dalla Commissione, assoggetta al permesso di costruire anche gli interventi concernenti l'installazione di prefabbricati e strutture di qualsiasi genere – quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni – che siano utilizzati stabilmente come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili.

Sempre l'articolo 23, al comma 9, inserito dalla Commissione, introduce sanzioni amministrative in caso di inottemperanza all'ordine di ripristino impartito dalle autorità per gli abusi edilizi, ossia per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad esso. In particolare, si prevede che i proventi delle sanzioni in questione siano di competenza comunale e vengano destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree da adibire a verde pubblico. Inoltre, nel fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, il testo prevede che le regioni a statuto ordinario possano aumentare l'importo delle sanzioni e prevederne la reiterabilità periodica in caso di permanente inottemperanza all'ordine di ripristino.

L'articolo 24 istituisce Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, demandando a un apposito decreto del presidente del Consiglio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo.

L'articolo 26, modificato dalla Commissione, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, sulla base dei principi e dei criteri che dovranno essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 28 prevede l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. La Commissione ha modificato l'articolo stabilendo che lo scarico di acque sia ammesso a condizione che i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione e sussistano determinate altre condizioni.

La Commissione ha poi introdotto l'articolo 29-bis, che consente ai comuni e ai loro enti strumentali di individuare appositi spazi presso i centri di raccolta dei rifiuti per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'ambiente un Comitato per il capitale naturale, che ha il compito di redigere un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese e di promuovere l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali.

L'articolo 33, inserito dalla Commissione, delega il Governo all'introduzione con decreti legislativi di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. È previsto che sui decreti legislativi sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 34, inserito dalla Commissione, promuove l'istituzione delle aree oil free, vali a dire di aree territoriali nelle quali avviare sperimentazioni per la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree può essere promossa dai comuni interessati, per il tramite di unioni di comuni e di comuni montani. Spetta alla legge regionale definire le modalità di organizzazione delle aree oil free.

L'articolo 35, inserito dalla Commissione, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – d'intesa con i Ministeri competenti e con la Conferenza unificata – promuova la costituzione della « Strategia nazionale delle *Green Communities* », al fine di stabilire un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e

montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane.

Le regioni e le province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale.

L'articolo 36, inserito dalla Commissione, prevede la costituzione di un Fondo Italiano Investimenti *Green Communities*, riservato ad investitori qualificati, per la creazione e la valorizzazione di un fondo destinato a investimenti nel campo della *green economy*, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Il presidente Renato BALDUZZI ritiene condivisibile la proposta di parere del relatore, osservando che, almeno nelle questioni che più dipendono dalle specificità territoriali, dovrebbe essere naturale e automatico prevedere il coinvolgimento del sistema delle regioni; il fatto che ciò non accada la dice lunga sulla fase che l'autonomia regionale sta attraversando.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) osserva che, a questo riguardo, meriterà prestare particolare attenzione all'ultimo decreto-legge del Governo, il cosiddetto « Sblocca-Italia », che incide fortemente sulle regioni, rischiando di vanificarne ampi margini di autonomia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme varie in materia sanitaria. S. 1324 Governo.

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 23 luglio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, dopo aver brevemente richiamato le considerazioni già svolte nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3), la quale riprende una condivisibile proposta emendativa presentata dal senatore Laniéce nella Commissione di merito.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) rileva che il provvedimento in esame detta una disciplina eccessivamente dettagliata in materia di organizzazione degli ordini delle professioni sanitarie. A suo avviso, in un'ottica di semplificazione, si sarebbe dovuto demandare a un regolamento di delegificazione ovvero all'autonomia organizzativa degli stessi ordini professionali la disciplina di numerosi aspetti della vita interna degli ordini stessi.

Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, premesso di ritenere meritevoli di attenzione le considerazioni del senatore Dalla Zuanna, osserva che né l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né l'Analisi tecnico-normativa (ATN) relativi al disegno di legge chiariscono le ragioni per la mancata delegificazione della materia, mentre, per quanto riguarda l'opzione dell'autoregolamentazione degli ordini, nell'ATN viene riportato che questa opzione è stata giudicata non perseguibile, per le ragioni ivi chiarite, le quali peraltro non implicano la necessità che l'organizzazione degli ordini professionali sia disciplinata dalla legge nel dettaglio. Aggiunge che va anche detto, però, che non sempre gli ordini professionali sono stati all'altezza dei compiti delicati che sono chiamati a svolgere.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 7, recante disposizioni in materia di formazione medica specialistica, nel quale si prevede che per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. Fa presente che tale disposizione, consentendo alle regioni di individuare modalità per la formazione dei medici specialisti, rischia di ledere l'autonomia dell'insegnamento universitario. Sottolinea che determinare le condizioni per la formazione specialistica dovrebbe spettare unicamente ai competenti organi delle università, che sono i soggetti che rilasciano la certificazione finale dell'avvenuta formazione degli specialisti e che di questa hanno la responsabilità.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene per contro che l'articolo 7 debba essere valutato favorevolmente, in quanto amplia le possibilità di formazione degli specializzandi, consentendo la formazione specialistica anche al di fuori degli ospedali universitari e in ospedali periferici.

Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, ritiene che la preoccupazione manifestata dal deputato Gigli possa essere attenuata dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 7, l'accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni in merito alle ulteriori modalità attuative per l'inserimento degli specializzandi nelle aziende del Servizio sanitario nazionale dovrà scaturire da una proposta dei ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca: non sarà quindi possibile arrivare ad un accordo che non raccolga il consenso anche del ministro competente per l'università.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), nel dirsi consapevole del fatto che l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni dovrà provenire da un'iniziativa dei ministri competenti, compreso il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisce la propria preoccupazione, basata sul timore che l'articolo 7 scaturisca dalla volontà delle regioni di procurarsi « a basso costo » i medici occorrenti per co-

prire il fabbisogno di personale del servizio sanitario.

Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, riformula la sua proposta di parere, aggiungendovi un'osservazione che tiene conto delle considerazioni svolte dal senatore Dalla Zuanna (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Premio di ricerca Di Vagno. S. 1569, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Giovanna MARTELLI (PD), relatrice, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione ha già avuto modo di esaminare il disegno di legge in titolo in occasione della sua discussione alla Camera, esprimendo su di esso, il 12 febbraio scorso, un parere favorevole con una osservazione.

Ciò premesso, riferisce brevemente in merito al contenuto del provvedimento, ricordando che l'articolo 1 prevede l'istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno », da conferire il 25 settembre di ogni biennio alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'ente responsabile dell'organizzazione del premio è la Fondazione Giuseppe Di Vagno, che ha tra i propri soci la regione Puglia. La Fondazione, che è già oggi promotrice dell'iniziativa del premio, dovrà agire d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È stato precisato che il bando dovrà prevedere criteri e procedure basati su principi di merito e di trasparenza. È stato altresì previsto che le valutazioni svolte e i criteri adottati per la

selezione dei vincitori debbano essere resi pubblici, anche con pubblicazione sul sito del Ministero.

Alla Fondazione è concesso un contributo *una tantum*, per il 2014, pari a 100.000 euro, per la riorganizzazione, la redazione degli inventari, l'informatizzazione, la dotazione di risorse umane, nonché la definitiva apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico.

La Fondazione deve garantire l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione on line, delle informazioni relative all'organizzazione, nonché di quelle relative all'utilizzo del contributo, al fine di consentire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza.

L'articolo 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Fondazione Di Vagno, nomini con proprio decreto un comitato scientifico, composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica, cui spetta decidere, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il tema del premio per ogni edizione.

Le tematiche nell'ambito delle quali il tema deve essere individuato riguardano il socialismo nel XXI secolo, i conflitti sociali e le lotte politiche, socialismo e Mezzogiorno, i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo, il fenomeno della violenza politica fisica e verbale e degli strumenti per combatterla, gli ideali di giustizia, solidarietà e pace in Italia e nel mondo, riformismo e democrazia nel Mezzogiorno.

L'articolo 3 dispone che i vincitori del premio siano individuati da una giuria composta da sei membri: il presidente, scelto dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo fra studiosi di chiara fama di scienze politiche, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno della Presidenza della regione Puglia, tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea.

L'articolo 4 reca disposizioni in ordine alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della legge. In conclusione, formula una proposta di parere con un'osservazione (vedi allegato 5), chiarendo che si tratta dello stesso parere già espresso dalla Commissione in occasione della discussione del provvedimento alla Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

Nuovo testo unificato C. 55 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

### La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), relatore, introducendo l'esame, riferisce che l'articolo 1 chiarisce le finalità del provvedimento, che prevede misure per favorire gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale: questo a fini di tutela dell'ambiente, di difesa del suolo, di conservazione del paesaggio e di valorizzazione della biodiversità agraria.

Per « agrumeti caratteristici » si intendono, ai fini della legge, quelli situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscano al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

In base all'articolo 2, un decreto ministeriale – da adottare sulla base di una intesa da acquisire in sede di Conferenza Stato-regioni – dovrà individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici; definire i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi previsti dalla legge; e determinare la percentuale di contributi erogabili. In ogni caso, per essere ammessi a beneficiare dei contributi, gli interventi devono avere luogo con tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono rispettare gli elementi strutturali del paesaggio. Inoltre, la ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

Gli articoli 3 e 4 prevedono che ai proprietari o ai conduttori di agrumeti caratteristici – con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale – è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi; agli stessi soggetti è concesso un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

L'articolo 5 chiarisce le modalità di attuazione degli interventi che possono essere ammessi ai contributi.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, per il triennio 2014-2016, provvedendo alla relativa dotazione finanziaria. È previsto che le risorse del Fondo siano ripartite tra le regioni nel cui territorio si trovano gli agrumeti caratteristici. Al riparto si provvede con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 7 prevede che i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongano progetti volti ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità; ad individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva; e a favorire l'affidamento, con convenzioni o forme di affitto convenzionato, degli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari non intendano proseguire la coltura.

L'articolo 8 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi, demandando

alla regione di definire, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui agli articoli 3 e 4; di stabilire le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi; e di provvedere alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, nonché all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

Nell'esercizio delle predette funzioni, la regione è tenuta al rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge e all'attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale già menzionato; deve inoltre sentire i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 9, infine, prevede sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare nei confronti dei soggetti che non abbiano realizzato gli interventi per i quali è stato erogato il contributo o li abbiano realizzati in modo parziale o carente.

L'effettuazione dei controlli è demandata alle regioni, che sono chiamate anche a definire le modalità dei controlli stessi e dell'applicazione delle sanzioni e ad applicare le sanzioni. È previsto anche che le regioni possano prevedere ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della legge, come pure delle leggi regionali in materia. In ogni caso, le somme derivanti dalle sanzioni devono essere destinate esclusivamente alle finalità della presente legge, secondo le modalità che dovranno essere determinate da ciascuna regione.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

Il senatore Lionello Marco PAGNON-CELLI (FI-PdL) esprime forti perplessità sull'opportunità di prevedere contributi per coltivazioni, quali gli agrumeti, che contraddistinguono solo alcune parti del territorio italiano, e non per altre, quali ad esempio i meleti, che sono parimenti degne di conservazione sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Domini collettivi. S. 968 Pagliari.

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 2616 Governo).

### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2616, di conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno; rilevato che il provvedimento interviene in ambiti normativi (diritto di asilo, ordine pubblico e sicurezza) riconducibili, in base all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *h*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).

### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

### rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *s*) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

gli articoli 9 e 10 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale;

taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della « attrazione in sussidiarietà », elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;

numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

### rilevato altresì che:

appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 2-bis, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito; e all'indi-

viduazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);

analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare opportuno prevedere il parere della Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 10-ter (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del « Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale » e del « Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili »);

appare altresì opportuno - considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) - prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 12-quater (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti); esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- *a)* si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 10-*ter*;
- b) si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 12-quater;
- c) all'articolo 30, si valuti l'opportunità di prevedere che nel Comitato per il capitale naturale (che deve redigere un rapporto annuale sullo stato del capitale naturale del Paese) siano presenti anche rappresentanti del sistema delle regioni;
- d) all'articolo 33, comma 2, si riformuli la lettera i) (che include tra i principi e criteri direttivi della delega legislativa per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali anche aspetti procedurali relativi all'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega medesima, compresa l'intesa in sede di Conferenza unificata) in modo da farne una disposizione autonoma dal novero dei principi e criteri direttivi della delega legislativa.

### Norme varie in materia sanitaria (S. 1324 Governo).

### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1324, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale »:

### rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni eterogenee, attinenti a diverse materie, riconducibili in parte alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinamento penale; profilassi internazionale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni), in parte, e prevalentemente, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in particolare: tutela della salute, cui sono riconducibili anche la sicurezza dei farmaci e degli alimenti e la sicurezza veterinaria; e professioni):

sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, il 7 novembre 2013, il parere in sede di Conferenza unificata, il quale è stato favorevole, con richiesta di modifiche e integrazioni; il Governo ha recepito nel testo del disegno di legge presentato in Parlamento buona parte delle modifiche auspicate dalle autonomie territoriali, dando conto, nella relazione di accompagnamento, delle ragioni del mancato recepimento delle altre;

il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma di accordi, intese o pareri su provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute, a cominciare dalle deleghe legislative;

preso atto che la Commissione di merito è orientata a stralciare una parte del contenuto del provvedimento (e segnatamente l'articolo 9, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di enti vigilati dal Ministero della salute, e gli articoli da 11 a 25, corrispondenti ai capi IV e V, in materia, rispettivamente, di sicurezza alimentare e di sicurezza veterinaria).

### rilevato che:

l'articolo 3, comma 1, capoverso « Art. 1 », comma 2, lettera *h*), primo e secondo periodo, prevede che gli ordini delle professioni sanitarie e le relative federazioni nazionali separino la funzione istruttoria da quella giudicante e che, a tal fine, in ogni regione vengano costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti, sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli ordini, e un rappresentante estraneo alla professione, nominato dal Ministro della salute:

il terzo periodo della medesima lett. *h*) prevede che nel caso di regioni con un solo ordine professionale, nonché nel caso delle province autonome, siano costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali;

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, capoverso una lesione « Art. 1 », comma 2, lettera *h*), appare bilinguismo.

opportuno riformulare il terzo periodo, eliminando il riferimento alle province autonome, atteso che la costituzione di un unico ufficio istruttorio interprovinciale per le due province potrebbe comportare una lesione delle norme per la tutela del bilinguismo.

### Norme varie in materia sanitaria (S. 1324 Governo).

### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1324, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale »:

### rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni eterogenee, attinenti a diverse materie, riconducibili in parte alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinamento penale; profilassi internazionale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni), in parte, e prevalentemente, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in particolare: tutela della salute, cui sono riconducibili anche la sicurezza dei farmaci e degli alimenti e la sicurezza veterinaria; e professioni):

sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, il 7 novembre 2013, il parere in sede di Conferenza unificata, il quale è stato favorevole, con richiesta di modifiche e integrazioni; il Governo ha recepito nel testo del disegno di legge presentato in Parlamento buona parte delle modifiche auspicate dalle autonomie territoriali, dando conto, nella relazione di accompagnamento, delle ragioni del mancato recepimento delle altre;

il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma di accordi, intese o pareri su provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute, a cominciare dalle deleghe legislative;

preso atto che la Commissione di merito è orientata a stralciare una parte del contenuto del provvedimento (e segnatamente l'articolo 9, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di enti vigilati dal Ministero della salute, e gli articoli da 11 a 25, corrispondenti ai capi IV e V, in materia, rispettivamente, di sicurezza alimentare e di sicurezza veterinaria),

### rilevato che:

l'articolo 3, comma 1, capoverso « Art. 1 », comma 2, lettera *h*), primo e secondo periodo, prevede che gli ordini delle professioni sanitarie e le relative federazioni nazionali separino la funzione istruttoria da quella giudicante e che, a tal fine, in ogni regione vengano costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti, sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli ordini, e un rappresentante estraneo alla professione, nominato dal Ministro della salute:

il terzo periodo della medesima lett. *h*) prevede che nel caso di regioni con un solo ordine professionale, nonché nel caso delle province autonome, siano costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali;

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, capoverso « Art. 1 », comma 2, lettera h), appare opportuno riformulare il terzo periodo, eliminando il riferimento alle province autonome, atteso che la costituzione di un unico ufficio istruttorio interprovinciale per le due province potrebbe comportare

una lesione delle norme per la tutela del bilinguismo;

b) in ogni caso, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, limitandosi a dettare le norme generali regolatrici della materia e rinviando la disciplina di dettaglio a un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ovvero demandando tale disciplina all'autoregolamentazione delle diverse Federazioni nazionali degli ordini.

### Premio di ricerca Di Vagno (S. 1569, approvato dalla Camera).

### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1569, approvato dalla Camera, recante « Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 »;

### considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione chiama la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione;

le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, quando lo Stato avoca a sé l'esercizio di funzioni amministrative di rilevanza nazionale, può dettare la relativa disciplina legislativa anche quando questa incida in materie di legislazione concorrente, ma deve assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni;

sottolineata l'importanza del ruolo e della funzione svolti dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno per la promozione delle competenze e dei talenti in una parte del Paese, il sud, nella quale il numero di enti attivi nel campo della promozione della cultura è minore rispetto ad altre parti del territorio;

evidenziato come il contributo straordinario *una tantum* disposto dal provvedimento a favore della Fondazione Di Vagno sia destinato alla valorizzazione del patrimonio documentale, bibliografico e archivistico della Fondazione stessa, per servire quindi anch'esso alla promozione della cultura nel Paese e nel sud Italia,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

anche se la regione Puglia è socio ordinario della Fondazione Di Vagno, potrebbe essere opportuno prevedere un coinvolgimento della regione medesima in quanto tale nell'individuazione dei componenti del Comitato scientifico del Premio Di Vagno e dei « tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea » che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, fanno parte della giuria.

## Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Nuovo testo unificato C. 55 Cirielli e abbinate).

### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 55 e abbinate, recante « Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente (31 luglio 2014);

### considerato che:

il provvedimento detta disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico;

la materia della tutela dell'ambiente, nel cui ambito la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto anche la tutela del paesaggio, è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lett. *s*), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

le materie del governo del territorio e dell'agricoltura, che pure vengono in rilievo, sono attribuite, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni e alla competenza legislativa residuale delle regioni stesse (articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione);

è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 6, comma 4, è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, rispettivamente, sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definire i criteri e le tipologie in relazione agli interventi da ammettere ai contributi e determinare la percentuale dei contributi erogabili, e sul decreto ministeriale che ripartisce tra le regioni interessate le risorse stanziate; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la regione definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi; ai sensi dell'articolo 9, le regioni definiscono le modalità per i controlli, svolgono i controlli, applicano le sanzioni previste dal provvedimento, possono prevederne di ulteriori e determinano le modalità di utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse;

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, si valuti se non sia più opportuno prevedere che il decreto ministeriale che ripartisce le risorse dell'apposito fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici (già individuate dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) sia adottato d'intesa con le sole regioni interessate, anziché d'intesa con l'intero sistema delle regioni;

- b) all'articolo 8, comma 1, appare opportuno sostituire le parole: « La regione » con le parole: « Le regioni di cui all'articolo 6, comma 4 » (in modo da chiarire che la disposizione dell'articolo 8 riguarda le sole regioni interessate dalla presenza degli agrumeti caratteristici individuati a livello nazionale);
- c) al medesimo articolo 8, comma 1, si valuti se non sia più opportuno prevedere il parere dei comuni competenti per territorio e dei consorzi di tutela delle

produzioni di agrumi soltanto ai fini dei provvedimenti regionali di cui alle lettere a) e b) del comma citato (per la definizione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai contributi e per la determinazione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi), e non anche ai fini di quelli di cui alla lettera c) (per la selezione e la formazione della graduatoria dei beneficiari e la conseguente erogazione dei contributi).

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

## per la semplificazione

SOMMARIO

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

### SOMMARIO

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho (Svolgimento e conclusione) ......

200

Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

### La seduta comincia alle 15.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho, accompagnato dal Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria,

Nicola Gratteri, dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, e dal Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Francesco Curcio.

Il Procuratore Federico CAFIERO DE RAHO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

(I lavori della Commissione procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 17.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ...... 201

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 settembre 2014. - Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 9.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	202
Audizione del Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti (Svolgimento e conclusione) .	202
Comunicazioni del Presidente	202
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

### La seduta comincia alle 14.35.

### Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

### Audizione del Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, presidente, introduce l'audizione all'ordine del giorno, avvertendo che in rappresentanza del Presidente Merletti, che non è potuto intervenire per un improvviso impegno sopraggiunto, interverrà il Segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli.

Cesare FUMAGALLI, Segretario generale di Confartigianato, svolge una rela-

zione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e i deputati Susanna CENNI (PD), Vincenzo GAROFALO (NCD), Filippo GALLINELLA (M5S), Marco DONATI (PD).

Cesare FUMAGALLI, Segretario generale di Confartigianato, interviene per rispondere ai quesiti posti.

Mario CATANIA, presidente, nel ringraziare il Segretario generale Fumagalli, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

### Comunicazioni del Presidente.

Mario CATANIA, presidente, comunica che nella riunione dell'11 settembre scorso, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere una serie di approfondimenti tematici, riferiti ai temi oggetto di inchiesta della nostra Commissione.

Tali approfondimenti concerneranno i fenomeni esaminati nel corso dell'inchiesta, sulla base delle audizioni svolte, dei documenti acquisiti e degli atti di indagine eventualmente svolti, nonché in proposte ed indicazioni per un miglioramento della legislazione e dell'assetto istituzionale di contrasto e per un più efficace coordinamento delle azioni di contrasto della contraffazione in sede nazionale.

L'ufficio di presidenza ha stabilito di incaricare dello studio della tematica riguardante il distretto tessile industriale di Prato la deputata Susanna Cenni, di quella relativa alla mozzarella di bufala campana il deputato Paolo Russo, di quello riguar-

dante il settore calzaturiero il deputato Filippo Gallinella e infine di quello relativo al settore dell'olio di oliva il Vicepresidente Colomba Mongiello.

### La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

### **INDICE GENERALE**

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso (Rinvio dell'esame)	
AVVERTENZA	
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	
SEDE REFERENTE:	
DL 119/2014 – Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Seguito	
dell'esame e rinvio)	
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica. C. 353	
Pes	
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	
5-03564 Toninelli: Sul procedimento di nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	
5-03565 Gelmini e Ciracì: Sulle iniziative in materia di riforma della pubblica amministrazione	
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	

5-03566 Fiano e Lauricella: Sull'ambito di applicazione delle norme sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle forze di polizia di cui al DL n. 90 del 2014	9
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	22
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.	
Sulla pubblicità dei lavori	10
trasparenza, Raffaele Cantone (Svolgimento e conclusione)	10
Audizione di esperti (Svolgimento e conclusione)	10
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> )	11
II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A	23
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Audizione di Cesare Massimo Bianca, professore di diritto civile, di Paolo Morozzo della Rocca, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Urbino e di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata (Svolgimento e conclusione)	23
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03554 Daniele Farina ed altri: Sul ritardo nella nomina del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del capo del dipartimento politiche antidroga e del garante nazionale dei diritti dei detenuti	24
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	26
5-03555 Di Lello: Sull'efficienza degli uffici giudiziari in relazione alle risorse destinate al tirocinio formativo	24
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	28
5-03557 Businarolo: Sull'estensione dell'uso delle intercettazioni al fine di favorire il rafforzamento della lotta alla criminalità organizzata	25
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	29
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVI- LUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	
AUDIZIONI:	
Audizione del viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, sugli strumenti normativi di attuazione della legge 11 agosto 2014 n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	30
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	31

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Esame e rinvio)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Esame e rinvio)	35
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	38
IV Difesa	
RISOLUZIONI:	
7-00223 Artini: Sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica <i>Predator</i> .	
7-00376 Sammarco: Sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica <i>Predator</i> .	
7-00380 Scanu: Sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica <i>Predator (Seguito della discussione congiunta e rinvio)</i>	41
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (Esame e rinvio)	42
Sui lavori della Commissione	45
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)	46
ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	56
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio)	48
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 e abb. (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	50
Istituzione del « Giorno del dono ». C. 2422, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	52
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	52

### VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03560 Busin: Vicenda relativa alle richieste di risarcimento avanzate dalla società di scommesse StanleyBet nei confronti di funzionari dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanzia a seguito di indagini in corso nei confronti della stessa società	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	91
5-03561 Barbanti: Conferimento dell'incarico di Direttore generale onorario della Banca d'Italia all' <i>ex</i> Ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	94
5-03562 Causi: Questioni relative agli strumenti di finanziamento del sistema bancario posti in essere dalla Banca centrale europea	75
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	95
5-03563 Sottanelli: Questioni relative al calcolo del patrimonio di vigilanza dei Consorzi di garanzia collettiva fidi	76
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	98
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	77
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	77
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	100
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	78
Sui lavori della Commissione	89
AVVERTENZA	90
ERRATA CORRIGE	90
VII Cultura, scienza e istruzione	
ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	103
Elezione di un vicepresidente	103
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	104
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	105
Istituzione del « Giorno del dono ». C. 2422 Ciampi, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	105
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE	CONSULTIVA:
SEVE	CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione	
di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per	
assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle	
Commissioni I e II) (Seguito esame e conclusione - Parere favorevole)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

### IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) (Svolgimento e conclusione) ......

108

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26 final).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)27 final).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28 final).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29 final).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM(2013)30 final).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31 final).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ......

111

109

X Attività produttive commercio e turismo

11 Intervita productive, commercia e tarismo	
INTERROGAZIONI:	
5-01847 Tripiedi: Finanziamenti pubblici alla multinazionale Electrolux	114
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	123
5-01932 Tullo: Prospettive dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano	115
5-02258 Tidei: Stipula della convenzione ( <i>ex</i> articolo 2, decreto-legge n. 69/2013) per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese	115
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	125
5-03217 Raciti: Rilancio produttivo della raffineria di Gela	116
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)	110
ALLEGATO 4 (Nuova proposta di parere)	12
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	130
SEDE REFERENTE:	
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo (Seguito dell'esame e rinvio)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)	133
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	13.
Audizione di rappresentanti di Confindustria (Svolgimento e conclusione)	13.
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	13.
Audizione del Direttore generale del Comune di Milano (Svolgimento e conclusione)	13.
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	13
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	14
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Esame e rinvio)	13
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio)	13
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (Svolgimento e conclusione)	14
AVVERTENZA	14

### XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> )
ALLEGATO 1 (Proposta di parare del Relatore approvata dalla Commissione)
ALLEGATO 2 (Proposta di parare del gruppo MoVimento 5 Stelle)
ALLEGATO 3 (Proposta di parare del gruppo FI-PdL)
COMITATO RISTRETTO:
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348  Cenni e C. 1162 Verini
SEDE CONSULTIVA:
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio)
INTERROGAZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori
5-03540 Franco Bordo: Sulle iniziative per contrastare l'aumento delle importazioni di riso $\dots$
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-01613 Rigoni: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riferimento alle carni suine.
5-01625 Caon: Sulla tutela della produzione agroalimentare italiana
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
RISOLUZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori
7-00148 L'Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i> .
7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio Xylella fastidiosa (Seguito della discussione congiunta e rinvio)
ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della Risoluzione n. 7-00210)
ALLEGATO 7 (Nuova formulazione della Risoluzione n. 7-00461)
7-00268 Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali (Seguito della discussione e rinvio)
7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita (Discussione e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AVVERTENZA
XIV Politiche dell'Unione europea
SEDE CONSULTIVA:
DI 110/2014, Dianogicioni unganti in mataria di contracta a fanomani di illagalità a violanga

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .......

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	170
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	175
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COFIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	170
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio)	170
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	173
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	176
Sui lavori della Commissione	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
	177
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	178
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	189
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> )	180
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	190
Norme varie in materia sanitaria. S. 1324 Governo (Parere alla 12ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	184
	192
	194
- /	185
T I	196
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Nuovo testo unificato C. 55 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	186
	197
	188
COMMISSIONE DADIAMENTADE DED LA CEMBLIEICAZIONE	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho (Svolgimento e conclusione)	200

203

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	202
Audizione del Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti (Svolgimento e conclusione) .	202
Comunicazioni del Presidente	202

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ......

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



€ 11,40

\*17SMC0003000\*